SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 12 marzo 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Università di Bari

Università per stranieri di Siena

Libera Università di lingue e comunicazioni di Milano

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 40/L

Legge 6 marzo 1998, n. **40.**

Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

98G0066

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 41

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1998.

Elenco dei periti dei fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso, aggiornato al 31 dicembre 1997.

98A1781

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 20 febbraio 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Limpens Xavier Marc André, nato a Etterbeek (Belgio) l'11 luglio 1960, cittadino belga, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio post-secondario belga denominato «ingenieur civil des mines» conseguito il 28 giugno 1984 presso l'Université catholique de Louvain (Belgio), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Rilevato che il sig. Limpens ha provato di avere esercitato l'indicata professione per due anni negli ultimi dieci anni;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 12 dicembre 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che il percorso formativo e la sopra indicata attività professionale, come seguiti dall'istante in Belgio, sono affini a quelli previsti, da un lato, dalla legislazione didattico-universitaria italiana e dalla normativa professionale italiana, dall'altro;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra citato;

Decreta:

Al sig. Limpens Xavier Marc André, nato a Etterbeek (Belgio) l'11 luglio 1960, cittadino belga, per i motivi indicati in premessa, è riconosciuto il titolo accademico di cui sopra quale titolo valido per l'accesso e esercizio della professione d'«ingegnere».

Roma, 20 febbraio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A1967

DECRETO 24 febbraio 1998.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Favilli Giovanni, cittadino italiano, nato a Siena il 24 febbraio 1968, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Advocat» di cui è in possesso, come attestato dal Col.legi d'Advocats de Sant Feliu De Llobregat (E), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il sopraindicato è stato insignito del titolo accademico italiano di «dottore in giurisprudenza» in data 9 luglio 1992 presso l'Università degli studi di Siena;

Considerato che ha altresì conseguito il titolo di «llicenciat en Dret» nella sessione di settembre 1997 presso l'Università di Barcellona in Spagna;

Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

1. Al sig. Favilli Giovanni, cittadino italiano, nato a Siena il 24 febbraio 1968, sono riconosciuti i titoli professionali di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

2. Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza acquisita in materia di ordinamento e deontologia forensi.

Roma, 24 febbraio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A1965

DECRETO 25 febbraio 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Steinrötter Michael Andreas Nikolaus, nato a Frankfurt (RFT) l'11 novembre 1960, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del grado accademico di «diplom-ingenieur» conseguito il 7 gennaio 1988 presso la Technische Hochschule di Karlsruhe (RFT), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Considerato che il percorso degli studi racchiusi nel sopra indicato titolo accademico è analogo a quello da seguire in Italia per vedersi attribuire il titolo di «dottore in ingegneria»;

Rilevato che il sig. Steinrötter ha provato di aver svolto attività professionale successivamente al conseguimento del titolo, sopra indicato;

Ritenuto che sia la formazione ricevuta che l'esperienza successivamente maturata dal sig. Steinrötter sono, entrambe, riconducibili all'area professionale dell'«ingegnere», quale contemplata dall'ordinamento vigente;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 12 dicembre 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra citato;

Decreta:

Al sig. Steinrötter Michael Andreas Nikolaus, nato a Frankfurt (RFT) l'11 novembre 1960, cittadino tedesco, per i motivi indicati in premessa, è riconosciuto il titolo accademico di cui sopra quale titolo valido per l'accesso e esercizio della professione d'«ingegnere».

Roma, 25 febbraio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A1968

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 febbraio 1998.

Riconoscimento al Sindacato nazionale agenti di assicurazione, in Milano, della rilevanza nazionale ai fini della costituzione di centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale le associazioni ed i sindacati di categoria tra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituiti da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese, se con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la loro attività;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Vista la richiesta di riconoscimento della rilevanza nazionale del 28 ottobre 1997, presentata dal sig. Tristano Ghirotti, in qualità di segretario generale e rappresentante legale del Sindacato nazionale agenti di assicurazione, con sede a Milano, avente come scopo sociale, tra l'altro, la tutela degli interessi professionali, morali ed economici e la stipula di accordi e contratti collettivi, degli agenti di assicurazione;

Considerato che l'associazione sindacale di categoria richiedente è stata costituita da oltre cinque anni come risulta dall'atto costitutivo e dallo statuto approvato il 7 dicembre 1983, certificato dal dott. Sergio Barenghi, notaio in Milano, in data 29 gennaio 1998;

Considerato che al Sindacato nazionale agenti di assicurazione aderiscono n. 6.086 associati e che lo stesso è presente su larga parte del territorio nazionale, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante sig. Tristano Ghirotti certificata dal dott. Sergio Barenghi, notaio in Milano, in data 29 gennaio 1998;

Decreta:

Al Sindacato nazionale agenti di assicurazione, con sede a Milano, alla via Lanzone n. 2, è riconosciuta la rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A1975

DECRETO 2 marzo 1998.

Individuazione degli uffici finanziari competenti all'apposizione del visto di esecutività sui ruoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

Visto l'art. 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha sostituito l'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevedendo che con decreto del Ministro delle finanze vengano individuati gli uffici dell'amministrazione finanziaria competenti all'apposizione del visto di esecutorietà sui ruoli;

Visto il parere della commissione consultiva, istituita dall'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, espresso in data 10 febbraio 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. Il visto di esecutorietà sui ruoli emessi dagli uffici del Dipartimento delle dogane deve essere apposto dalle direzioni compartimentali delle dogane ed imposte indirette territorialmente competenti.

2. Il visto di esecutorietà sui ruoli emessi dagli uffici del Dipartimento del territorio deve essere apposto dagli uffici del territorio e, ove questi non siano stati ancora attivati, dalle direzioni compartimentali del territorio, anche attraverso le proprie sezioni staccate.

3. Il visto di esecutorietà su tutti i ruoli dell'amministrazione finanziaria, con esclusione di quelli di cui ai commi 1 e 2 deve essere apposto dai centri di servizio per i ruoli da essi formati, ovvero dagli uffici delle entrate territorialmente competenti e, ove questi non siano stati ancora attivati, dalle direzioni regionali delle entrate, anche attraverso le proprie sezioni staccate.

4. Entro i termini di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, gli uffici che hanno apposto il visto provvedono alla consegna dei ruoli al concessionario della riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 1998

Il Ministro: VISCO

98A2022

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 20 febbraio 1998.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della Spezia, in La Spezia.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della Spezia, con sede in La Spezia;

Vista la delibera del 28 ottobre 1997 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato la modifica dell'art. 9, comma 4, dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica dell'art. 9, comma 4, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio della Spezia, con sede in La Spezia, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1998

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 9.

(Omissis).

Comma 4.

Sono di esclusiva competenza del Consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

(omissis);

l'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi a norma di legge con la maggioranza di due terzi arrotondata alla unità superiore dei componenti in carica. *Qualora neppure al terzo scrutinio sia stata raggiunta l'anzidetta maggioranza, il Consiglio delibererà a maggioranza assoluta dei componenti in carica in una riunione da tenersi non prima di quindici giorni dall'ultimo scrutinio effettuato.*

(omissis);

la nomina di due consiglieri mediante cooptazione di cui all'art. 6, con la maggioranza di due terzi arrotondata alla unità superiore dei componenti in carica. *Qualora neppure al terzo scrutinio sia stata raggiunta l'anzidetta maggioranza, il Consiglio delibererà a maggioranza assoluta dei componenti in carica in una riunione da tenersi non prima di quindici giorni dall'ultimo scrutinio effettuato.*

98A1973

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 gennaio 1998.

Trasferimento in proprietà alla ditta Standardtre S.r.l. di un lotto di terreno industriale sito in comune di S. Angelo le Fratte.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla gestione separata terremoto costituita presso lo soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1997, n. 220, con il quale è stata individuata la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto l'art. 39 del testo unico del 30 marzo 1990, n. 76;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con legge 8 agosto 1995, n. 341, come modificato dall'art. 10, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

Visto il decreto del Ministro designato del 9 agosto 1988 con il quale è stata ammessa a contributo l'iniziativa della ditta Standardtre S.r.l. sita nel nucleo industriale di Isca Pantanelle (Potenza) - Progetto n. 57/60/32/1087;

Visto il disciplinare sottoscritto dalla ditta, con il quale è stata regolamentata l'ammissione della stessa ai benefici di legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 1992 con il quale vengono impartite disposizioni circa il trasferimento in proprietà al beneficiano dei lotti di aree infrastrutturate sui quali ha realizzato lo stabilimento per l'iniziativa ammessa a contributo;

Visto il decreto n. 45/GST/MICA del 2 maggio 1995 con il quale è stato approvato il collaudo finale e determinato il contributo definitivo per l'importo di L. 37.410.000.000 da cui è stato interamente detratto il costo del suolo pari a L. 250.000.000;

Considerato che lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 1992 prevede la collaborazione dell' intendenza di finanza competente;

Visto il certificato rilasciato il 14 ottobre 1997 dall'ufficio del registro delle imprese della C.C.I.A. di Potenza attestante la vigenza e l'insussistenza di procedure concorsuali a carico della ditta;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in data 27 novembre 1997 dal legale rappresentante della ditta in ordine al possesso dei requisiti di occupazione e produzione previsti dall'art. 10, comma 2, della legge n. 266/1997;

Visto il nulla osta espresso dal Ministero delle finanze - Direzione compartimentale del territorio - Sezione di Potenza - con nota n. 11272 del 5 marzo 1997;

Visto il parere del consulente giuridico reso in data 9 ottobre 1997;

Ritenuto che possa disporsi il trasferimento in proprietà alla ditta Standardtre S.r.l. del lotto di area già assegnato e sul quale ha realizzato il suo stabilimento industriale;

Accertato che tale lotto è costituito da terreno della superficie di mq 53.900, ubicato nel comune di S. Angelo Le Fratte (Potenza) e distinto in catasto nel foglio n. 17 con la particella n. 290 di mq 53.900 giusto tipo di frazionamento n. 53394 approvato in data 16 ottobre 1991;

Considerato che tale lotto risulta appartenere per una quota pari a mq 1515 al demanio pubblico dello Stato in quanto ex alveo del fiume Melandro;

Vista la nota del Ministro n. 5459 del 30 ottobre 1997 circa la competenza alla sottoscrizione degli atti di trasferimento ai sensi del decreto legislativo n. 29/1993;

Decreta:

Art. 1.

È trasferito in proprietà alla ditta Standardtre S.r.l. il lotto di terreno industriale — con tutte le sue pertinenze — della superficie di mq 53.900 ubicato nel comune di S. Angelo Le Fratte (Potenza), nucleo industriale di Isca Pantanelle, distinto in catasto al foglio n. 17 con la particella di cui in premessa.

Art. 2.

Il trasferimento in proprietà è decretato con conferma degli obblighi già assunti dall'impresa stessa in sede di sottoscrizione del disciplinare, ad esclusione di quelli modificati dalla legge n. 266 del 7 agosto 1997.

Art. 3.

Per il presente trasferimento trovano applicazione i benefici fiscali vigenti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1998

Il direttore generale: SAPPINO

98A1971

DECRETO 3 febbraio 1998.

Trasferimento in proprietà alla ditta Starcell S.r.l. di un lotto di terreno industriale sito in comune di Calitri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla gestione separata terremoto costituita presso lo soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1997, n. 220, con il quale è stata individuata la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto l'art. 39 del testo unico del 30 marzo 1990, n. 76;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con legge 8 agosto 1995, n. 341, come modificato dall'art. 10, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

Visto il decreto n. 260/32-BE/PCM del 4 maggio 1989 con il quale è stata provvisoriamnte ammessa a contributo l'iniziativa della ditta Starcell S.r.l. sita in Nerico (Potenza) - progetto n. 57/60/32/1478;

Visto il disciplinare sottoscritto dalla ditta, con il quale è stata regolamentata l'ammissione della stessa ai benefici di legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 1992 con il quale vengono impartite disposizioni circa il trasferimento in proprietà al beneficiario dei lotti di aree infrastrutturate sui quali ha realizzato lo stabilimento per l'iniziativa ammessa a contributo;

Visto il decreto n. 2/G.S.T./M.I.C.A. del 10 gennaio 1994 con il quale è stato approvato il collaudo finale dell'iniziativa ed è stato fissato in L. 150.000.000 il valore del lotto assegnato interamente detratto in sede di liquidazione del saldo del contributo;

Visto il certificato di vigenza ed insussistenza di procedure concorsuali rilasciato dall'ufficio registro delle imprese della C.C.I.A. di Potenza in data 17 settembre 1997;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in data 15 settembre 1997 dal legale rappresentante della ditta il quale dichiara che la società ha raggiunto la quota del 50% dei livelli produttivi previsti dal disciplinare;

Visto il parere del consulente giuridico reso in data 9 ottobre 1997 secondo il quale l'effetto traslativo resta collegato al provvedimento ministeriale, anche per le aree demaniali;

Visto che nel lotto provvisoriamente assegnato alla beneficiaria è compresa un'area demaniale di mq 27.851 riferita all'ex alveo del fiume Ofanto;

Ritenuto che possa disporsi il trasferimento in proprietà alla ditta Starcell S.r.l. del lotto di area espropriato e sul quale la ditta ha realizzato il suo stabilimento;

Accertato che tale lotto espropriato è costituito da terreno della superficie di mq 1.770 ubicato nel comune di Calitri (Avellino) e distinto in catasto al foglio n. 60 con le particelle n. 431 di mq 64, n. 428 di mq 1.546 e n. 425 di mq 160 giusto tipo di frazionamento n. 4383 del 26 novembre 1997.

Accertato altresì, che le particelle di provenienza di quelle attuali sono state espropriate a favore del Ministro Segretario di Stato designato all'attuazione dell'art. 32 della legge n. 219/1981, con decreto n. 173 del 12 novembre 1985;

Vista la nota del Ministro n. 5459 del 30 ottobre 1997 relativamente alla competenza della sottoscrizione del presente decreto, giusta decreto legislativo n. 29/1993;

Decreta:

Art. 1.

È trasferito in proprietà alla ditta Starcell S.r.l. il lotto di terreno industriale — con tutte le sue pertinenze ed accessioni — della superficie di mq 1.770, ubicato nel comune di Calitri (Avellino), distinto in catasto al foglio n. 60 con le particelle n. 431, n. 428 e n. 425 di cui in premessa.

Art. 2.

È altresì, trasferito in proprietà alla ditta Starcell S.r.l. il lotto di terreno demaniale della superficie di mq 2.7851 sita nel comune di Calitri (Avellino), distinta in catasto al foglio n. 60 particella n. 414 di mq 21.843 giusto tipo di frazionamento n. 4383 del 26 novembre 1997 - ed al foglio n. 59 particella n. 1195 di mq 2.989 giusto tipo di frazionamento n. 4375 del 26 novembre 1997 e nel comune di Pescopagano (Potenza) distinta in catasto al foglio n. 6 particella n. 147 di mq 3.019 giusto tipo di frazionamento n. 3838 del 29 novembre 1997.

Art. 3.

Il trasferimento in proprietà è decretato con conferma degli obblighi già assunti dall'impresa in sede di sottoscrizione del disciplinare ad esclusione di quelli modificati dall'art. 10 della legge n. 266/1997.

Art. 4.

Per il presente trasferimento trovano applicazione i benefici fiscali vigenti.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1998

Il direttore generale: SAPPINO

98A1969

DECRETO 3 febbraio 1998.

Trasferimento in proprietà alla ditta Irmac Sistemi S.r.l. di un lotto di terreno industriale sito in comune di Balvano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla gestione separata terremoto costituita presso lo soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1997, n. 220, con il quale è stata individuata la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto l'art. 39 del testo unico del 30 marzo 1990, n. 76;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con legge 8 agosto 1995, n. 341, come modificato dall'art. 10, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

Visto il decreto n. 271/32-BE/PCM del 5 maggio 1989 con il quale è stata provvisoriamente ammessa a contributo l'iniziativa della ditta Irmac Sistemi S.r.l. sita in Bolvano (Potenza) - progetto n. 57/60/32/1005;

Visto il disciplinare sottoscritto dalla ditta, con il quale è stata regolamentata l'ammissione della stessa ai benefici di legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 1992 con il quale vengono impartite disposizioni circa il trasferimento in proprietà al beneficiario dei lotti di aree infrastrutturate sui quali ha realizzato lo stabilimento per l'iniziativa ammessa a contributo;

Visto il decreto n. 258/G.S.T./M.I.C.A. del 2 aprile 1994 con il quale è stato approvato il collaudo finale dell'iniziativa ed è stato fissato in L. 90.000.000 il valore del lotto assegnato interamente detratto in sede di liquidazione del saldo del contributo;

Visto il certificato di vigenza ed insussistenza di procedure concorsuali rilasciato dall'ufficio registro delle imprese della C.C.I.A. di Potenza in data 27 agosto 1997;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in data 4 settembre 1997 dal legale rappresentante della ditta il quale dichiara che la società ha raggiunto la quota del 50% dei livelli produttivi previsti dal disciplinare;

Visto che nel lotto provvisoriamente assegnato alla beneficiaria è compresa un'area demaniale di mq 285 riferita a strade individuata in catasto al foglio n. 22 con le particelle n. 291 di mq 197 e n. 289 di mq 31 giusto tipo di frazionamento n. 41 del 3 gennaio 1996 ed al foglio n. 24 con la particella n. 302 di mq 57 giusto tipo di frazionamento n. 40 del 3 gennaio 1996;

Visto il parere del consulente giuridico reso in data 9 ottobre 1997, secondo il quale l'effetto traslativo resta collegato al provvedimento ministeriale, anche per le aree demaniali;

Ritenuto che possa disporsi il trasferimento in proprietà alla ditta Irmac Sistemi S.r.l. del lotto di area espropriato e sul quale la ditta ha realizzato il suo stabilimento;

Accertato che tale lotto espropriato è costituito da terreno della superficie di mq 16.785 ubicato nel comune di Balvano (Potenza) e distinto in catasto al foglio n. 22 con le particelle n. 284 di mq 144, n. 279 di mq 358, n. 288 di mq 153, n. 286 di mq 98, n. 297 di mq 80, n. 299 di mq 55, n. 301 di mq 13, giusto tipo frazionamento n. 41 del 3 gennaio 1996 ed al foglio n. 24 con le particelle n. 276 di mq 475, n. 278 di mq 316, n. 271 di mq 194, n. 274 di mq 70, n. 282 di mq 141, n. 284 di mq 87, n. 286 di mq 800, n. 289 di mq 429, n. 294 di mq 1817, n. 291 di mq 50, n. 292 di mq 13, n. 307 di mq 640, n. 316 di mq 200, n. 314 di mq 563, n. 310 di mq 559, n. 308 di mq 434, n. 318 di mq 1.411, n. 280 di mq 310 e n. 321 di mq 977 giusto tipo di frazionamento n. 40 del 3 gennaio 1996 ed al foglio n. 24 con le particelle n. 21 di mq 66, n. 22 di mq 736, n. 23 di mq 768, n. 28 di mq 1055, n. 65 di mq 1584, n. 34 di mq 442 e n. 36 di mq 368;

Accertato altresì, che le particelle di provenienza di quelle attuali sono state espropriate a favore del Ministro designato all'attuazione dell'art. 32 della legge n. 219/1981, con decreti di esproprio n. 227, n. 228, n. 229, n. 230 e n. 231 del 20 ottobre 1986 e n. 250 del 16 febbraio 1987;

Vista la nota n. 5459 del 30 ottobre 1997 del Ministro relativamente alla competenza della sottoscrizione del presente decreto, giusta decreto legislativo n. 29/1993;

Decreta:

Art. 1.

È trasferito in proprietà alla ditta Irmac Sistemi S.r.l. il lotto di terreno industriale — con tutte le sue pertinenze — della superficie di mq 16.785, ubicato nel comune di Balvano (Potenza), nucleo industriale di Balvano (Potenza), distinto in catasto ai fogli numeri 22 e 24 con le particelle di cui in premessa.

Art. 2.

È altresì, trasferito in proprietà alla ditta Irmac Sistemi S.r.l. il lotto di terreno demaniale sul quale risultano eseguite le opere della ditta Irmac Sistemi S.r.l. della superficie di mq 285 sita nel comune di Balvano (Potenza), distinto in catasto a foglio n. 22 particelle n. 291 di mq 197 e n. 289 di mq 31 ed al foglio n. 24 con la particella n. 302 di mq 57.

Art. 3.

Il trasferimento in proprietà è decretato con conferma degli obblighi già assunti dall'impresa in sede di sottoscrizione del disciplinare ad esclusione di quelli modificati dall'art. 10 della legge n. 266/1997.

Art. 4.

Per il presente trasferimento trovano applicazione i benefici fiscali vigenti.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1998

Il direttore generale: SAPPINO

98A1970

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 24 febbraio 1998.

Autorizzazione, all'utilizzo delle economie di appalto per l'esecuzione di lavori suppletivi e di variante di progetti originari in materia di acquedotti non di competenza statale finanziati con mutui da parte della Cassa depositi e prestiti in favore della regione Campania.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);

Visti i decreti ministeriali 12 dicembre 1989 e 15 aprile 1992 con i quali è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Campania, di mutui finalizzati alla attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante il «Progetto per la riduzione delle perdite d'acqua - 1° lotto funzionale» del C.A.P.S. di Sorrento, dell'importo complessivo di L. 3.598.598.000;

Vista la deliberazione n. 419609400 del 20 giugno 1991 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di L. 3.238.700.000, pari al 90% dell'importo complessivo del sopracitato progetto esecutivo;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412 recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale «le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Considerato che con decreto del Ministero dei lavori pubblici n. TB/82-ACQ del 13 dicembre 1995 è stato autorizzato l'utilizzo di economie di appalto ammontanti a L. 84.216.000;

Visto che a seguito della procedura concorsuale esperita per l'affidamento delle opere civili di ricerca perdite dell'importo di L. 724.916.000 si è verificata una ulteriore economia di lire 334.486.000;

Considerato che nel corso dei lavori si è resa necessaria la realizzazione di ulteriori opere e forniture occorrenti per l'estensione dei sistemi di automazione, l'integrazione del sistema di protezione degli impianti elettrici e telefonici delle unità periferiche, l'aggiornamento dell'archivio computerizzato, le opere civili per la riduzione delle perdite e la sostituzione di parti fatiscenti riguardanti l'intervento originariamente approvato e finanziato con il predetto mutuo della Cassa depositi e prestiti;

Vista la perizia di variante e suppletiva all'uopo redatta dall'ing. Salvatore Fiorentino, dell'importo complessivo invariato di lire 3.598.598.000, riguardante le predette opere e forniture aggiuntive per l'importo totale di lire 300.800.000 oltre a I.V.A., da finanziarsi con le citate economie di appalto ammontanti a lire 334.486.000;

Visto che, con delibera del consiglio direttivo n. 48 in data 9 aprile 1947, il C.A.P.S. ha approvato la citata perizia di variante e suppletiva;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 9517 del 28 novembre 1997, con la quale la regione Campania ha approvato il quadro economico e la predetta perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di L. 3.598.598.000, finalizzata all'esecuzione delle citate maggiori opere e forniture mediante l'utilizzo delle economie ammontanti a L. 334.486.000;

Vista la nota del 12 gennaio 1998, n. 131/ST03 della regione Campania - Settore acque ed acquedotti, con la quale viene chiesta al Ministero dell'autorizzazione per l'utilizzo delle citate economie di appalto, pari a L. 334.486.000;

Viste le risultanze favorevoli dell'istruttoria compiuta sugli elaborati delle perizie in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione C.I.P.E. del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Campania è autorizzata ad utilizzare le economie, ammontanti complessivamente a L. 334.486.000, derivanti dall'appalto dell'intervento denominato «Progetto per la riduzione delle perdite d'acqua - 1° lotto funzionale» del C.A.P.S. di Sorrento, dell'importo complessivo di L. 3.598.598.000, finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti di L. 3.238.700.000.

Roma, 24 febbraio 1998

Il Ministro: COSTA

98A1972

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Arianna Domus», in Potenza.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale degli affari generali e del personale, div. I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata alla società cooperativa edilizia appresso indicata da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa:

società cooperativa «Arianna Domus», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott.ssa Bianca Perri Pedio in data 10 marzo 1971, registro società n. 945 del tribunale di Potenza.

Potenza, 2 febbraio 1998

Il dirigente: RANDAZZO

98A1994

DECRETO 2 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Turisport», in Muro Lucano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale dall'autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro, ora direzione provinciale del lavoro, l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale degli affari generali e del personale, div. I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria effettuato alla società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile;

Acquisito al riguardo il parere della commissione centrale per la cooperativa;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, della seguente società cooperativa:

società cooperativa «Turisport», con sede in Muro Lucano, costituita per rogito notaio dott. Coviello Incoronata in data 11 febbraio 1991, registro società n. 5017 del tribunale di Potenza.

Potenza, 2 febbraio 1998

Il dirigente: RANDAZZO

98A1995

DECRETO 2 febbraio 1998.

Scioglimento di tredici società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale dall'autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro, ora direzione provinciale del lavoro, l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale degli affari generali e del personale, div. I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle società cooperative appresso indicate, da cui risultano che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile;

Acquisito al riguardo il parere della commissione centrale per le cooperative;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, delle seguenti società cooperative:

1) società coop.va «Italtractor Sud», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Zotta Domenico A. in data 12 luglio 1975, registro società n. 1224 del tribunale di Potenza;

2) società coop.va «Lucania neve sport», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Pierluigi Giuliani in data 7 ottobre 1975, registro società n. 1239 del tribunale di Potenza;

3) società coop.va «23 Giugno», con sede in S. Chirico Nuovo, costituita per rogito notaio dott. Scardaccione Giuliano in data 13 luglio 1978, registro società
n. 1490 del tribunale di Potenza;

4) società coop.va «Helios», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Polosa Antonio in data 23 dicembre 1983, registro società n. 2503 del tribunale di Potenza;

5) società coop.va «San Martino», con sede in Forenza, costituita per rogito notaio dott. Giuratrabocchetti Consalvo in data 20 febbraio 1984, registro società n. 1024 del tribunale di Melfi;

6) società coop.va «Filia», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Zotta Domencio A. in data 28 ottobre 1985, registro società n. 3150 del tribunale di Potenza;

7) società coop.va «G.M.L. Giovani musicisti lucani», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Polosa Antonio in data 29 ottobre 1985, registro società n. 3203 del tribunale di Potenza;

8) società coop.va «Ambragrizoo», con sede in Balvano, costituita per rogito notaio dott. Giuliano Pierluigi in data 28 marzo 1985, registro società n. 2893 del tribunale di Potenza;

9) società coop.va «Il Bucolico», con sede in Calvello, costituita per rogito notaio dott. Zotta Domenico A. in data 27 aprile 1990, registro società n. 4701 del tribunale di Potenza;

10) società coop.va «9 Giugno», con sede in Rionero in V., costituita per rogito notaio dott. Giuratrabocchetti Consalvo in data 13 giugno 1990, registro società n. 177 del tribunale di Melfi;

11) società coop.va «Centro servizi ristorazione», con sede in Muro Lucano, costituita per rogito notaio dott. Grimaldi Loredana in data 11 aprile 1990, registro società n. 4754 del tribunale di Potenza;

12) società coop.va «Turistagri», con sede in S. Martino d'Agri, costituita con rogito notaio dott. Vomero Omero in data 19 maggio 1990, registro società n. 1372 del tribunale di Lagonegro;

13) società coop.va «Ideart», con sede in Rapolla, costituita con rogito notaio dott. Cestone Vincenzina in data 23 marzo 1992, registro società n. 2036 del tribunale di Melfi.

Potenza, 2 febbraio 1998

Il dirigente: RANDAZZO

98A1997

DECRETO 2 febbraio 1998.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRIGENTE

DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro, ora direzione provinciale del lavoro, l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale degli affari generali e del personale, div. I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle società cooperative appresso indicate, da cui risultano che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, delle seguenti società cooperative:

1) società coop.va «Domus Mariae», con sede in Lavello, costituita per rogito notaio dott. Carretta Francesco in data 4 dicembre 1992, registro società n. 2101;

2) società coop.va «Pegaso», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Libero De Bellis in data 7 febbraio 1983, registro società n. 2360.

Potenza, 2 febbraio 1998

Il dirigente: RANDAZZO

98A1998

DECRETO 4 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Pino» a r.l., in Mesagne.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società coop.va edilizia «Il Pino» a r.l., con sede in Mesagne, costituita per rogito dott. Roberto Nicoletta in data 12 settembre 1972, repertorio n. 42046, registro società n. 19044, tribunale di Brindisi - B.U.S.C. n. 650/125674.

Brindisi, 4 febbraio 1998

Il direttore: MARZO

98A1999

DECRETO 11 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Piertiber», in Ovindoli.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precedenti articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Visto il diniego ministeriale n. 176/6 del 29 gennaio 1998 per la nomina di un liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Piertiber», con sede in Ovindoli, costituita per rogito notaio Di Giovanni Arturo in data 20 ottobre 1992, repertorio n. 93610, registro società n. 1826, tribunale di Avezzano, B.U.S.C. n. 1403/194665.

L'Aquila, 11 febbraio 1998

Il direttore: CAMPOSARCUNO

98A1993

DECRETO 13 febbraio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro, ora direzione provinciale del lavoro, l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale degli affari generali e del personale, divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle società cooperative edilizie appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa «Valentina 83», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Polosa Antonio in data 26 gennaio 1983, registro società n. 2312 del tribunale di Potenza, posizione provinciale n. 1559;

2) società cooperativa «Folgore», con sede in Melfi, costituita per rogito notaio dott. Dorsa Angelo in data 25 maggio 1974, registro società n. 522 del tribunale di Melfi, posizione provinciale n. 868.

Potenza, 13 febbraio 1998

Il dirigente: RANDAZZO

98A2007

DECRETO 24 febbraio 1998.

Modificazione al decreto ministeriale 18 giugno 1988 concernente le modalità di applicazione della tariffa dei premi INAIL.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 13 dello stesso testo unico;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1988;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1988, concernente la tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il settore industriale, e relative modalità di applicazione;

Visto l'art. 12 delle modalità di applicazione della sopra citata tariffa dei premi, concernente l'accentramento delle posizioni assicurative;

Vista la delibera n. 22 adottata il 14 gennaio 1998 dal consiglio di amministrazione dell'INAIL;

Ritenuta l'opportunità, al fine della semplificazione dei procedimenti e della riduzione dei tempi di realizzazione degli stessi, di approvare il decentramento alle unità periferiche dell'INAIL delle attività di natura gestionale di cui all'art. 12, comma 1, delle sopra citate modalità;

Decreta:

L'art. 12, comma 1, delle modalità di applicazione della tariffa dei premi approvata con decreto ministeriale 18 giugno 1988, è così modificato:

«1. Il datore di lavoro, per ottenere l'autorizzazione all'accentramento presso un'unica sede dell'INAIL delle posizioni assicurative concernenti lavori diversi da quelli a carattere temporaneo di cui al precedente art. 11, deve presentare motivata istanza, corredata dalla copia del provvedimento di autorizzazione all'accentramento della tenuta dei documenti di lavoro rilasciata dalla direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione è ubicata la sede INAIL presso la quale si chiede l'accentramento. Detta istanza deve essere indirizzata, entro il 15 settembre dell'anno precedente quello per cui viene richiesto l'accentramento, alla direzione regionale INAIL competente per territorio, nel caso di accentramento a carattere nazionale, interregionale o regionale, o alla competente sede provinciale INAIL, nel caso di richiesta di accentramento a carattere provinciale. In detta istanza il datore di lavoro deve

indicare tutti i lavori in atto e quelli cessati nel quadriennio antecedente la data di presentazione dell'istanza medesima ed i relativi numeri delle posizioni assicurative nonché le corrispondenti sedi dell'INAIL».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1998

Il Ministro: TREU

98A1976

DECRETO 25 febbraio 1998.

Approvazione del bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo per l'esercizio finanziario 1998.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze statali in materia di formazione professionale;

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'art. 9 della legge n. 236/1993, che istituisce il Fondo di rotazione per l'accesso al Fondo sociale europeo;

Visto l'art. 9 della legge 15 dicembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Visto l'art. 1, commi da 72 a 76, della legge n. 549/1995 ed il decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro del 12 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 1996, n. 201;

Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 40, e successive modificazioni, che prevede un finanziamento annuo di L. 9.500.000.000 per il finanziamento degli enti di cui all'art. 1 della stessa legge;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 1998 che ai capitoli 8055 e 8056 prevede uno stanziamento rispettivamente di L. 14.000.000.000 e di L. 11.000.000.000 per il finanziamento delle attività di cui agli articoli 22 e 18 della legge n. 845/1978;

Vista la nota dell'Istituto nazionale della previdenza sociale n. 4.3 del 20 gennaio 1998, direzione centrale ragioneria e finanza, con la quale viene previsto per l'esercizio finanziario 1998 in L. 296.000.000.000 il gettito derivante dal terzo della maggiorazione contributiva di cui all'art. 25 della legge n. 485/1978;

Vista la nota n. 216243 del 15 dicembre 1997 del Ministero del tesoro con la quale viene comunicato il versamento da parte dell'Unione europea della somma di L. 3.310.371.035 per il fascicolo n. 936033/I6 che viene iscritto rispettivamente nei capitoli 4001 e 9001;

Considerato che le assegnazioni di cui al cap. 8056 già citato, ed il gettito di cui all'art. 25 della legge n. 485/1978 detratta l'assegnazione di L. 9.500.000.000 al cap. 7018, devono essere confermate con la procedura di cui all'art. 9, comma 7, della legge n. 236/1993 per cui è opportuna l'assegnazione della suddetta somma al cap. 7029;

Considerato che è in corso la predisposizione del consuntivo dell'esercizio 1997 del Fondo di rotazione per cui non è possibile, al momento, determinare l'ammontare dei residui attivi e passivi da riportare nell'apposita colonna del bilancio preventivo 1998 del Fondo citato;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo;

Decreta:

Art. 1.

È approvato lo stato di previsione, in termini di competenza, delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 e dell'art. 9 della legge n. 236/1993, per l'esercizio finanziario 1998, allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Art. 2.

Con successivo provvedimento saranno determinati i residui attivi e passivi da riportare nell'apposita colonna del bilancio di previsione.

Roma, 25 febbraio 1998

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

UFFICIO CENTRALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI

FONDO DI ROTAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'ACCESSO AL FONDO SOCIALE EUROPEO

Art. 9, 5^ comma, Legge 19 luglio 1993 n^ 236

BILANCIO DI PREVISIONE 1998 - ENTRATE

CAP	DESCRIZIONE ENTRATE	RESIDUI AL 31.12.97	PREVISIONI DI ENTRATA	PREVISIONI DI CASSA
	TITOLO I^ - ENTRATE CORRENTI			
	Categoria 04 = Redditi e Proventi Patrimoniali			
1001	Interessi attivi su fondi depositati in c/c fruttifero presso Istituti di Credito	0	0	0
1002	Interessi attivi su recuperi di contributi		0	
1003	Fondo di Riserva	0	0	0
1008	Somme provenienti dal Min. Tesoro per spettanze componenti comitati valutaz. POM e PIC			
	Totale Categoria 04	0	0	0
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	0	0	0
	TITOLO II^ - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	Categoria 10 = Trasferimenti attivi in c/capitale			
2001	Versamento da parte dell' INPS delle maggiori entrate di cui all' art.25	0	0	0
	della Legge 845/78	0	296.000.000.000	0
2004	Trasferimento di cui al capitolo 8055 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	0	14.000.000.000	0
2005	Trasferimento di cui al capitolo 8056 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	0	11.000.000.000	0
2006	Trasferimento fondi per finanziamento legge 492/88	0	0	0
2008	Somma riversata al Fondo per la F.P. per l'accesso al FSE ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'art.28 della L.12.8.77 n.675 e all'art. 26 della L.21.12.78 n.845 ai sensi del D.L.7.10.94 n.572.	0	0	0
	Totale Categoria 10	0	321.000.000.000	0
	Categoria 11 = Riscossione crediti			
3001	Recuperi su finanziamenti erogati ad Enti ed organismi della formazione professionale	0	0	0
3002	Entrate eventuali e diverse	0	0	0
	Totale Categoria 11	0	0	0
	TOTALE ENTRATE C/CAPITALE	0	0	0

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

UFFICIO CENTRALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI

FONDO DI ROTAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'ACCESSO AL FONDO SOCIALE EUROPEO

Art. 9, 5^ comma, Legge 19 luglio 1993 n^ 236

BILANCIO DI PREVISIONE 1998 - ENTRATE

CAP	DESCRIZIONE ENTRATE	RESIDUI AL 31.12.97	PREVISIONI DI ENTRATA	PREVISIONI DI CASSA
	TITOLO III^ - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			
4001	Somme affluite dalla CEE/FSE per il finanziamento di attività di formazione professionale gestita dal Ministero del lavoro e della P.S.	0	3.310.371.035	0
4005	Somme erroneamente affluite alla gestione	0	0	0
4007	Somme versate deposito cauzionale partecipanti pubbliche gare dir. CEE 42/50 Decreto di Recepimento n. 157/95			
4008	Recupero contributi su finanziamenti F.S.E. da riversare al Tesoro ex art. 5 L.183/87 Fin.Com			
4009	Recupero contributi su finanziamenti F.S.E. da riversare al Tesoro ex art. 5 L.183/87 Fin.Naz.			
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0	3.310.371.035	0
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE GESTIONE PRINCIPALE	0	324.310.371.035	
	a) Gestione Residui al 31.12.1992 del Fondo di ROTAZIONE art.25 legge 845/78			
	ENTRATE C/CAPITALE			
	CTG 10			
5213	Cofinanziamento CEE Monitoraggio attività formazione professionale			
	Tot. Ctg 10			
	TOTALE ENTRATE C/CAPITALE			
	Totale gestione a)			
	Totale di tutte le gestioni			
	AVANZO AMMINISTRAZIONE AL 31/12/97	0	*N.D.*	0
	TOTALE GENERALE DELLE DISPONIBILITA'	0	324.310.371.035	0

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

UFFICIO CENTRALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI

FONDO DI ROTAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'ACCESSO AL FONDO SOCIALE EUROPEO

Art. 9, 5^ comma, Legge 19 luglio 1993 n^ 236

BILANCIO DI PREVISIONE 1998 - USCITE

CAP	DESCRIZIONE USCITE	RESIDUI AL 31.12.97	PREVISIONI DI SPESA	PREVISIONI DI CASSA
	TITOLO I^ SPESE CORRENTI			
	Categoria 04 - Acquisto di beni e servizi			
5001	Spese relative all'amministrazione del Fondo	0	0	0
5003	Spese Legali, oneri di liquidazione Enti formazione	0	0	0
5004	Gestione sistema informatico F.S.E./Ministero/Regioni	0	0	0
5005	Spese di funzionamento dei Comitati di valutazione (Quota a carico del Fondo Sociale Europeo)	0	0	0
5006	Spese di funzionamento dei Comitati di valutazione (Quota a carico del finanziamento pubblico nazionale)	0	0	0
	Totale Categoria 04	0	0	0
6003	Trasferimento al Ministero del Tesoro per la riassegnazione ad appositi capitoli dello Stato di Previsione della Spesa del Ministero del Lavoro di cui all'art.10 1° comma lett. c) legge 236/93	0	0	0
6011	Trasferimento al F.S.E. di contributi da restituire per responsabilità principale o sussidaria dello Stato membro	0	0	0
6015	Somme occorrenti per la copertura degli oneri di cui all'art.3 comma 1 - quater della legge 160/88	0	0	0
6016	Trattamento economico sostitutivo retribuzione operai agricoli casi afta epizotica (art.9 comma 4 L.218/88)	0	0	0
6020	Oneri assicurativi relativi ai lavori socialmente utili (art.18 comma 13 D.L. 515/95)	0	0	0

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

UFFICIO CENTRALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI

FONDO DI ROTAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'ACCESSO AL FONDO SOCIALE EUROPEO

Art. 9, 5^ comma, Legge 19 luglio 1993 n^ 236

BILANCIO DI PREVISIONE 1998 - USCITE

CAP	DESCRIZIONE USCITE	RESIDUI AL 31.12.97	PREVISIONI DI SPESA	PREVISIONI DI CASSA
	Totale categoria 06	0	0	0
	TOTALE USCITE CORRENTI	0	0	0
	TITOLO II^ - SPESE IN C/CAPITALE			
	Categoria 12 - Investimenti c/sociale			
7001	Contributi da erogare per il cofinanziamento di programmi o progetti formativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (art.9 comma 7,L.236/93)	0	0	0
7002	Contributi da erogare per il finanziamento delle attività residue del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di cui all'art.22 L.845/78	0	14.000.000.000	0
7003	Contributi da erogare per le provvidenze di cui all'art.26 della L.845/78	0	0	0
7004	Contributi da erogare per il finanziamento delle attività di cui all'art. 1 della legge 113/86	0	0	0
7005	Spese per l'istituzione ed il finanziamento di corsi di formazione professionale all'estero(art.18 lett. d legge 845/78)	0	0	0
7006	Spese per il finanziamento di attività formative in programmi di assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo (art.18 lett. e legge 845/78)	0	0	0
7007	Spese per attività di ricerca, studio e sperimentazione (art.18 lett.f legge 845/78)	0	0	0
7008	Spese per attivita' informazione e di documentazione (art.18 lett.f L.845/78)	0	0	0
7010	Spese per il finanziamento iniziative formazione professionale casi di squilibrio (art 18/h legge 845/78)	0	0	0
7015	Spese per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni locali occupazionali (Legge 236/93 artt.9,1)	0	0	0
7016	Spese per la realizzazione di servizi di informazione e consulenza (Legge 236/93 artt.9,2)	0	0	0

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

UFFICIO CENTRALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI

FONDO DI ROTAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'ACCESSO AL FONDO SOCIALE EUROPEO

Art. 9, 5^ comma, Legge 19 luglio 1993 n^ 236

BILANCIO DI PREVISIONE 1998 - USCITE

CAP	DESCRIZIONE USCITE	RESIDUI AL 31.12.97	PREVISIONI DI SPESA	PREVISIONI DI CASSA
7017	Contributi da erogare per il finanziamento della legge 492/88	0	0	0
7018	Spese coordinamento operativo degli Enti di cui all'art.1 della Legge 40/87	0	9.500.000.000	0
7019	Spese per interventi finanziari di cui alla Legge 181/89 (crisi siderurgica)	0	0	0
7029	Fondo di riserva per i finanziamenti da assegnare con le procedure di cui all'art. 9 comma 7 della legge 236/93		297.500.000.000	
7030	Spese per pagamento indennità di anzianità agli operai dell'industria delle quote di T.F.R. maturate durante il periodo di integrazione salariale (art. 21 L. 675/77) (D.L. 25.3.1997 n. 67 art. 3 comma 6)	0	0	0
7031	Spese per finanziamento della formazione continua ai sensi dell'art. 9 L.236/93)	0	0	0
	Totale Categoria 12	0	0	0
	TOTALE SPESE C/CAPITALE	0	321.000.000.000	0
	TITOLO II - USCITE PER PARTITE DI GIRO			
9001	Somme da erogare ad organismi beneficiari dei finanziamenti CEE/FSE ricompresi in progetti gestiti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	0	3.310.371.035	0
9005	Somme erroneamente affluite alla gestione	0	0	0
9007	Restituzione depositi cauzionali partecipanti gare pubbliche banditi dir. CEE 92/50 Decreto Recepimento n. 157/95	0	0	0
9008	Somme da riversare Ministero Tesoro F.R. ex art. 5 L.183/87 recupero contributi FSE Fin. Comunitari	0	0	0
9009	Somme da riversare Ministero Tesoro F.R. ex art. 5 L.183/87 recupero contributi FSE Fin. Nazionali	0	0	0
	TOTALE TITOLO III^ PARTITE DI GIRO	0	3.310.371.035	0

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

UFFICIO CENTRALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI

FONDO DI ROTAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'ACCESSO AL FONDO SOCIALE EUROPEO

Art. 9, 5^ comma, Legge 19 luglio 1993 n^ 236

BILANCIO DI PREVISIONE 1998 - USCITE

CAP	DESCRIZIONE USCITE	RESIDUI AL 31.12.97	PREVISIONI DI SPESA	PREVISIONI DI CASSA
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	0	324.310.371.035	0
	a) Gestione Residui al 31.12.1992 del Fondo di Rotazione art.25 Legge 845/78			
	SPESE CORRENTI			
	CTG04			
1031	Spese di amministrazione e per accertamento qualifiche	0		0
	Tot. ctg 04	0	0	0
	TOT. SPESE CORRENTI	0	0	0
	TIT. II SPESE C/CAPITALE			
	CTG 12			
5121	Contributi cofinanziamenti Fondo Sociale Europeo Regolamento CEE 4255/88	0		0
5123	Versamenti INPS ai sensi dell'art. 4 legge 492/88	0		
5124	Finanz. ai sensi dell'art. 4 dellla legge 120/89 aree colpite da crisi siderurgica	0		0
	TOT CTG 12	0	0	0
	TOT. SPESE IN C/CAPITALE	0	0	0
	PARTITE DI GIRO			
5201	Fondo Sociale Europeo attività finanziate a titolo ministeriale	0		
5205	Fondo Sociale Europeo Finanziamento Assistenza Tecnica P.I.C.	0		0
	TOT. PARTITE DI GIRO	0	0	0
	Totale gestione a)	0	0	0
	b) Gestione Residui al 31.12.92 del Fondo Integrativo art. 26 legge 845/78			

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

UFFICIO CENTRALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI

FONDO DI ROTAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'ACCESSO AL FONDO SOCIALE EUROPEO

Art. 9, 5^ comma, Legge 19 luglio 1993 n^ 236

BILANCIO DI PREVISIONE 1998 - USCITE

CAP	DESCRIZIONE USCITE	RESIDUI AL 31.12.97	PREVISIONI DI SPESA	PREVISIONI DI CASSA
	SPESE IN C/CAPITALE			
	CTG 12			
5121	Finanziamento dei Progetti Speciali art. 26 legge 845/78	0		0
5124	Finanziamento lavori socialmente utili per il Comune e la Provincia di Napoli	0		0
5125	Finanziamento legge 113/86 Piano Straordinario occupazione giovanile	0		0
5136	Finanziamento Legge 492/88 Piani Innovativi Sistemi Formazione Regionale	0	0	0
	TOT. CTG 12	0	0	0
	TOT. SPESE IN C/CAPITALE	0	0	0
	Totale gestione b)	0	0	0
	c) Gestione Residui al 31.12.92 del Fondo Mobilita' della Manodopera art.28 della legge 675/77			
	SPESE CORRENTI			
	CTG 04			
1002	Finanziamento spese amministrazione Enti ai sensi dell'art. 4 della legge 40/87	0	0	0
	TOT. CTG 04	0	0	0
	TOT. SPESE CORRENTI	0	0	0
	TIT. II - SPESE C/CAPITALE			
	CTG 12			
1401	Finanziamento Formazione Professi. lavoratori italiani all'estero	0		0
1402	Finanziamento delle attività formative in programmi di assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo (art.18 lett. e Legge 845/78	0		
1403	Spese attività di studio, ricerca ed informaz. (art. 18 lett. f Legge 845/78	0		
1403/1	spese per attività di studio ricerca e sperimentaz.(art. 18 Legge 845/78)	0	0	0
1403/2	Spese per attività di Informaz. e Documentaz. (art. 18 lett. f Legge 845/78)	0		

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

UFFICIO CENTRALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI

FONDO DI ROTAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'ACCESSO AL FONDO SOCIALE EUROPEO

Art. 9, 5^ comma, Legge 19 luglio 1993 n^ 236

BILANCIO DI PREVISIONE 1998 - USCITE

CAP	DESCRIZIONE USCITE	RESIDUI AL 31.12.97	PREVISIONI DI SPESA	PREVISIONI DI CASSA
1404	Spese per il finanz. integr. dei progetti cofinanz. F.S.E. (Art. 18 g L:845/78)	0		
1405	Finanziamento form.profess. casi squilibrio locale (art.18 lett. h L:845/78)	0		
1406	Finanz. per interventi di riqualificaz. professionale , ristrutturazi. e riconvers.aziendale	0		
1407	Finanzi. dei corsi aggiornam. personale impiegato iniziative di formazione professionale (art. 18 lett. i Legge 845/78)	0		
	TOT. CTG 12	0	0	0
	TOT. SPESE C/CAPITALE	0	0	0
	TIT. III - PARTITE DI GIRO			
1503/1	Somme del F.S.E. destinate all'attuazione dei progetti formativi sperimentali a distanza	0	0	0
1504	Somme del F.S.E destinate all'attuazione di prog. formativi a favore lavoratori italiani all'estero	0	0	0
	TOT. PARTITE DI GIRO	0	0	0
	Totale gestione c)	0	0	0
	Totale di tutte le gestioni	0	**324.310.371.035**	0
	RIPORTO DEL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	*0*	***324.310.371.035***	*0*
	AVANZO (+) / DISAVANZO (-) DELLA GESTIONE	0	**0**	0

98A2023

DECRETO 26 febbraio 1998.

Rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;

Visto l'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale, dispone peraltro che essa possa aver luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;

Viste le suddette retribuzioni accertate per gli anni dal 1990 al 1996;

Considerato che tali retribuzioni sono variate, per effetto dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'area della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale, in misura pari al 14,58% dal 1990 al 1995 ed al 10,73% dal 1995 al 1996;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1996;

Vista la nota n. 10/1/6040-134 del 23 luglio 1997, con la quale l'INAIL ha trasmesso la relazione concernente i dati per la riliquidazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 15 luglio 1997;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione delle nuove misure della retribuzione annua dei medici suddetti, da assumersi a base della liquidazione delle rendite;

Decreta:

Articolo unico

La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, è fissata in L. 53.914.000 con effetto dal 1° gennaio 1996, ed in L. 59.699.000 con effetto dal 1° gennaio 1997.

Roma, 26 febbraio 1998

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
TREU

Il Ministro della sanità
BINDI

98A2008

DECRETO 27 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Elimar», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Elimar», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Vincenzo Vinci in data 14 dicembre 1992, rep. n. 38623, registro società n. 11936, tribunale di Taranto.

Taranto, 27 febbraio 1998

Il direttore: ANDRISANI

98A2006

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 16 febbraio 1998.

Deroga fitosanitaria a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE per l'importazione di piante di Vitis L. originarie della Croazia.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976 e successive modificazioni, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Vista la decisione della Commissione n. 98/86/CE del 9 gennaio 1998 che autorizza gli Stati membri, in via eccezionale, a derogare determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE sopraindicata riguardo alle piante di vite (Vitis L.), ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Decreta:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996 le piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia, possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana sino al 30 marzo 1998.

Art. 2.

I requisiti specifici da rispettare sono:

a) le piante devono essere materiale di moltiplicazione, sotto forma di gemme dormienti, delle seguenti varietà:

Babic;

Plavaz Mali;

Plavina;

Debit;

Kuc;

Krvatica;

b) le gemme devono essere:

raccolte da materiale di moltiplicazione coltivato in vigneti ufficialmente registrati. Gli elenchi dei vigneti registrati, notificati alla Commissione U.E. e al Ministero per le politiche agricole, devono inoltre comprendere il nome delle varietà, il numero di file piantate per ogni varietà, il numero di piante per fila in ciascun vigneto;

adeguatamente imballate, con imballaggio reso riconoscibile tramite un contrassegno che consenta l'identificazione del vivaio registrato e della varietà;

accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato dalle autorità fitosanitarie competenti, al fine di accertare che siano indenni dai seguenti organismi nocivi:

Dactulosphaira vitifoliae (Fitch);

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.;

Grapevine flavescence dorée MLO;

Xylella fastidiosa (Well et Raju);

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers;

Tobacco ringspot virus (maculatura anulare del tabacco);

Tomato ringspot virus (maculatura anulare del pomodoro);

Blueberry leaf mottle virus;

Peach rosette mosaic virus.

Nella «dichiarazione supplementare» del certificato fitosanitario deve essere indicato: «la presente partita è conforme ai requisiti previsti dal presente decreto»;

c) gli organismi fitosanitari ufficiali della Croazia devono garantire l'identità delle gemme dal momento della raccolta, di cui alla lettera *b)* primo trattino, fino al carico per l'esportazione.

Art. 3.

L'importazione del materiale in questione è soggetta all'autorizzazione del Ministero per le politiche agricole a seguito di apposita richiesta, nella quale devono essere specificati i seguenti dati:

il tipo di materiale;

la varietà e il quantitativo;

la data dichiarata d'introduzione ed il punto di entrata;

i nomi, gli indirizzi e l'ubicazione delle aziende nelle quali le gemme saranno innestate e/o nelle quali le piante innestate saranno successivamente piantate.

Art. 4.

Le gemme importate devono essere innestate su portinnesti e il materiale innestato deve essere successivamente piantato soltanto nelle aziende autorizzate.

Dette gemme devono essere innestate al tavolo e le piante innestate devono essere successivamente messe a dimora e coltivate in appezzamenti appartenenti alle aziende autorizzate, ove devono rimanere sino al 1999 allorché saranno trasferite ad una destinazione extracomunitaria. I servizi fitosanitari regionali provvederanno a distruggere le eventuali piante non trasferite.

Nel periodo di crescita successivo all'importazione, le piante innestate devono essere sottoposte ad intervalli regolari ad ispezione visiva per accertare l'assenza degli organismi nocivi di cui trattasi.

Le piante che nel corso delle ispezioni e degli esami non sono risultate indenni dagli organismi nocivi, di cui all'art. 2, devono essere immediatamente distrutte.

Art. 5.

Il Ministero per le politiche agricole nell'autorizzare l'importazione delle piante di vite, provvederà ad impartire ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio le istruzioni necessarie all'applicazione del presente decreto.

Art. 6.

I servizi fitosanitari regionali devono inviare al servizio fitosanitario centrale entro il 1° ottobre 1998:

le informazioni relative ai quantitativi importati;

una relazione tecnica dettagliata sui controlli ufficiali effettuati;

copia del certificato fitosanitario rilasciato dalle autorità fitosanitarie della Croazia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 72

98A1996

DECRETO 26 febbraio 1998.

Disposizioni concernenti il divieto di fare riferimento al nome del vitigno Tocai nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio nazionale.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visti i decreti dirigenziali con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nelle regioni e nelle province autonome del territorio nazionale e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visti i decreti dirigenziali con i quali sono stati modificati alcuni disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti in alcune regioni e province autonome;

Visti in particolare gli articoli 2 dei citati disciplinari di produzione che prevedono la possibilità di utilizzare, nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio delle regioni e delle province autonome ed ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% da uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati previsti dai detti articoli, il riferimento al nome del vitigno stesso;

Visti in particolare i disciplinari di produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica: «Alto Mincio» e «Benaco Bresciano», approvati con decreto dirigenziale 18 novembre 1995, relativi ai vini prodotti nella regione Lombardia; «Colli Trevigiani», «Conselvano», «Marca Trevigiana», «Provincia di Verona» o

«Veronese», «Veneto» e «Veneto orientale», approvati con decreto dirigenziale 21 novembre 1995 e successivamente integrati con decreti dirigenziali 27 febbraio 1996 e 21 marzo 1996, relativi ai vini prodotti nella regione Veneto; «Venezia Giulia», approvato con decreto dirigenziale 7 marzo 1996, relativo ai vini prodotti nella regione Friuli-Venezia Giulia; «Alto Livenza» e «delle Venezie», approvati con il citato decreto dirigenziale 21 novembre 1995 e successive integrazioni, relativi ai vini prodotti nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia; «Rubicone», approvato con decreto dirigenziale 18 novembre 1995 e successivamente integrato con decreto dirigenziale 10 aprile 1996, relativo ai vini prodotti nella regione Emilia-Romagna; «Alto Tirino», «Colline Pescaresi», «Terre di Chieti» e «Valle Peligna», approvati con decreto dirigenziale 18 novembre 1995, relativi ai vini prodotti nella regione Abruzzo che prevedono per i citati vini la possibilità di utilizzare il riferimento al nome del vitigno Tocai o Tocai friulano o Tocai italico (da Tocai friulano) o Tocai rosso, nella designazione e presentazione di detti vini, secondo la specifica previsione contenuta in ciascuno dei predetti disciplinari di produzione;

Visti in particolare i disciplinari di produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova», «Quistello» e «Sabbioneta», approvati con il citato decreto dirigenziale 18 novembre 1995 e relativi ai vini prodotti nella regione Lombardia; «Allerona», approvato con decreto dirigenziale 18 novembre 1995 e relativo ai vini prodotti nella regione Umbria; «Colli del Limbara», «Isola dei Nuraghi», «Nurra» e «Romangia», approvati con decreto dirigenziale 12 ottobre 1995 e relativi ai vini prodotti nella regione Sardegna che prevedono per i citati vini la possibilità di utilizzare il riferimento al nome del vitigno Tocai friulano, nella designazione e presentazione di detti vini, secondo la previsione contenuta in ciascuno dei predetti disciplinari, a condizione che detto vitigno sia compreso tra quelli raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province nel cui territorio ricade la rispettiva zona di produzione di ciascuna delle indicazioni geografiche tipiche suddette;

Vista la lettera della Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali prot. n. F 2561 del 26 novembre 1997 con la quale nel dare notizia della possibilità prevista dall'accordo Unione europea-Ungheria di fare riferimento al nome del vitigno Tocai, nella designazione e presentazione, limitatamente ai V.Q.P.R.D., esclude detta possibilità per i vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione tenutasi nei giorni 12 e 13 gennaio 1998, di doversi eliminare dai disciplinari di produzione dei vini sopra citati il riferimento al nome del vitigno Tocai o Tocai friulano o Tocai italico o Tocai rosso, salvaguardando le posizioni giuridiche degli interessi limitatamente alla vendemmia 1997 e precedenti;

Ritenuto di doversi provvedere in conformità del suddetto parere espresso dal citato Comitato alla emanazione di disposizioni da intendersi modificative delle disposizioni contenute nei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica;

Considerato che l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

a) Nella designazione e presentazione dei sotto elencati vini da tavola ad indicazione geografica tipica, per ciascuna delle quali si riporta l'indicazione del decreto dirigenziale di riconoscimento e di approvazione del relativo disciplinare di produzione e la regione di produzione:

«Alto Mincio» - decreto dirigenziale 18 novembre 1995 - regione Lombardia;

«Benaco bresciano» - decreto dirigenziale 18 novembre 1995 - regione Lombardia;

«Colli Trevigiani» - decreto dirigenziale 21 novembre 1995 e successive integrazioni - regione Veneto;

«Conselvano» - decreto dirigenziale 21 novembre 1995 e successive integrazioni - regione Veneto;

«Marca Trevigiana» - decreto dirigenziale 21 novembre 1995 e successive integrazioni - regione Veneto;

«Provincia di Verona» o «Veronese» - decreto dirigenziale 21 novembre 1995 e successive integrazioni - regione Veneto;

«Veneto» - decreto dirigenziale 21 novembre 1995 e successive integrazioni - regione Veneto;

«Veneto orientale» - decreto dirigenziale 21 novembre 1995 e successive integrazioni - regione Veneto;

«Venezia Giulia» - decreto dirigenziale 7 marzo 1996 - regione Friuli-Venezia Giulia;

«Alto Livenza» - decreto dirigenziale 21 novembre 1995 e successive integrazioni - regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto;

«delle Venezie» - decreto dirigenziale 21 novembre 1995 e successive integrazioni - regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto;

«Rubicone» - decreto dirigenziale 18 novembre 1995 e successive integrazioni - regione Emilia-Romagna;

«Alto Tirino» - decreto dirigenziale 18 novembre 1995 - regione Abruzzo;

«Colline Pescaresi» - decreto dirigenziale 18 novembre 1995 - regione Abruzzo;

«Terre di Chieti» - decreto dirigenziale 18 novembre 1995 - regione Abruzzo;

«Valle Peligna» - decreto dirigenziale 18 novembre 1995 - regione Abruzzo;

a modifica della specifica previsione contenuta nei corrispondenti sopra indicati disciplinari di produzione, è vietato fare riferimento al nome del vitigno Tocai o Tocai friulano o Tocai italico o Tocai rosso.

b) Nella designazione e presentazione dei sotto elencati vini da tavola ad indicazione geografica tipica, per ciascuna delle quali si riporta l'indicazione del decreto dirigenziale di riconoscimento e di approvazione del relativo disciplinare di produzione e la regione di produzione:

«Provincia di Mantova» - decreto dirigenziale 18 novembre 1995 - regione Lombardia;

«Quistello» - decreto dirigenziale 18 novembre 1995 - regione Lombardia;

«Sabbioneta» - decreto dirigenziale 18 novembre 1995 - regione Lombardia;

«Allerona» - decreto dirigenziale 18 novembre 1995 - regione Umbria;

«Colli del Limbara» - decreto dirigenziale 12 ottobre 1995 - regione Sardegna;

«Isola dei Nuraghi» - decreto dirigenziale 12 ottobre 1995 - regione Sardegna;

«Nurra» - decreto dirigenziale 12 ottobre 1995 - regione Sardegna;

«Romangia» - decreto dirigenziale 12 ottobre 1995 - regione Sardegna;

a modifica della previsione contenuta nei sopracitati disciplinari di produzione che ne consentiva il riferimento, a condizione che il vitigno fosse compreso tra quelli raccomandati e/o autorizzati per la corrispondente provincia di produzione, è vietato fare riferimento al nome del vitigno Tocai friulano.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano a decorrere dalla vendemmia 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1998

Il dirigente: LA TORRE

98A1974

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1997.

Cofinanziamento nazionale, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, delle maggiori risorse comunitarie attribuite al programma operativo plurifondo obiettivo 1 del Ministero della pubblica istruzione per il periodo 1997-1999, di cui al regolamento CEE n. 2081/93. (Deliberazione n. 251/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del Comitato interministeriale per la programmazione economica in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991);

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(94) 1835 del 29 luglio 1994, concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni italiane dell'obiettivo 1;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(94) 3503 del 21 dicembre 1994, con la quale è stato approvato il programma operativo plurifondo «Pubblica Istruzione n. 940025 I 1 FSE-FESR 1994-1999», nonché la successiva decisione C(97) 2377 del 17 settembre 1997, che ha previsto l'ulteriore attribuzione di 46 Mecu, per gli anni dal 1997 al 1999, a valere sulle risorse derivanti dall'indicizzazione FESR del QCS obiettivo 1, cui occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, pari a 46 Mecu, valutate in 88,320 miliardi di lire;

Vista la propria delibera 13 aprile 1994, concernente lo stato del negoziato e i provvedimenti di attuazione del quadro comunitario di sostegno delle regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 1994-1999;

Vista la propria delibera 21 marzo 1997, concernente il programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso degli anni 1997 e 1998 con il concorso del FSE, con la quale è stata finanziato anche il predetto programma «Pubblica Istruzione», con riferimento al FSE;

Considerata la necessità di ricorrere, relativamente alla predetta quota nazionale di 88,320 miliardi di lire, alle disponibilità di bilancio del Ministero della pubblica istruzione per 31,590 miliardi di lire, ed a quelle del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987 per il restante importo di 56,730 miliardi lire;

Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali l'intervento del predetto Fondo di rotazione;

Vista la nota del Ministro della pubblica istruzione n. 19996/C/1/S, in data 16 dicembre 1997;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. La quota nazionale pubblica di 88,320 miliardi di lire necessaria per il cofinanziamento delle maggiori risorse comunitarie attribuite al programma richiamato in premessa, per il periodo 1997-1999, è finanziata, come riportato per ciascun anno nell'allegata tabella che forma parte integrante della presente delibera, nel seguente modo:

a) 31,590 miliardi di lire a valere sulle disponibilità del Ministero della pubblica istruzione;

b) 56,730 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987.

2. Le quote a carico del Fondo di rotazione vengono erogate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero della pubblica istruzione.

3. Il predetto Fondo è autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione è altresì autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo di cui alla presente delibera.

4. Il Ministero della pubblica istruzione adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma in questione.

5. Il suddetto Ministero effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

6. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 18 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 2 marzo 1998
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 309

ALLEGATO

P O.P. "MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE"
SOTTOPROGRAMMI 10.1.2 - 10 2 - 10.3
PERIODO 1997-1999
SPESA NAZIONALE PUBBLICA A FRONTE DELLE RISORSE FESR PROVENIENTI DALL'INDICIZZAZIONE DEL Q C S. OB 1
REGOLAMENTO CEE N 2081/93
(tasso di conversione Ecu/Lira 1 920)

(importi in miliardi di lire)

PROGRAMMA OPERATIVO PUBBLICA ISTRUZIONE	FONDO DI ROTAZIONE LEGGE N. 183/87				MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TOTALE NAZIONALE
	1997	1998	1999	TOTALE L. 183/87		
DEC. C(94) 3503 DEC. C(97) 2377	18,860	18,860	19,010	56,730	31,590	88,320
TOTALE	**18,860**	**18,860**	**19,010**	**56,730**	**31,590**	**88,320**

98A1980

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1997.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso degli anni 1997 e 1998 nella regione Abruzzo cofinanziati dal Fondo sociale europeo, in relazione all'obiettivo 3 del regolamento CEE n. 2052/88. (Deliberazione n. 253/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del Comitato interministeriale per la programmazione economica in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978 e successive modificazioni, che all'art. 25 prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991);

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visto l'art. 1, comma 72 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 1996, di attuazione delle misure di cui alla richiamata legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento 2081/93, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento 2082/93, relativo al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli per la Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle comunità europee n. 4255/88 come modificato dal regolamento 2084/93, relativo al Fondo sociale europeo;

Visto il quadro comunitario di sostegno approvato dall'Unione europea relativo all'obiettivo 3 di cui al richiamato regolamento CEE n. 2052/88;

Viste le decisioni C(97) 847 del 13 maggio 1997 e C(97) 2384 del 3 ottobre 1997 adottate dalla Commissione europea, concernenti la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per il programma operativo della regione Abruzzo relativo all'obiettivo 3;

Considerata la necessità di assicurare il finanziamento della quota nazionale del predetto programma operativo per gli anni 1997 e 1998;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili in tale contesto dalla Commissione europea, ammontanti complessivamente a 14,844 Mecu, a valere sul Fondo sociale europeo, per gli anni 1997 e 1998, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali valutate in lire 36,285 miliardi;

Considerata la necessità di dover far ricorso alle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il cofinanziamento di parte nazionale pubblica nella misura di lire 29,028 miliardi;

Considerata l'esigenza di fissare, in termini di cassa, la predetta contribuzione a carico del Fondo di rotazione in distinte quote annuali riferite agli anni 1997 e 1998;

Vista la nota del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 5635 del 17 dicembre 1997;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Le risorse finanziarie per il cofinanziamento nazionale delle azioni del Fondo sociale europeo, pari a complessive lire 36,285 miliardi, relative al Programma operativo obiettivo 3 regione Abruzzo, quali risultanti dalla allegata tabella, sono assicurate, per gli anni 1997 e 1998, quanto a lire 29,028 miliardi dalle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 e quanto a lire 7,257 miliardi dal bilancio regionale.

2. Ai fini dell'attuazione delle azioni, il predetto Fondo di rotazione provvede, in conformità alle vigenti disposizioni, alle erogazioni di competenza, sulla base di apposite richieste fatte pervenire al Fondo medesimo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La richiesta relativa al primo anticipo viene avanzata dallo stesso Ministero a seguito della pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote nazionali annue stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il titolare del programma verifica che gli operatori, nella elaborazione dei progetti formativi, inseriscano fra i relativi costi, anche quelli gravanti sulla finanza pubblica a titolo di indennità per cassa integrazione, mobilità, sgravi contributivi ed istituti similari, il cui ammontare viene posto in detrazione delle quote a carico del Fondo di rotazione e dei bilanci regionali, come determinate al precedente comma 1.

Lo stesso titolare verifica che i progetti presentati da enti pubblici economici, società a prevalente partecipazione pubblica ovvero altri organismi finanziati in via ordinaria dallo Stato, che realizzano attività di formazione e riqualificazione professionale nell'ambito delle proprie attività istituzionali, la relativa quota di cofinanziamento sia assicurata prioritariamente con le risorse dei propri bilanci.

Le risultanze di tale verifica sono comunicate a cura dei titolari dei programmi al Ministero del lavoro e previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, ai fini della sottoposizione al Comitato interministeriale per la programmazione economica di apposita delibera di rimodulazione del cofinanziamento nazionale pubblico.

5. Il Ministero del lavoro e previdenza sociale adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi agli interventi in questione.

6. I dati relativi alla attuazione degli interventi vengono trasmessi a cura dell'amministrazione titolare, al sistema informativo della R.G.S., secondo le modalità vigenti.

Roma, 18 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 2 marzo 1998
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 310

ALLEGATO

REGIONE ABRUZZO OBIETTIVO 3
(Valori in milioni di lire - tasso di conversione 1 ECU = £ 2000)

ANNUALITA'	LEGGE 183/97	REGIONE	TOTALE
1997	14.460	3.615	18.075
1998	14.568	3.642	18.210
TOTALE	29.028	7.257	36.285

98A1979

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1997.

Criteri per la determinazione del riparto su base regionale delle risorse per le agevolazioni industriali (legge n. 488/1992). (Deliberazione n. 256/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 32/1995, che demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica il riparto del fondo ex art 19, comma 5, del citato decreto legislativo n. 96/1993 sulla base degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse;

Visto l'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la propria deliberazione del 27 aprile 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 1995, recante direttive per la concessione di agevolazioni industriali a favore delle nuove iniziative ai sensi dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 488/1992;

Visto, in particolare, il punto 5, lett. *a)* della summenzionata deliberazione, che prevede che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentite le regioni interessate, ripartisce annualmente su base regionale l'importo disponibile per le agevolazioni quale derivante dagli stanziamenti dello Stato e dalle risorse finanziarie a valere sui fondi strutturali dell'Unione europea;

Viste le proprie deliberazioni del 9 ottobre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 1996, e del 18 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1997, con le quali sono stati adottati i criteri per la determinazione dei riparti su base regionale delle risorse disponibili per le agevolazioni industriali di cui alla menzionata legge n. 488/1992, rispettivamente per le annualità 1996 e 1997;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dall'art. 6, del decreto 31 luglio 1997, n. 319, che prevede che le risorse finanziarie di ciascun anno sono suddivise in due quote uguali e vengono attribuite attraverso due bandi di presentazione delle domande;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, riunitasi in data 11 dicembre 1997;

Ritenuto di effettuare un primo riparto delle risorse per le agevolazioni industriali di cui alla legge n. 488/1992, che si renderanno disponibili per il 1998, da destinare al primo dei menzionati bandi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo le seguenti modalità:

a) riparto tra gli aggregati territoriali dell'obiettivo 1 e degli obiettivi 2 e 5*b* sulla base del criterio della quota di popolazione residente in aree depresse, corretta con l'indice di disoccupazione rilevato a livello provinciale;

b) conseguente riparto, a livello regionale, del 50% delle risorse disponibili in base al criterio di cui alla precedente lettera *a)* e del restante 50% proporzionalmente al fabbisogno finanziario residuo di ciascuna regione;

Su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

1. La ripartizione delle risorse finanziarie da utilizzare per la copertura delle domande che saranno presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito del primo bando dell'annualità 1998, sarà effettuata con le seguenti modalità:

A) riparto relativo ai due aggregati territoriali dell'obiettivo 1 (Mezzogiorno) e degli obiettivi 2 e 5*b* (Centro-Nord):

in base alla quota di popolazione residente in aree depresse con la correzione dell'indice di disoccupazione, secondo l'ultima rilevazione ufficiale disponibile a livello provinciale;

B) riparto relativo alle singole regioni:

1) per il 50% delle risorse, secondo i criteri di cui al punto *A)*;

2) per il restante 50% delle risorse, in proporzione alle agevolazioni richieste con le domande del primo bando dell'annualità 1998 e non soddisfatte con le risorse assegnate in base al criterio di cui al punto *A)*.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmetterà alla segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica i dati relativi all'ammontare delle agevolazioni richieste e non soddisfatte di cui al precedente punto 1.B2), al fine della predisposizione e della conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della tabella di ripartizione percentuale delle risorse su base regionale.

Roma, 18 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 2 marzo 1998
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 313

98A1978

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1997.

Edilizia scolastica: Approvazione programma di interventi ad integrazione e parziale modifica del programma approvato con delibera 26 giugno 1996. (Deliberazione n. 258/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che all'art. 4, comma 1, autorizza il Ministro del tesoro a contrarre mutui con la cassa depositi e prestiti, entro i limiti specificati nella norma stessa, per il finanziamento di grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto l'art. 14, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 286, che prevedeva potessero essere utilizzate le somme derivanti dai mutui di cui sopra, entro l'importo di 200 miliardi, per il finanziamento di un programma di interventi di edilizia scolastica;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, che ha riprodotto i contenuti del citato art. 14, comma 6, del decreto-legge n. 286/1996;

Vista la delibera del 26 giugno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1996, con la quale questo Comitato, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, ha approvato il programma di cui sopra, demandando all'Amministrazione di settore la puntuale determinazione della quota di mutuo da assegnare a ciascun intervento nell'ambito dell'importo indicato in delibera quale limite massimo all'assegnazione e prevedendo l'utilizzo delle economie realizzate in fase di aggiudicazione dei lavori e delle eventuali altre disponibilità per il finanziamento di un programma integrativo predisposto dalla citata Amministrazione, sentite le regioni interessate, e da sottoporre all'approvazione di questo Comitato;

Vista la nota n. 6791 del 30 ottobre 1997 con la quale il Ministro della pubblica istruzione ha trasmesso, corredato da relazione illustrativa, un piano di interventi ad integrazione e parziale modifica del programma approvato con la richiamata delibera;

Considerato che gli interventi di cui al citato piano vengono finanziati con le risorse resesi disponibili a seguito dell'applicazione dei criteri formulati da questo Comitato ovvero, in caso di modifica, con le risorse destinate all'intervento del quale si propone l'integrale o parziale sostituzione;

Considerato che gli interventi sono localizzati nella medesima, regione nella quale si sono realizzate le relative disponibilità, sì che resta inalterato il riparto dei fondi tra le regioni effettuato con la menzionata delibera;

Preso atto che gli interventi stessi sono stati individuati sulla base delle puntuali proposte formulate dalle regioni competenti, titolari della relativa potestà programmatoria, e confortate dal parere espresso dai sovrintendenti scolastici regionali e dai provveditori agli studi;

Udita la relazione del sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione;

Delibera:

1. Gli importi indicati nella propria delibera del 26 giugno 1996 quali limiti massimi per gli interventi riportati nell'allegato *A*, che forma parte integrante della presente delibera, sono rideterminati nella misura indicata accanto a ciascun intervento e corrispondente a quella quantificata dal Ministero della pubblica istruzione alla stregua dei criteri formulati da questo Comitato nella delibera richiamata.

2. Sono approvate le modifiche al programma di interventi di cui alla citata delibera del 26 giugno 1996 riportate nell'allegato *B*, che forma parte integrante della presente delibera.

3. È approvato il programma integrativo di interventi di cui all'allegato *C* della presente delibera, della quale forma parte integrante; programma che viene finanziato con le risorse disponibili a seguito delle riduzioni di cui all'allegato *A* e, per quanto concerne l'intervento relativo alla regione Sicilia, con le ulteriori risorse conseguenti alla modifica dell'intervento indicato al punto 3.2 dell'allegato *B*.

4. Agli interventi approvati ai sensi dei punti precedenti si applicano le disposizioni di cui ai punti 2-3-4-5 e 6 della più volte menzionata delibera del 26 giugno 1996.

5. Il Ministero della pubblica istruzione riferirà la relazione prevista al punto 8 della delibera del 26 giugno 1996 al programma complessivo di edilizia scolastica finanziato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1996, quale risulta dalle integrazioni e modifiche come sopra apportate al programma originario.

Roma, 18 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 2 marzo 1998
Registro n.1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 312

Allegato A

Programma approvato con delibera 26.6.1996: quantificazione importi assegnati

(in milioni)

INTERVENTO	Importo massimo (delib. 26.6.1996)	Importo assegnato	Differenze Disponibili
1. **Regione Abruzzo** **Provincia di L'Aquila** I.T.I.S. "Majorana" di Avezzano: completamento palestra, officine, direzione e sistemazione esterna	4.500	3.871	629
TOTALE			629
2. **Regione Campania** **Provincia di Caserta** Caserta, scuola media, località Falciano Centurano: costruzione aule speciali e biblioteca	4.939	4.500	439
TOTALE			439
3. **Regione Sicilia** 3.1 **Provincia di Caltanissetta** Caltanissetta, scuola elementare, Via Paladini: completamento	1.000	660	340
3.2 **Provincia di Palermo** Palermo, scuola media – progr. 26 – quart. 16: completamento	6.300	5.250	1.050
TOTALE			1.390

Allegato B

Programma approvato con delibera 26.6.1996: modifiche interventi

(in milioni)

INTERVENTO ORGINARIO	IMPORTO	INTERVENTO SOSTITUTIVO	IMPORTO
1. Regione Molise **Provincia di Isernia** Isernia, scuola media, località San Leucio: completamento	600	Isernia, scuola materna, località San Leucio: completamento	600
2. Regione Puglia **Provincia di Taranto** 2.1 Ginosa, scuola media "Deledda": adeguamento norme 2.2 Ginosa, scuola elementare "Calò": completamento	400 300	Ginosa – scuola elementare "Calò": completamento palestra annessa (mq. 800)	700
3. Regione Sicilia **Provincia di Catania** 3.1 Catania, scuola media, Trappeto Sud: completamento	1.500	Catania, circolo didattico "G. Capponi": adeguamento norme sicurezza e prevenzione incendi (16 aule + palestra)	1.500
3.2 S.Michele di Ganzaria, scuola elementare: completamento	765	S.Michele di Ganzaria, scuola elementare: costruzione palestra (mq. 360)	414

Allegato C

Programma Integrativo

(in milioni)

INTERVENTO	AULE	LIMITE FINANZIAMENTO
1. Regione Abruzzo **Provincia di Teramo** Teramo, liceo scientifico: lavori di ampliamento	15 aule + palestra (mq. 608)	629
2. Regione Campania **2.1 Provincia di Benevento** S.Lorenzello, scuola materna: lavori di ristrutturazione	2 aule + refettorio	139
2.2 Provincia di Napoli Volla: costruzione palestra	palestra (mq. 390)	200
2.3 Provincia di Salerno Sanza, scuola materna: ristrutturazione	3	100
TOTALE		439
3. Regione Sicilia **Provincia di Palermo** Palermo, scuola elementare nel quart. 7 – Noce ex Progr. 38: completamento	20	1.741

98A1977

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1997.

Progetto di sviluppo dell'area Tarantina. (Deliberazione n. 257/97).

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85 ed in particolare l'art. 9 che prevede l'attivazione di mutui, con onere a carico dello Stato, per il potenziamento della base produttiva e della dotazione infrastrutturale nelle aree depresse del territorio nazionale;

Vista la propria deliberazione del 26 giugno 1996 con la quale, nell'aggiornare il protocollo d'intesa stipulato tra il Governo e la regione Puglia il 12 ottobre 1993 per il riassetto dell'area tarantina, sono state previste nuove modalità e tempi di attuazione, dato anche il tempo trascorso la sottoscrizione del predetto protocollo;

Considerato che con tale deliberazione è stato altresì previsto per il raggiungimento delle predette finalità, il finanziamento — entro il limite massimo di lire 2 miliardi posti a carico dei mutui previsti dal predetto art. 9 della legge n. 85/1995 — di un programma di lavoro, da parte della regione Puglia, per la messa a punto di un documento tecnico di indirizzi nonché per la definizione dei progetti concernenti le specifiche azioni di sviluppo da porre in essere nell'area tarantina;

Visto il successivo protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dal presidente della regione Puglia il 16 giugno 1997, che — nell'ambito delle priorità d'intervento e secondo i criteri e gli indirizzi individuati nella citata deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 giugno 1996 — aggiorna ulteriormente il protocollo d'intesa dell'ottobre 1993, prevedendo tra l'altro che la realizzazione delle varie attività e le relative modalità organizzative siano affidate ad un soggetto da individuarsi, a cura della regione Puglia, in una struttura dal riconosciuto ruolo istituzionale ed in possesso delle competenze tecniche, economiche e finanziarie necessarie per la celere realizzazione delle varie iniziative;

Ritenuto di dover provvedere alla copertura degli oneri derivanti da tale affidamento confermando la originaria finalizzazione di spesa, nel limite massimo di lire 2 miliardi, prevista dal punto 1) della propria deliberazione del 26 giugno 1996;

Su proposta del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Ai fini dell'attuazione del protocollo d'intesa Governo - regione Puglia del 16 giugno 1997 indicato in premessa, l'importo massimo di lire 2 miliardi, a carico dei mutui previsti dalla legge n. 85/1995, resta finalizzato alla predisposizione di un apposito documento tecnico di indirizzi ed alla definizione dei progetti concernenti le specifiche azioni di sviluppo da intraprendere nell'area tarantina.

Roma, 18 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 2 marzo 1998
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 311

98A2009

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1997.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, degli interventi finanziari relativi al progetto pilota EUROMED (Protezione civile) per la creazione di un sistema euromediterraneo per la prevenzione, il contenimento ed il controllo delle calamità di origine umana e naturale. (Deliberazione n. 250/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del Comitato interministeriale per la programmazione economica in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284 con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991);

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 1488/96, relativo a misure di accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo;

Vista la nota n. 17440 dell'11 novembre 1997, con la quale la Commissione europea - Direzione generale delle relazioni esterne, comunica l'avvenuta approvazione da parte del Comitato MED del progetto pilota

concernente la creazione di un sistema euromediterraneo per la prevenzione, il contenimento ed il controllo delle calamità di origine umana e naturale, nonché la concessione di un contributo finanziario comunitario ammontante a 1.999.984 Ecu, circa l'80 per cento del costo complessivo del progetto medesimo, cui occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche, per la residua parte del costo complessivo di 499.556 Ecu, valutati in 959 milioni di lire;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987;

Vista la nota dell'onorevole sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile n. ORG/20492/10-1, in data 9 dicembre 1997;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione del progetto pilota EUROMED per la creazione di un sistema euromediterraneo di prevenzione, contenimento e controllo delle catastrofi di origine umana e naturale, è autorizzato in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la protezione civile, un finanziamento pari a 959 milioni di lire, per l'anno 1998, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. Il predetto Fondo, nel limite dell'ammontare sopra indicato, provvede a far affluire le risorse finanziarie allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo la procedura prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste del Dipartimento per la protezione civile.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota nazionale stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la protezione civile, adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al progetto pilota in questione.

5. Il Dipartimento medesimo effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 18 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 27 febbraio 1998
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 306

98A2010

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 25 febbraio 1998.

Disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte delle SIM, delle banche italiane, delle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, delle banche comunitarie ed extracomunitarie, nonché degli agenti di cambio. (Deliberazione n. 11255).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1 e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

Visto, in particolare, l'art. 27, comma 1, del citato decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che prevede che la Consob possa, per le materie di propria competenza, chiedere alle imprese di investimento - per tali intendendosi le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie - e alle banche - per tali intendendosi le banche italiane e quelle comunitarie ed extracomunitarie - la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;

Visto l'art. 61 del decreto legislativo n. 415/1996, che stabilisce che l'art. 27, comma 1, dello stesso decreto si applica agli agenti di cambio;

Visto, altresì, l'art. 12 del decreto legislativo n. 415/1996, che prevede, fra l'altro, che la Consob possa richiedere alle SIM nonché alle società e agli enti che partecipano al loro capitale l'indicazione dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati al loro disposizione;

Ritenuto che sia necessario, ai fini di vigilanza, richiedere alle imprese di investimento, alle banche

nonché agli agenti di cambio la trasmissione periodica di atti e documenti concernenti le modalità di svolgimento dei servizi di investimento e l'organizzazione interna, nonché, limitatamente alle persone giuridiche, la struttura societaria;

Delibera:

Sono adottate le unite disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte delle SIM, delle banche italiane, delle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, delle banche comunitarie ed extracomunitarie, nonché degli agenti di cambio. Tali disposizioni constano di otto articoli.

La presente delibera e le unite disposizioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob.

Roma, 25 febbraio 1998

Il presidente: PADOA-SCHIOPPA

DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DI DATI E NOTIZIE E LA TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI DA PARTE DELLE SIM, DELLE BANCHE ITALIANE, DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO COMUNITARIE ED EXTRACOMUNITARIE, DELLE BANCHE COMUNITARIE ED EXTRACOMUNITARIE, NONCHÉ DEGLI AGENTI DI CAMBIO.

Art. 1.
(Definizioni)

1. Nelle presenti disposizioni l'espressione:

a) «decreto legislativo n. 415/1996» indica il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

b) «servizi di investimento» indica i servizi di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 415/1996, nonché i servizi di cui alla sezione A della tabella allegata allo stesso decreto legislativo n. 415/1996;

c) «SIM» indica le società di intermediazione mobiliare, ivi comprese le società di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996;

d) «banche italiane» indica le banche italiane autorizzate ai sensi dell'art. 6, comma 6, dello decreto legislativo n. 415/1996;

e) «intermediari autorizzati» indica le SIM e le banche italiane;

f) «imprese di investimento comunitarie» indica le imprese, diverse dalle banche, autorizzate a svolgere servizi di investimento, aventi sede legale e direzione generale in un medesimo Stato appartenente all'Unione europea diverso dall'Italia;

g) «banche comunitarie» indica le banche, autorizzate a svolgere servizi di investimento in Italia, aventi sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato appartenente all'Unione europea diverso dall'Italia;

h) «imprese di investimento extracomunitarie» indica le imprese, diverse dalle banche, autorizzate a svolgere servizi di investimento in Italia, aventi sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea;

i) «banche extracomunitarie» indica le banche, autorizzate a svolgere servizi di investimento in Italia, aventi sede legale in uno Stato non appartenente alla Unione europea;

l) «agenti di cambio» indica i soggetti iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 19, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

m) «promotori finanziari» indica le persone fisiche iscritte all'albo di cui all'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996.

Art. 2.
(Intermediari autorizzati)

1. Agli intermediari autorizzati si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati:

a) Segnalazioni periodiche di vigilanza.

Gli intermediari autorizzati inviano le segnalazioni periodiche di vigilanza specificate con riferimento alle singole categorie di soggetti nel manuale operativo di cui all'allegato n. 1.

b) Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato.

Gli intermediari autorizzati inviano il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato (ove tenuti alla redazione dello stesso), unitamente alle rispettive relazioni sulla gestione, alle rispettive relazioni del collegio sindacale, alla relazione di certificazione del bilancio d'esercizio e alla delibera di approvazione del bilancio d'esercizio, entro i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio.

c) Relazione semestrale di cui all'art. 56 del regolamento della Banca d'Italia del 2 luglio 1991.

Le SIM inviano la relazione semestrale di cui all'art. 56 del regolamento della Banca d'Italia del 2 luglio 1991 entro quattro mesi dalla fine del primo semestre.

d) Modificazione dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni, fusione, scissione, acquisto o alienazione di azioni proprie.

Gli intermediari autorizzati trasmettono, in copia conforme all'originale, le deliberazioni adottate e il verbale dell'assemblea entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato sulle proposte che importano modificazione dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni, fusione e scissione societaria, nonché sulle proposte di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.

Non appena sia disponibile, le SIM inviano, in copia conforme all'originale, il decreto di omologazione da parte del Tribunale competente delle deliberazioni assembleari che importano modificazione dell'atto costitutivo, nonché gli atti di fusione e di scissione e i relativi certificati comprovanti le iscrizioni nel registro delle imprese prescritte dall'art. 2504 del codice civile, per gli effetti di cui all'art. 2504-*bis* e 2504-*decies* del codice civile.

e) Rappresentazione grafica dei soggetti che detengono partecipazioni qualificate.

Le SIM inviano una rappresentazione grafica dei soggetti che, alla data di approvazione del bilancio d'esercizio e alla data di trasmissione da parte degli amministratori al collegio sindacale della relazione semestrale di cui all'art. 56 del regolamento della Banca d'Italia del 2 luglio 1991, detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto, con l'indicazione dell'entità delle singole partecipazioni.

La rappresentazione riferita alla data di approvazione del bilancio d'esercizio inviata congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera *b);* la rappresentazione riferita alla data di trasmissione da

parte degli amministratori al collegio sindacale della relazione semestrale è inviata congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera *c)*.

f) Esponenti aziendali.

Le SIM comunicano le variazioni[1] intervenute nella composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nonché le nomine e le sostituzioni dei direttori generali e dei dirigenti cui siano attribuiti poteri di rappresentanza entro trenta giorni dall'accettazione della nomina; comunicano altresì le nomine e le sostituzioni dei responsabili delle funzioni aziendali, ivi inclusa la funzione di controllo interno, entro trenta giorni dalla nomina. A tal fine si avvalgono del modello di cui all'allegato n. 2.

*f.*1) Amministratori.

Le SIM integrano le comunicazioni relative agli amministratori con la trasmissione, in copia conforme all'originale, del verbale della delibera del consiglio di amministrazione di accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità, unitamente ai documenti, in originale, di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, numeri da 1) a 6), del regolamento approvato con delibera n. 10418 del 27 dicembre 1996, presi a base delle valutazioni effettuate[2]. Nel caso di amministratore unico, le SIM integrano le comunicazioni concernenti la relativa nomina con la trasmissione del verbale della delibera del collegio sindacale di accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità, unitamente ai documenti, in originale, di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, numeri da 1) a 6), del regolamento approvato con delibera n. 10418 del 27 dicembre 1996, presi a base delle valutazioni effettuate. Si applica l'art. 7, commi 3 e 5, del regolamento approvato con delibera n. 10418 del 27 dicembre 1996.

Con riguardo alla sussistenza dei requisiti di onorabilità, gli obblighi di trasmissione in esame si applicano anche nel caso di conferma nella carica.

*f.*2) Direttori generali e dirigenti muniti di poteri di rappresentanza.

Le SIM integrano le comunicazioni relative ai direttori generali e ai dirigenti muniti di poteri di rappresentanza con la trasmissione, in copia conforme all'originale, del verbale della delibera del consiglio di amministrazione di accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità, unitamente ai documenti, in originale, di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, numeri da 1) a 6), del regolamento approvato con delibera n. 10418 del 27 dicembre 1996, presi a base delle valutazioni effettuate. Si applica l'art. 7, commi 3 e 5, del regolamento approvato con delibera n. 10418 del 27 dicembre 1996.

*f.*3) Sindaci.

Le SIM integrano le comunicazioni relative ai sindaci con la trasmissione, in copia conforme all'originale, del verbale della delibera del consiglio di amministrazione di accertamento dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili, unitamente alla documentazione di cui all'art. 7, comma 1, lettera *d)*, del regolamento approvato con delibera n. 10418 del 27 dicembre 1996, presa a base delle valutazioni effettuate. Si applica l'art. 7, comma 3, del regolamento approvato con delibera n. 10418 del 27 dicembre 1996.

Gli obblighi di trasmissione in esame si applicano anche nel caso di conferma nella carica.

g) Relazione annuale sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile.

*g.*1) SIM.

Le SIM inviano con cadenza annuale, entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile prevista dal regolamento della Banca d'Italia in materia di organizzazione amministrativa e contabile e di controlli interni, di cui all'art. 25, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 415/1996. Le SIM di nuova costituzione inviano la relazione entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione alla prestazione dei servizi d'investimento.

La relazione non deve essere inviata nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell'anno precedente.

Le SIM di nuova costituzione inviano la relazione entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

*g.*2) Banche italiane.

Le banche italiane inviano con cadenza annuale una relazione sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento.[3]

La relazione inviata congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera *b)*.

La relazione non deve essere inviata nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell'anno precedente.

h) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno.

Gli intermediari autorizzati inviano la relazione riassuntiva concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonché il piano delle verifiche programmate per l'anno successivo, di cui all'art. 26, comma 6, del regolamento Consob n. 10943 del 30 settembre 1997, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno, entro i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio.

i) Relazione semestrale del responsabile della funzione del controllo interno concernente gli esiti dei singoli reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione.

Gli intermediari autorizzati inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione del controllo interno concernente, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'art. 28, comma 4, del regolamento Consob n. 10943 del 30 settembre 1997, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun semestre.

---

(1) Sono altresì comunicate le conferme nella carica di amministratori e sindaci.

(2) L'esame delle posizioni deve essere effettuato per ciascuno degli interessati e con l'astensione dei soggetti di volta in volta interessati.

(3) Con riferimento al servizio di negoziazione per conto proprio e per conto di terzi, la relazione: 1) descrive l'organizzazione delle sale (per funzioni, per prodotto ecc.); 2) indica il numero dei desks esistenti e i mercati nei quali la banca opera.

Con riferimento al servizio di collocamento, la relazione descrive l'articolazione della rete distributiva eventualmente utilizzata nell'offerta fuori sede, indicandone anche la ripartizione per zone geografiche.

Con riferimento al servizio di gestione, la relazione: 1) descrive la ripartizione dei compiti tra gli addetti alla struttura (per cliente, per settore, per mercato ecc.) indicando il grado di autonomia decisionale ad essi attribuito; 2) descrive i sistemi utilizzati per garantire che il servizio venga prestato in modo indipendente, nell'esclusivo interesse degli investitori, e per evitare che gli addetti ad altri servizi possano accedere agli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione; 3) descrive i sistemi utilizzati per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di gestione di portafogli previste dalla normativa e delle istruzioni impartite dai clienti; 4) indica se all'unità sono attribuiti compiti in materia di scelta delle strategie di investimento dei portafogli e di scelta dei titoli da immettere nella gestione; 5) in caso di risposta negativa al quesito sub 4) indica l'unità ammistrativa cui sono attribuiti i compiti in questione; 6) in caso di delega della gestione a soggetti esterni, indica l'ampiezza della delega e la natura dei compiti delegati; 7) indica i compiti attribuiti alle strutture di contatto con la clientela.

Con riferimento al servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la relazione: 1) descrive le modalità di reperimento degli ordini (strutture di contatto presso le dipendenze, rete di promotori ecc.); 2) le procedure seguite per l'esecuzione degli stessi (trasmissione a intermediari negoziatori di gruppo ecc.).

l) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari.

Gli intermediari autorizzati comunicano senza indugio alle competenti Commissioni regionali e provinciali di cui all'art. 23, comma 6, del decreto legislativo n. 415/1996 il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.

m) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari.

Gli intermediari autorizzati trasmettono alle competenti Commissioni regionali e provinciali di cui all'art. 23, comma 6, del decreto legislativo n. 415/1996, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

n) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari.

Gli intermediari autorizzati comunicano immediatamente alle competenti Commissioni regionali e provinciali di cui all'art. 23, comma 6, del decreto legislativo n. 415/1996 i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.

o) Elenco degli strumenti e dei servizi offerti fuori sede.

Gli intermediari autorizzati che svolgono l'attività di offerta fuori sede di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 415/1996 comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco degli strumenti finanziari, dei servizi prestati da altri intermediari autorizzati, nonché dei prodotti e dei servizi di terzi diversi dai precedenti, offerti fuori sede, con indicazione per ciascuno strumento, servizio o prodotto dell'ammontare della raccolta (tale indicazione non dovuta per i c.d. «prodotti di erogazione», quali carte di credito, mutui, finanziamenti, contratti di leasing e di factoring, contratti bancari di deposito in conto corrente, né per i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini di altri intermediari autorizzati).

p) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento.

Le SIM comunicano immediatamente l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento ai sensi dell'art. 13 del regolamento approvato con delibera n. 10418 del 27 dicembre 1996,.

Le banche italiane comunicano immediatamente l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento.

Art. 3.
(Agenti di cambio)

1) Gli agenti di cambio inviano entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione concernente l'organizzazione e le procedure interne adottate ai sensi dell'art. 33, comma 2, del regolamento Consob n. 10943 del 30 settembre 1997 in essere al 31 dicembre precedente. La relazione contiene altresì l'organigramma dello studio alla medesima data, con l'indicazione nominativa dei dipendenti e dei collaboratori; e descrive l'attività di controllo interno svolta nell'anno solare precedente.

2) Agli agenti di cambio si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, lettere *l), m)* e *n)*. Essi comunicano immediatamente l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei servizi di investimento.

3) Gli agenti di cambio rimangono soggetti agli obblighi di inoltro delle segnalazioni periodiche di vigilanza previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 4.
(Imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia mediante succursali)

1) Alle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e alle banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, lettere *g*.2) (con riferimento alle procedure di svolgimento dei servizi di investimento delle succursali in Italia), *h)* (con riferimento alle verifiche presso le succursali in Italia), *i)* (con riferimento ai reclami ricevuti dalle succursali in Italia), *l), m)* e *n)*; alle imprese di investimento extracomunitarie si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 2, lettera *o)*.

2) Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie comunicano altresì tempestivamente le nomine e le sostituzioni dei dirigenti e dei responsabili delle funzioni aziendali, ivi inclusa la funzione di controllo interno, delle succursali in Italia, le variazioni del recapito in Italia ove possono essere indirizzate richieste di documenti, nonché l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento da parte delle succursali in Italia. Le imprese di investimento extracomunitarie integrano le comunicazioni relative alle nomine e alle sostituzioni dei responsabili delle succursali in Italia e comunque dei dirigenti muniti di poteri di rappresentanza nelle stesse succursali con i documenti idonei a comprovare la sussistenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui all'art. 15, comma 2, lettera *c)*, del regolamento approvato con delibera n. 10418 del 27 dicembre 1996. Si applica l'art. 7, comma 3, del regolamento approvato con delibera n. 10418 del 27 dicembre 1996.

3) Alle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e alle banche comunitarie che prestano servizi di investimento in Italia mediante succursali si applicano le disposizioni relative alle segnalazioni periodiche di vigilanza specificate per le singole categorie di tali soggetti nell'allegato manuale operativo. Gli obblighi di segnalazione si riferiscono esclusivamente ai servizi di investimento prestati in Italia mediante succursali.

Art. 5.
(Imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali)

1) Alle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e alle banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, lettere *l), m)* e *n)*; alle imprese di investimento extracomunitarie si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 2, lettera *o)*.

2) Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie comunicano altresì tempestivamente l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione in Italia dei singoli servizi di investimento.

3) Alle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali si applicano le disposizioni relative alle segnalazioni periodiche di vigilanza specificate per le singole categorie di tali soggetti nell'allegato manuale operativo. Gli obblighi di segnalazione si riferiscono esclusivamente ai servizi di investimento prestati in Italia.

Art. 6.
(Invio delle comunicazioni)

1) Le comunicazioni alla Consob previste dalle presenti disposizioni, escluse le segnalazioni di vigilanza di cui all'art. 2, lettera *a)*, sono inviate su carta, in unico esemplare, alla sede secondaria operativa di Milano (via della Posta, 8 - C.A.P. 20123).

Art. 7.
(Disposizioni transitorie)

1) Le SIM comunicano i dati relativi agli amministratori, ai sindaci, ai direttori generali, ai dirigenti cui siano attribuiti poteri di rappresentanza e ai responsabili delle funzioni aziendali, ivi inclusa la funzione di controllo interno, in carica alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, avvalendosi del modello di cui all'allegato n. 2, entro il 30 aprile 1998.

2) Le SIM gi autorizzate alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni inviano la relazione sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile di cui all'art. 2, lettera *g*.1), entro il 31 marzo 1998.

3) Le banche italiane inviano la prima relazione sulle procedure di svolgimento dei servizi di investimento di cui all'art. 2, lettera *g*.2), entro il 30 giugno 1998.

Art. 8.
(Entrata in vigore)

1) Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Da tale data sono abrogate le disposizioni della delibera n. 5389 del 2 luglio 1991 concernenti le segnalazioni di vigilanza e cessano gli effetti delle comunicazioni n. DI/MI/95002052 del 10 marzo 1995, n. DI/RM/95005093 del 15 giugno 1995 e n. DI/RM/96009927 del 6 novembre 1996.

ALLEGATO 1

MANUALE OPERATIVO

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi
(Versione 5.0)

Capitolo 1
OBBLIGHI E TERMINI DI SEGNALAZIONE

1) Contenuto delle segnalazioni.

Per quanto riguarda gli schemi e le regole di compilazione delle segnalazioni di vigilanza, si precisa che:

le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie si attengono alla Circolare n. 148/1991 (e successivi aggiornamenti) della Banca d'Italia;

le banche italiane e le banche comunitarie che prestano servizi di investimento in Italia mediante succursali si attengono alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia sulla comunicazione delle informazioni statistiche, relative all'attività di intermediazione mobiliare, integrate nella «Matrice dei conti».

2) Obblighi di segnalazione.

Gli obblighi di segnalazione sono differenziati a seconda della categoria di appartenenza degli intermediari.

A) Le SIM inviano:

la Sezione I (Dati patrimoniali), con periodicità trimestrale;

la Sezione II (Dati economici), con periodicità semestrale;

la Sezione VI (Informazioni sulle attività esercitate), con periodicità trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo;

la Sezione VII (Segnalazioni statistiche), con periodicità trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo[1].

B) Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia mediante succursali inviano, con esclusivo riferimento ai servizi prestati in Italia:

la Sezione II (Dati economici), con periodicità semestrale;

la Sezione VI (Informazioni sulle attività esercitate), con periodicità trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo;

la Sezione VII (Segnalazioni statistiche), con periodicità trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo.[2]

C) Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali inviano, con esclusivo riferimento all'attività svolta in Italia:

la Sezione VI (Informazioni sulle attività esercitate), con periodicità trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo;

la Sezione VII (Segnalazioni statistiche), con periodicità trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo[3].

D) Con riferimento ai servizi di investimento prestati dalle banche italiane, la Consob acquisisce dalla Banca d'Italia le informazioni statistiche integrate nella «Matrice dei conti».

E) Con riferimento ai servizi di investimento prestati in Italia dalle banche comunitarie ed extracomunitarie mediante succursali, la Consob acquisisce dalla Banca d'Italia le informazioni statistiche integrate nella «Matrice dei conti».

F) La Consob si riserva di definire le informazioni statistiche relative ai servizi di investimento prestati in Italia dalle banche comunitarie ed extracomunitarie senza stabilimento di succursali.

L'obbligo di invio delle segnalazioni sorge nel mese in cui il soggetto inizia a prestare almeno uno dei servizi di investimento.

3) Termini di trasmissione alla Consob delle segnalazioni.

I termini entro cui devono pervenire le segnalazioni sono i seguenti:

Data/periodo di riferimento della segnalazione —	Termine ultimo di ricezione —
Sezione I (Dati patrimoniali):	
31 marzo	25 aprile
30 giugno	25 luglio
30 settembre	25 ottobre
31 dicembre	25 febbraio dell'anno successivo

(1) Le SIM che prestano esclusivamente il servizio di ricezione e trasmissione di ordini non iviano la Sezione VII.

(2) Le imprese di investimento che prestano esclusivamente il servizio di ricezione e trasmissione di ordini non iviano la Sezione VII.

(3) Le imprese di investimento che prestano esclusivamente il servizio di ricezione e trasmissione di ordini non inviano la Sezione VII;

Data/periodo di riferimento della segnalazione —	Termine ultimo di ricezione —
Sezione II (Dati economici):	
semestre dal 1° gennaio al 30 giugno	25 luglio
esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre	25 febbraio dell'anno successivo
Sezione VI (Informazioni sulle attività esercitate) e Sezione VII (Segnalazioni statistiche):	
mesi di gennaio, febbraio e marzo	25 aprile
mesi di aprile, maggio e giugno	25 luglio
mesi di luglio, agosto e settembre	25 ottobre
mesi di ottobre, novembre e dicembre	25 gennaio dell'anno successivo

---

Al fine di consentire la predisposizione delle procedure amministrative ed informatiche necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione periodica di cui sopra, si forniscono nel capitolo 2 indicazioni circa le modalità tecnico-operative per l'acquisizione, il controllo e l'inoltro dei dati di vigilanza alla Consob.

I soggetti che, per accertate cause di forza maggiore, non siano in grado di assicurare il rispetto dei termini suindicati sono tenuti a richiedere la relativa autorizzazione di proroga alla Consob.

Le richieste, utili per consentire alla Consob la valutazione dello stato di difficoltà in cui versa il soggetto segnalante, devono essere inoltrate con la massima tempestività ed accompagnate dalla necessaria documentazione giustificativa. Nella richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, il soggetto deve comunicare le azioni intraprese per rimuovere gli ostacoli e la data in cui provvederà a far avere le segnalazioni alla Consob.

In caso di persistenza di difficoltà tali da non consentire il rispetto del termine previsto, il soggetto è tenuto a riproporre la richiesta fornendo nuove valutazioni sui tempi di invio.

Capitolo 2

MODALITÀ TECNICO-OPERATIVE PER L'ACQUISIZIONE, IL CONTROLLO E L'INOLTRO DEI DATI ALLA CONSOB

1) Acquisizione dei dati.

Al fine di facilitare la predisposizione dei dati oggetto delle segnalazioni di vigilanza secondo le specifiche tecniche contenute nel presente manuale operativo, stato predisposto un programma di data entry facilitato e controllato, in formato eseguibile su piattaforma personal computer Intel con sistema operativo Ms-Dos versione 3.30 o successive, dotato di hard disk, floppy 3 1/2" e schermo possibilmente colore.

Il programma in grado di acquisire, per le segnalazioni di competenza della Consob, tutte le informazioni richieste nelle segnalazioni di cui al presente manuale e sar mantenuto aggiornato in relazione alle variazioni che dovessero essere apportate successivamente.

In alternativa alla digitazione dei dati attraverso l'uso del programma di data entry, l'intermediario potrà predisporre i dati stessi con opportune procedure informatiche realizzate in proprio, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui al presente manuale operativo. Le modalità di registrazione delle informazioni nonché le specifiche tecniche per l'inoltro delle stesse sono riportate nell'allegato n. 1. Tale modalità di predisposizione dei dati la sola prevista per le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie.

2) Controllo dei dati.

Al fine di limitare il più possibile errori formali nelle segnalazioni e, conseguentemente, l'invio di successive rettifiche, il soggetto segnalante, prima dell'invio dei dati alla Consob, tenuto a sottoporre i dati acquisiti con le modalità di cui al precedente punto 1) ad un controllo standardizzato tramite l'apposito programma di diagnostica.

3) Invio dei dati alla Consob.

Le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia mediante succursali inviano le segnalazioni direttamente alla Consob per via telematica, tramite rete pubblica Itapac, ovvero, in alternativa, delegando apposito centro di servizio. A tali soggetti non consentito, neppure in via transitoria né a fronte di esigenze eccezionali, procedere all'inoltro dei dati di vigilanza mediante supporto magnetico (dischetto o nastro) o cartaceo. Resta peraltro inteso che i centri di servizio potranno inviare i dati su nastro magnetico.

Si precisa altresì che l'inoltro dei dati non deve essere accompagnato da alcun invio di documentazione cartacea, né per quanto attiene ai dati stessi né alla certificazione rilasciata dal programma di diagnostica. Quest'ultima certificazione, debitamente firmata dal legale rappresentante, dovr essere archiviata presso l'ente segnalante.

Tuttavia, l'invio di segnalazioni sostitutive deve essere contestualmente comunicato alla Consob via fax al n. 02/89010696 (destinatario: CONSOB - Divisione intermediari - Ufficio vigilanza e Albo intermediari).

Per quanto concerne l'attivazione del «servizio di trasmissione dati su rete commutata e/o accesso ad Itapac X28C», la relativa richiesta dovrà essere indirizzata alla TELECOM. La connessione da richiedere necessita di una velocità pari a 1200 o 2400 bps.

Per la trasmissione dei dati per via telematica la Consob ha reso disponibile un apposito programma, eseguibile in architettura personal computer, denominato TELERACCOLTA. Tale programma sarà inviato dalla Consob su specifica richiesta del soggetto interessato, redatta secondo lo schema riportato in allegato n. 2.

Qualora invece l'intermediario autorizzato intenda avvalersi di un centro di servizio per la trasmissione dei dati, l'intermediario stesso dovrà inviare alla Consob, oltre alla richiesta di TELERACCOLTA di cui allo schema allegato n. 2, lo schema di delega riportato in allegato n. 3, completato in ogni sua parte e sottoscritto da un responsabile della Società.

Si precisa peraltro che anche in caso di inoltro tramite centro di servizio la responsabilità per l'affidabilità delle informazioni fornite e per l'osservanza degli adempimenti previsti rimane a carico dell'intermediario delegante.

In caso di difficoltà nell'inoltro dei dati dovute a problemi tecnici relativi al programma TELERACCOLTA l'intermediario autorizzato tenuto a far pervenire tempestivamente un messaggio via fax al numero 06/8477477, contenente le seguenti informazioni:

1) destinatario fax: CONSOB - procedura TELERACCOLTA - problemi tecnici;

2) mittente fax: denominazione sociale;

3) nome e recapito telefonico dell'addetto della società da contattare;

4) sommaria descrizione del problema;

5) indicazione se si tratta di un primo invio ovvero è già stata utilizzata con successo la procedura;

6) tipo di collegamento ad Itapac (se linea X28 dedicata o linea X28 commutata);

7) stampa dei files tr.log e tr.bat (si trovano nella directory di installazione della TELERACCOLTA, generalmente nella directory tr).

Solo a seguito dell'invio delle suddette informazioni potranno essere esaminati gli eventuali problemi tecnici intercorsi.

Nel caso in cui le difficoltà nell'invio delle segnalazioni derivino da problemi nella procedura di inserimento dei dati, l'intermediario autorizzato dovrà inviare tempestivamente al suddetto numero un messaggio via fax contenente le seguenti informazioni:

1) destinatario fax: CONSOB - procedura TELERACCOLTA - problemi DATA ENTRY;

2) mittente fax: denominazione sociale;

3) nome e recapito telefonico dell'addetto della società da contattare;

4) sommaria descrizione del problema.

Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali inviano le segnalazioni alla Consob mediante supporto magnetico floppy disk da 3.1/2" formattato a 1.44 MB. A tali soggetti non consentito, neppure in via transitoria né a fronte di esigenze eccezionali, procedere all'inoltro dei dati di vigilanza mediante supporto cartaceo.

I supporti magnetici floppy disk sono inviati al seguente indirizzo: CONSOB - Divisione intermediari - Ufficio vigilanza e Albo intermediari - via della Posta, 8 - 20123 Milano - Italia.

Non è previsto l'invio diretto alla Consob di alcuna segnalazione di vigilanza da parte delle banche italiane, delle banche comunitarie e delle banche extracomunitarie.

Capitolo 3

SISTEMA DELLE CODIFICHE

Il trattamento elettronico delle informazioni ha richiesto l'approntamento di un sistema di codifiche da utilizzare nella trasmissione dei dati. Le relative istruzioni sono contenute nella Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (e successivi aggiornamenti) della Banca d'Italia.

Capitolo 4

COMUNICAZIONE DI ERRORI E/O DI ANOMALIE SUI DATI

Nei casi in cui le segnalazioni di vigilanza trasmesse siano inficiate da errori e/o da anomalie sui dati, richiesto un nuovo invio delle complete basi informative interessate dagli errori e/o dalle anomalie debitamente corrette.

ALLEGATO N. 1 AL MANUALE OPERATIVO

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEI DATI

1 - Trasmissione dei dati.

I dati debbono essere registrati in formato carattere secondo la codifica ASCII.

I record debbono essere registrati con chiave unica ed ascendente, ove la chiave data dalle posizioni da 1 a 14 e da 30 a 80.

Ogni file deve avere la seguente denominazione:

«AYXCCCCC - ZZZ», dove:

«A» è fisso;

«Y» rappresenta l'ultima cifra dell'anno della data di riferimento;

«X» rappresenta il mese della data di riferimento, espresso secondo i seguenti valori:

A = gennaio

B = febbraio

C = marzo

D = aprile

E = maggio

H = giugno

L = luglio

M = agosto

P = settembre

R = ottobre

S = novembre

T = dicembre

«CCCCC» rappresenta il codice dell'intermediario autorizzato senza carattere di controllo, allineato a destra e riempito di zeri a sinistra;

«ZZZ» contiene l'indicazione della tipologia dei dati registrati secondo la seguente codifica:

IMT = attività di intermediazione mobiliare - segnalazioni di vigilanza: Sez. 1-2;

IMU = attività di intermediazione mobiliare - segnalazioni di vigilanza: Sez. 6-7.

Le specifiche concernenti i tracciati record sono riportate nel successivo paragrafo 2.

2 - Specifiche tecniche inerenti il file delle informazioni.

Il file strutturato nei seguenti tre tipi di record:

2.1 - Record «testa»:

pos.	nome campo	pic.	lng.	descrizione	dominio
1-2	CODREC	9	002	codice record	01
3-8	CODAZI	9	006	codice intermediario segnalante	codice intermediario completo di cod. controllo
9 - 16	DATCON	9	008	data di riferimento delle segnalazioni	AAAAMMGG
17	TIPBAINF	X	001	base informativa	T=Attivita int. mobiliare; Segnalazioni di vigilanza sez. I-II; U=Attività int. mobiliare; Segnalazioni di vigilanza sez. VI-VII;
18-19	NUMINV	9	002	numero invio	da 01 a 99
20-27	DATGEN	9	008	data generazione nastro	AAAAMMGG
28-43	CODFIS	X	016	codice fiscale intermediario autorizzato riempito di zeri sulla sinistra	codice fiscale allineato a destra e
44-80	FILLER	X	37	non usato	tutti zeri.

N.B.:

Per la configurazione e la lunghezza dei campi stata usata la sintassi COBOL;

I campi devono essere registrati nella forma carattere;

Il campo definito «NUMINV» un progressivo nell'ambito della data di riferimento. Esso contiene il valore 01 in occasione del primo invio; 02, 03, etc. per ogni successivo invio. In questa ultima ipotesi, necessario che vengano riprodotta per intero la base informativa. Infatti il nuovo supporto sostituisce interamente l'invio precedente.

2.2 - Record «movimento»:

pos.	nome campo	pic.	lng.	descrizione	dominio
1-2	CODREC	9	002	codice record	03
3-7	VOCE	9	005	voce	v. istruzioni B. d'Italia
8-9	SOTVOC	9	002	sottovoce	v. istruzioni B. d'Italia
10	RESI	9	001	residenza	1 o 2
11	DIVI	9	001	divisa	1 o 2
12	DURATA	9	001	durata	0 (non richiesto)
13-14	FILLER	X	002	non usato	00
15-29	IMPO	9	015	importo	
30-80	ZONCON	X	051	zona di controparte	

Il campo «IMPO» deve essere registrato nella forma «signed». Gli importi positivi devono essere segnalati ponendo a «3» il semibyte di zonatura dell'ultima cifra a destra per importi positivi. Gli importi negativi, ove previsti, devono essere segnalati ponendo tale semibyte a «7».

La zona di controparte (campo ZONCON) contiene gli elementi di dettaglio richiesti nelle diverse tipologie di rilevazioni in funzione della forma tecnica e pertanto può comportare strutture diversificate di informazioni, di cui si forniscono successivamente alcune esemplificazioni.

I parametri di disaggregazione previsti dalle forme tecniche vanno caratterizzati con codici identificativi i cui valori sono contenuti nella Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (e successivi aggiornamenti) della Banca d'Italia.

In proposito, si precisa che sotto il profilo informativo ogni parametro può identificare entità diverse (ad es. categoria titoli, valuta, etc.) che devono essere contraddistinte con codici «campo» specifici.

Si precisa, inoltre, che qualora il valore di un parametro sia registrato in campi di lunghezza superiore a quella del valore stesso, il dato deve essere registrato accostandolo a destra del campo di arrivo e completando con «zeri» la zona eccedente; tale modalità di registrazione va gestita sia per i campi definiti numerici sia per quelli definiti alfanumerici.

La parte non utilizzata del campo ZONCON deve contenere il carattere 0 (zero) espanso per la lunghezza residua.

2.3 - Record di «coda»:

pos.	nome campo	pic.	lng.	descrizione	dominio
1-2	CODREC	9	002	codice record	09
3-8	CODAZI	9	006	codice intermediario segnalante	codice intermediario completo di cod. controllo
9-16	DATCON	9	008	data contabile di riferimento	AAAAMMGG
17	TIPBAINF	X	001	base informativa	per la codifica vedi campo corrispondente del record di testa
18-19	NUMINV	9	002	numero invio	da 01 a 99
20-28	NUMREDAT	9	009	numero record di tipo 03 componenti il file	da 01 a 999999999
29-80	FILLER	X	052	non usato	tutti zeri

3 - Modalità di registrazione della zona di controparte (campo ZONCON).

Il campo ZONCON destinato a contenere i parametri di disaggregazione previsti dalla base informativa; pertanto, come già illustrato in precedenza, il contenuto variabile in funzione della forma tecnica di riferimento.

Nell'ambito della rilevazione concernente le «attività di intermediazione mobiliare» possono essere identificate numerose combinazioni di dettagli informativi che influenzano il riempimento della zona in oggetto. Al riguardo si elencano alcune tipologie a titolo esemplificativo:

a) assenza di dettaglio informativo (voce 44008 02).

```
0_______________________zeri_______________________0
1------------------------------------------------- 1
30                                                80
```

b) presenza del solo dettaglio informativo «vita residua» (voce 44004 02).

```
  040        valore  0___________zeri_________0
1-------1------------1----------------------------1
30     32 33        35 36                        80
```

c) presenza dei dettagli informativi «categoria valore mobiliare» e «categoria emittente» (voce 44072 04).

```
   551       valore      555      valore  0____zeri_____0
1-------1-----------1---------1--------1-----------------1
30     32 33       39 40     42 43    45 46             80
```

d) presenza dei dettagli informativi: «categoria valore mobiliare», «categoria emittente», «controparte» (voce 44070 02).

```
   551      valore    555      valore   559   valore    zeri
1------1---------1-------1--------1-----1--------1------1
30    32 33     39 40   42 43    45 46 48 49    51 52  80
```

4 - Codici di identificazione dei campi:

Cod.	Descrizione	Lunghezza
040	Vita residua	3
551	Categoria valori mobiliari	7
552	Indicatore quotazione	3
554	Mercati di negoziazione	3
555	Categoria emittente	3
558	Tipologia operazioni	2
559	Categoria controparte	3

ALLEGATO N. 2 AL MANUALE OPERATIVO

FAC-SIMILE DI RICHIESTA

Spett.le CONSOB
Via Isonzo, 19/D
00198 ROMA

Oggetto: Richiesta di programma per la trasmissione delle segnalazioni periodiche di vigilanza degli intermediari mobiliari (TELE-RACCOLTA).

La scrivente Società richiede con la presente il programma in oggetto.

Per eventuali comunicazioni inerenti alla procedura di trasmissione delle segnalazioni potrà essere contattato il sig.
o, in sua assenza, il sig. .... (tel.: ....../...........................).

Sottoscrizione di un rappresentante legale della Società.

ALLEGATO N. 3 AL MANUALE OPERATIVO

FAC-SIMILE DI DELEGA

Spett.le CONSOB
Via Isonzo, 19/D
00198 ROMA

Oggetto: Trasmissione delle segnalazioni periodiche di vigilanz degli intermediari mobiliari tramite Centro di Servizio.

Ai fini della trasmissione a codesta Commissione delle segnal zioni periodiche di vigilanza, la scrivente Società comunica che, decorrere dal .... si avvarrà del Cent di Servizio.........................

Resta comunque ferma la esclusiva responsabilità della scriven Società per quanto attiene alla verità e al corretto invio entro i termi prescritti delle segnalazioni medesime.

Resta inoltre inteso che, ove per qualsivoglia motivo non fos possibile far pervenire a codesta Commissione le segnalazioni in qu stione con le modalità di cui sopra, la scrivente Società provvede altrimenti all'adempimento dei propri obblighi di segnalazione peri dica alle condizioni e nei termini prescritti.

Per eventuali comunicazioni inerenti alla procedura di t smissione delle segnalazioni potrà essere contattato il sig. .... o, in sua assenza, il sig. .... (tel.: ....../.........................

Sottoscrizione di un rappresentante della società.

ALLEGATO 2

ESPONENTI AZIENDALI			
SOCIETA':			
PRESIDENTE DEL C.D.A.	□	SINDACO EFFETTIVO	□
AMMINISTRATORE DELEGATO	□	SINDACO SUPPLENTE	□
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE	□		
AMMINISTRATORE UNICO	□		
DIRETTORE GENERALE	□	DIRIGENTE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA	□
RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI ______________	□	AGENTE DI CAMBIO	□

COGNOME:		
NOME:		
CODICE FISCALE:		
COMUNE DI NASCITA:		PR:
DATA DI NASCITA:		
DOMICILIO[1]:		
COMUNE DI RESIDENZA:	CAP:	PR:
DATA INIZIO CARICA:		
DATA FINE CARICA:		

1) Deve essere indicato l'indirizzo, con la specificazione del comune, completata dal C.A.P. e dalla provincia di appartenenza, se diverso da quello di residenza.

98A1984

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992 recante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario del corso di diploma in informatica;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997, ove e stabilito che gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea siano disciplinati dagli atenei in conformità a criteri generali determinati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con uno o più decreti;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, datato 5 agosto 1997, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997, «sono autorizzate — in via generale — le modifiche all'ordinamento didattico proposte per l'adeguamento di corsi esistenti alle relative tabelle»;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all 'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel n. 183 supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'articolo 423 (Titolo XXIII) relativo al corso di diploma universitario in informatica — è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INFORMATICA

Art. 423. — Il corso di diploma in informatica ha lo scopo di fornire le conoscenze dei metodi e delle tecniche per lo sviluppo dei sistemi e delle applicazioni informatiche, insieme alla cultura di base necessaria al diplomato per adeguarsi alla evoluzione della disciplina.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

L'articolazione del corso di diploma, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutoraggio, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

In attesa della entrata in vigore del regolamento didattico di ateneo le funzioni delle strutture didattiche per gli adempimenti di cui al comma precedente in relazione al diploma in informatica sono esercitate dai consigli di facoltà che deliberano su proposta del consiglio di corso di diploma.

La durata del corso di diploma è di tre anni. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unità didattiche. Ogni unità didattica comprende circa 60 ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno 12 settimane di effettiva attività didattica.

Per l'ammissione all'esame di diploma è necessario aver superato le prove di valutazione relative a tutti gli insegnamenti obbligatori quelle di ulteriori insegnamenti complementari per complessive 26 unità didattiche. Questo computo include le quattro unità didattiche corrispondenti ai corsi di laboratorio.

Il corso di diploma è organizzato in un biennio propedeutico ed in un ulteriore anno di applicazione.

Nel biennio propedeutico sono impartiti insegnamenti per complessive 20 unità didattiche delle quali 18 sono riservate a corsi obbligatori per tutti gli studenti. I corsi obbligatori comprendono almeno due corsi di laboratorio di informatica per complessive 4 unità didattiche. Ciascuno dei due corsi è coordinato con un insegnamento dell'area disciplinare dell'informatica. La prova d'esame di ogni laboratorio è quella dell'insegnamento coordinato sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio del corso di diploma e danno luogo ad un unico voto. Per un efficace svolgimento delle attività sperimentali, viene assi-

curato un rapporto ordinariamente non superiore a cento tra il numero di studenti che frequentano i corsi di laboratorio e il numero dei docenti di questi corsi.

Le altre quattordici unità obbligatorie sono ripartite come segue: Area dell'informatica (tabella *A*): 8 unità. Area della matematica (tabella *B*): 6 unità. All'interno dell'area matematica due unità didattiche debbono essere dedicate all'insegnanento del calcolo differenziale ed integrale e due unità didattiche debbono essere dedicate all'insegnamento dei fondamenti della matematica discreta. Inoltre, una unità didattica deve essere dedicata all'insegnamento dei metodi del calcolo numerico ed una unità didattica deve essere dedicata all'insegnamento dei fondamenti del calcolo delle probabilità e della statistica matematica.

Le ulteriori due unità didattiche sono riservate a uno o due corsi d'insegnamento complementare e sono preferibilmente rivolte all'allargamento della base culturale nelle aree della matematica (tabella *B*) e della fisica ed elettronica (tabella *C*).

I corsi tra i quali possono essere scelti gli insegnamenti complementari sono determinati annualmente dalla struttura didattica competente.

Nell'anno di applicazione sono impartiti insegnamenti per complessive 6 unità didattiche, delle quali 4 sono riservate a corsi obbligatori per tutti gli studenti nell'area informatica (tabella *A*).

La scelta degli insegnamenti complementari viene effettuata dallo studente all'atto della sua iscrizione al secondo anno.

Gli insegnamenti complementari sono scelti dallo studente in gruppi, indicati annualmente dalle strutture didattiche, comprendenti insegnamenti attivati dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nelle aree disciplinari del diploma in informatica e tra gli insegnamenti attivati per il corso di laurea in informatica; essi possono anche essere scelti tra altri insegnamenti impartiti nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali o in altre facoltà, secondo piani di studio approvati individualmente.

Per conseguire il diploma lo studente dovrà discutere, di fronte ad una commissione nominata secondo modalità stabilite dalla struttura didattica competente, un progetto svolto sotto la guida di un relatore. Questo progetto può essere svolto nell'ambito di periodi di addestramento presso aziende secondo modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Ai fini del proseguimento degli studi e del riconoscimento previsto dal terzo comma dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono considerati affini: il corso di laurea in informatica; il corso di laurea in fisica; tutti i corsi della facoltà di ingegneria. Le strutture didattiche componenti provvedono ai riconoscimenti ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutando anche i programmi effettivamente svolti. Sono comunque riconoscibili ai fini del conseguimento del diploma i seguenti insegnamenti del biennio propedeutico al corso di laurea in informatica; tutti gli insegnamenti dell'area informatica del biennio propedeutico, due unità corrispondenti all'insegnamento dei fondamenti della matematica discreta e due unità corrispondenti agli insegnamenti del calcolo differenziale ed integrale.

Aree disciplinari relative al diploma in informatica

TABELLA *A*

Area informatica: (K05B):
- algoritmi e strutture dati
- architettura degli elaboratori
- basi di dati e sistemi informativi
- fondamenti dell'informatica
- informatica applicata
- informatica generale
- informatica teorica
- ingegneria del software
- intelligenza artificiale
- interazione uomo-macchina
- laboratorio di informatica
- linguaggi di programmazione
- metodi formali dell'informatica
- programmazione
- sistemi di elaborazione dell'informazione
- sistemi operativi

TABELLA *B*

Area della matematica:
- algebra (A01B)
- algebra computazionale (A01B)
- analisi matematica (A02A)
- equazioni differenziali (A02A)
- analisi numerica (A04A)
- calcolo delle probabilità (A02B)
- calcolo delle probabilità e statistica matematica (A02B)
- calcolo numerico (A04A)
- geometria (A01C)
- geometria combinatoria (A01C)
- logica matematica (A01A)
- matematica computazionale (A04A)
- matematica discreta (A01B - A01C)
- metodi di approssimazione (A04A)
- ricerca operativa (A04B)

TABELLA *C*

Area della fisica ed elettronica:
- fisica (B01B)
- fisica generale (B01A)
- elettronica (K01X)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 9 ottobre 1997

Il rettore: COSSU

98A1981

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 modificato con decreti ministeriali 14 febbraio 1996, 3 luglio 1996 e 31 luglio 1996 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto il decreto, rettorale del 14 febbraio 1990 riguardante la istituzione della scuola di specializzazione in scienze delle autonomie costituzionali;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi in data 23 ottobre 1997 e 24 ottobre 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Art .1.

Nel Titolo XX - Facoltà di Medicina e chirurgia - Scuole di specializzazione, nell'art. 210, contenente l'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è inserita la scuola di specializzazione in radioterapia.

Art. 2.

Nell'art. 225 contenente le «Norme comuni alle scuole di specializzazione» sono inserite le seguenti scuole:

allergologia ed immunologia clinica;

medicina interna II;

radioterapia.

Art. 3.

Gli articoli dal 222 al 229 (allergologia ed immunologia clinica), dal 285 al 292 (medicina interna II) sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento delle scuole di specializzazione in allergologia ed immunologia clinica e medicina interna II; dopo l'art. 338 è inserito il nuovo articolo 339 relativo alla scuola di specializzazione in radioterapia, con il conseguente spostamento degli articoli successivi:

«Art. 222. (*Scuola di specializzazione in allergologia ed immunologia clinica).* — 1. La scuola di specializzazione in allergologia ed immunologia clinica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie immunologiche e allergiche.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in allergologia ed immunologia clinica.

4. Il corso ha la durata di quattro anni.

5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari, e quelle del Servizio sanitario nazionale, individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è presso il dipartimento di clinica medica, immunologia e malattie infettive della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari.

6. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di sette per anno, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui al punto 5.»

Tabella A — AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A1) *Area disciplinare di fisiopatologia generale.*

Obiettivo: ampliare e approfondire le conoscenze fondamentali relative all'ontogenesi ed all'organizzazione strutturale del sistema immunitario, al suo funzionamento; conoscere i meccanismi del controllo genetico della risposta immunitaria, i meccanismi immunologici di lesione e di riparazione tessutale e le possibili correlazioni con la patologia allergica e immunologica.

Settori: E04B Biologia molecolare, F04A Patologia generale, F07A Medicina interna.

A2) *Area disciplinare di immunopatologia.*

Obiettivo: conoscere le alterazioni fondamentali degli organi linfoidi, le alterazioni funzionali e i meccanismi di controllo del sistema immunitario, nonché le cause determinanti, il substrato immunogenetico e le lesioni ad essi corrispondenti; i quadri morfologici da un punto di vista anatomo ed istopatologico delle principali malattie immunologiche e delle malattie linfoproliferative; conoscere i meccanismi patogenetici e le implicazioni di ordine immunologico nel corso delle principali malattie infettive, con particolare riferimento alla patologia de HIV; conoscere i meccanismi immunologici di controllo della crescita tumorale; conoscere i meccanismi d'azione, il metabolismo, gli effetti terapeutici e avversi dei farmaci e presidi utilizzati nelle malattie allergiche ed immunologiche.

Settori: E07X Farmacologia, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F07A Medicina interna, F071 Malattie infettive.

A3) *Area disciplinare di laboratorio.*

Obiettivo: saper eseguire studi statistici ed epidemiologici nel campo delle malattie allergiche ed immunologiche; conoscere e interpretare le tecniche relative alla diagnostica allergologica e immunologica.

Settori: F01X Statistica medica; F04B Patologia clinica, F22A Igiene generale ed applicata.

A4) *Area disciplinare di laboratorio.*

Obiettivo: conoscere, eseguire ed interpretare le prove allergologiche in «vivo» e le metodologie di diagnostica immunologica, istopatologica, sierologica, cellulare e allergologica.

Settori: F07A Medicina interna, F04B Patologia clinica.

A5) *Area disciplinare di clinica e terapia.*

Obiettivo: saper riconoscere i sintomi e i segni clinico-funzionali con cui si manifestano le malattie immunologiche ed allergologiche; saper risolvere i problemi clinici; definire la prognosi e pianificare la terapia delle malattie suddette; mettere in atto le misure di prevenzione primaria e secondaria in questa classe di pazienti; conoscere i principi e saper pianificare ed eseguire la terapia delle malattie allergiche e immunologiche.

Settori: F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07G Malattie del sangue; F07H Reumatologia, F17X Malattie cutanee e veneree, F15A Otorinolaringoiatria, F14X Malattie dell'apparato visivo, F19A Pediatria generale e specialistica, F22C Medicina del lavoro.

Tabella B — STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver eseguito personalmente i seguenti procedimenti specialistici:

a) diagnosi microscopica. Allestimento e lettura, assistiti da un docente, di almeno 50 preparati complessivi per lo studio citologico, citochimico, ed immunoistochimico di campioni di sangue, di midollo osseo e di organi linfoidi, in condizioni normali e patologiche, comprese quelle relative alle malattie autoimmuni, alle immunodeficienze, alle malattie immunoproliferative ed alle malattie allergiche;

b) diagnostica immunologica, sierologica e dei fluidi biologici. Esecuzione e lettura, assistiti da un docente, di almeno 500 test, globalmente considerati, per il dosaggio delle Ig (classi e sottoclassi, per la determinazione degli immunocomplessi circolanti, per il dosaggio dei fattori del complemento, per la determinazione degli autoanticorpi organo — e non organo — specifici, per il dosaggio delle immunoglobuline IgE specifiche, delle precipitine e delle crioproteine, per il dosaggio delle citochine e degli antigeni di membrana e di antigeni in forma solubile;

c) diagnostica di immunologia cellulare:

*c.*1) esecuzione ed interpretazione, assistite da un docente, di almeno 100 test complessivi per la caratterizzazione fenotipica delle cellule mononucleate ottenute dal sangue periferico e/o dagli organi e tessuti linfoidi, e/o dal midollo osseo, e/o dai versamenti sierosi, e/o dal liquido di lavaggio broncoalveolare, e/o dal liquor;

*c.*2) esecuzione e interpretazione, assistite da un docente, di almeno 50 test complessivi di funzionalità linfocitaria (proliferazione linfocitaria indotta da mitogeni ed antigeni; coltura mista linfocitaria; citotossicità) e tipizzazione degli antigeni del sistema maggiore di istocompatibilità;

d) diagnostica allergologica «in vivo». Esecuzione ed interpretazione di test allergologici in vivo (cutireazioni e test di provocazione specifici, in almeno 200 pazienti;

e) atti medici specialistici relativi all'inquadramento, allo studio e alla terapia di almeno 200 pazienti, necessari a raggiungere i seguenti obiettivi:

*e.*1) approfondimento in senso immunologico dell'anamnesi;

*e.*2) schematizzazione dei principali dati anamnestici e di quelli semeiologici relativi ai pazienti esaminati;

*e.*3) ricerca di elementi suggestivi per la presenza di malattie di ordine allergoimmunologico nel contesto di un esame obiettivo generale;

*e.*4) pianificazione del procedimento diagnostico concernente le principali malattie allergiche ed immunologiche;

*e.*5) interpretazione corretta dei risultati delle indagini comprese nella pianificazione del procedimento diagnostico;

*e.*6) esecuzione di manovre strumentali atte ad ottenere materiali biologici utilizzabili ai fini diagnostici;

*e.*7) predisporre e prevedere idonei parametri di controllo periodico della malattia;

*e.*8) riconoscimento delle situazioni che richiedono provvedimenti terapeutici d'urgenza;

*e.*9) pianificazione ed esecuzione dei protocolli terapeutici utilizzabili per le principali malattie allergiche ed immunologiche;

*e.*10) monitoraggio periodico, sia clinico che laboratoristico, degli effetti benefici e di quelli indesiderati della terapia immunologica e anti-allergica;

*e.*11) conoscenza dei principi relativi alla profilassi e alla terapia delle principali malattie infettive;

*e.*12) conoscenza delle caratteristiche dei farmaci chemioterapici, citostatici, antibiotici e dei principi della immunoterapia specifica per allergopatie.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

«Art. 223 (*Scuola di specializzazione in medicina interna II*). — 1. La scuola di specializzazione in medicina interna II della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bari risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della medicina interna, comprese la medicina d'urgenza e le inter-relazioni con la medicina specialistica.

La scuola si articola in due indirizzi:

medicina interna;

medicina d'urgenza.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina interna.

4. Il Corso ha la durata di cinque anni.

5. Concorrono al funzionamento della scuola:

1) le strutture del dipartimento di clinica medica, malattie infettive ed immunologia, sezione medicina interna, ed il relativo personale;

2) altre strutture della facoltà di medicina e chirurgia, ed il relativo personale universitario, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* dell'art. 37 del decreto ministeriale 3 luglio 1996, n. 148, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 settembre 1996;

3) le strutture del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e il relativo personale dirigente medico delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

6. La sede amministrativa della scuola è posta nel dipartimento di clinica medica, immunologia e malattie infettive.

7. Il numero massimo di specializzandi che possono essere ammessi, tenuto conto della capacità formativa della struttura, è di 10 per anno, per complessivi 50 posti».

Tabella A - AREA DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A) AREA COMUNE.

A.1. *Area della fisiopatotogia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali dei meccanismi etiopatogenetici e fisiopatologici delle malattie umane.

Settori: F04A Patologia generale, F07A Medicina interna.

A.2. *Area della metodologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di epidemiologia, di metodologia clinica e semeiotica clinica, funzionale e strrmentale, nonché di medicina di laboratorio, diagnostica per immagini e medicina nucleare.

Settori: F01X Statistica medica, F04B Patologia clinica, F07A Medicina interna, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

A.3. *Area della clinica e della terapia.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza approfondita della malattie umane, deve saper impiegare gli strumenti clnici e le indagini più appropriate per riconoscere i differenti quadri clinici al fine d'impiegare razionalmente le terapie più efficaci, deve saper valutare e prescrivere, anche sotto il profilo del costo/efficacia, i diversi trattamenti clinici.

Settore: F07A Medicina interna.

B) INDIRIZZO DI MEDICINA INTERNA.

B.1. *Area della Medicina clinica e delle specialità internistiche.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire sia le conoscenze teoriche che quelle strumentali di interesse internistico al fine di raggiungere una piena autonomia professionale nella pratica della medicina clinica.

Settori: F07A Medicina interna, F07B, C, D, E, F, G, H, I Specialità mediche, F046 Oncologia medica.

B.2. *Area della terapia avanzata.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la piena conoscenza teorica e applicativa delle terapie dieteti-

che, farmacologiche e strumentali necessarie ai pazienti con stati di malattie che coinvolgono l'organismo nella sua globalità, ivi comprese le terapie da applicare nel paziente «critico».

Settori: E07X Farmacologia, F07A Medicina interna.

B.3. *Area della clinica specialistica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di medicina clinica specialistica, in particolare riguardo alle correlazioni con la medicina interna.

Settori: F07A Medicina interna, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia, F17X Malattie cutanee e veneree.

C) INDIRIZZO DI MEDICINA D'URGENZA.

C.1. *Area di medicina d'urgenza.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di riconoscere le cause delle patologie proprie del paziente in situazioni di urgenza ed emergenza, comprese quelle di tipo tossico e traumatico, e di poter attuare i relativi interventi.

Settori: E07A Farmacologia, F07A Medicina interna, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F08A Chirurgia generale.

C.2. *Area delle urgenze.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di riconoscere situazioni d'emergenza traumatica e di eseguire i primi interventi rianimatori.

Settori: F07A Medicina interna, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia, F15A Otorinolaringoiatria, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F21X Anestesiologia.

Tabella B - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver eseguito personalmente i seguenti atti medici e procedimenti specialistici:

1*a*. *Medicina clinica:*

*a*1) aver steso personalmente e firmato almeno 120 cartelle cliniche di degenti, comprensive, ove necessario, degli esami di liquidi biologici personalmente eseguiti e siglati (urine, striscio sangue periferico, colorazione di Gram, liquido ascite, liquido pleurico, escreato, feci etc.);

*a*2) aver steso personalmente e firmato almeno 100 cartelle ambulatoriali;

*a*3) aver eseguito e firmato almeno 50 consulenze internistiche presso reparti esterni, specialistici o territoriali;

*a*4) aver firmato almeno 100 ECG, aver eseguito almeno 50 emogasanalisi con prelievo di sangue arterioso personalmente eseguito;

*a*5) aver eseguito personalmente, refertandone l'esecuzione in cartella, almeno 100 manovre invasive, comprendenti, fra l'altro, inserimento di linee venose centrali, punture pleuriche e di altre cavità, incisioni di ascessi, manovre di ventilazione assistita, rianimazione cardiaca.

1*b*. *Diagnostica per immagini:*

*b*1) aver controfirmato la risposta di almeno 50 esami ecografici, eseguiti direttamente;

*b*2) aver discusso in ambito radiologico almeno 50 casi clnici.

2. *Inoltre, per l'indirizzo di medicina interna:*

2*a)* aver seguito almeno altri 50 casi di degenti, dei quali almeno 30 specialistici;

2*b)* aver seguito almeno 50 casi in day hospital.

3. *Indirizzo di medicina d'urgenza:*

3.1) aver compiuto almeno 150 turni di guardia in medicina d'urgenza dei quali almeno 20 turni di guardia festivi e 20 notturni al pronto soccorso, ed aver compiuto una rotazione di almeno 6 settimane in terapia intensiva medica e di 4 settimane in terapia intensiva chirurgica (rianimazione);

3.2) aver eseguito personalmente, con firma in cartella che ne attesti la capacità di esecuzione, le seguenti manovre:

disostruzione delle vie aeree: manovra di Heimlich e disostruzione mediante aspirazione tracheobronchiale;

laringoscopia;

intubazione oro-naso-tracheale di necessità;

somministrazione endotracheale di farmaci;

accesso chirurgico d'emergenza alle vie aeree: cricotiroidotomia;

defribillazione cardiaca;

massaggio cardiaco esterno;

massaggio del seno carotideo;

ossigenoterapia: metodi di somministrazione;

assistenza ventilatoria: ventilazione meccanica manuale, con ventilatori pressometrici e volumetrici;

posizionamento di un catetere venoso centrale;

toracentesi;

cateterismo vescicale;

sondaggio gastrico e intestinale, compreso posizionamento nel paziente comatoso;

lavaggio gastrico e intestinale;

posizionamento sonda Blakemore;

paracentesi esplorativa ed evacuativa;

anestesia locoregionale;

disinfezione ferite e sutura ferite superficiali;

prelievo di sangue arterioso;

tamponamento emorragie, applicazione di lacci;

puntura lombare;

tamponamento nasale;

otoscopia;

metodi di immobilizzazione paziente violento;

immobilizzazione per fratture ossee, profilassi lesioni midollari.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

9. Nel regolamento didattico d'ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie ed il relativo peso specifico.

Art. 339.

Scuola di specializzazione in radioterapia

1. La scuola di specializzazione in radioterapia dell'Università degli studi di Bari risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici in radioterapia con particolare riguardo alla oncologia.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in radioterapia.

4. Il corso ha la durata di 4 anni.

5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di radiologia, sede amministrativa della Scuola, e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

6. Il numero massimo degli iscritti è determinato, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui al punto 5, in n. 8 specializzandi per ciascun anno di corso, per un totale di n. 32 specializzandi per l'intero corso di studi.

Tabella *A* - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

1. *Area della fisica, della tecnologia e delle tecniche di impiego degli strumenti della radioterapia e della informatica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze sulle sorgenti di radiazioni e sulle basi fisiche della radioterapia, sulle procedure di dosimetria dei fasci di radiazioni, sulle attrezzature di radioterapia esterna e per brachiterapia, sulle attrezzature per la simulazione, sulle tecniche di trattamento con tali attrezzature, sui sistemi per il calcolo della dose, sulle procedure di controllo di qualità, sulle procedure di radioprotezione.

Settori: B01B Fisica medica, E10X Biofisica medica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F22C Medicina del lavoro, K05B Informatica, K06X Bioingegneria.

2. *Area della radiobiologia e della radioprotezionistica.*

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le conoscenze sui meccanismi di azione delle radiazioni sulle popolazioni cellulari, sulla risposta tumorale alle radiazioni, sugli effetti precoci e tardivi sui vari tessuti ed organi, sugli indicatori della risposta biologica alle radiazioni, sui criteri di radioprotezione dei lavoratori e della popolazione.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F04A Patologia generale, F06A Anatomia patologica, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale.

3. *Area della diagnostica per immagini e di rappresentazione dei tumori con le tecniche di immagini.*

Obiettivo: lo specializzando deve raggiungere un grado di conoscenze adeguato ad interpretare correttamente le immagini per formulare un giudizio clinico autonomo e procedere alla simulazione e alla preparazione dei piani di trattamento.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, B01B Fisica medica, K05B Informatica.

4. *Area dell'oncologia generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulla biologia del cancro, sulle misure di prevenzione primaria e secondaria, sulla istopatologia dei tumori, sui metodi di classificazione e sui fattori prognostici.

Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F22A Igiene generale ed applicata.

5. *Area dell'oncologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze adeguate sui sintomi e sui quadri clinici delle malattie neoplastiche, sul ruolo generale della terapia oncologica, della chirurgia, della radioterapia, della terapia medica (chemioterapia, ormonoterapia e altre terapie) e della loro integrazione sulle terapie di supporto e di assistenza al malato terminale.

Settori: F08A Chirurgia generale, F04C Oncologia medica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F21X Anestesiologia, F07A Medicina interna, E07X Farmacologia.

6. *Area di radioterapia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando, sulla base delle conoscenze dei risultati delle varie metodiche, deve essere in grado di definire la impostazione clinica del trattamento radioterapico in un quadro generale a carattere interdisciplinare; deve essere in grado di eseguire le varie fasi della procedura radioterapica (simulazione, planning, verifica) sia con radioterapia esterna che con brachiterapia e di programmare ed effettuare il follow-up del paziente.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F06A Anatomia patologica, F04C Oncologia medica, F08A Chirurgia generale, F07A Medicina interna.

Tabella B - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve avere:

frequentato per due annualità il reparto di degenza;

frequentato per un'annualità il reparto di brachiterapia;

frequentato per un annualità i reparti di radioterapia da fasci esterni, dosimetria e piani di trattamento.

a) Reparti di degenza: lo specializzando deve partecipare all'attività clinica, dalla visita iniziale alla revisione della documentazione esistente, alla sua integrazione ed alla discussione dell'impostazione diagnostica e le decisioni terapeutiche.

Egli deve inoltre partecipare alla revisione della documentazione proveniente dai reparti di radioterapia esterna, brachiterapia, dosimetria e dalla sezione di piani di trattamento e deve partecipare alla valutazione della documentazione di diagnostica per immagini (radiodiagnostica tradizionale, ecografia, TC, RM), con riferirnento all'anatomia ed alla morfologia oncologica.

Lo specializzando deve seguire l'evoluzione della malattia dei singoli casi, in dipendenza di processi di regressione della malattia e di eventuale comparsa dei fenomeni secondari o di complicanze.

Lo specializzando deve aver seguito personalmente almeno n. 50 casi clinici relativi a pazienti ricoverati.

b) Reparto di brachiterapia: lo specializzando deve partecipare all'attività clinica relativa ai procedimenti di brachiterapia intestiziale ed alla evoluzione della malattia a seguito dei provvedimenti terapeutici adottati e partecipare alla eventuale comparsa di fenomeni secondari e complicanze. Lo specializzando deve inoltre partecipare alla discussione sul significato della documentazione di diagnostica per immagini.

Lo specializzando deve aver eseguito, su almeno n. 50 pazienti, procedure di brachiterapia interstiziale, con brachiterapia endocavitaria e con terapia radiometabolica, di regola in collaborazione con il medico nucleare che ne ha la competenza

c) Reparti di radioterapia fasci esterni, dosimetria e piani di trattamento: lo specializzando deve aver partecipato attivamente a tutte le fasi di preparazione e di esecuzione di un trattamento radioterapico da fasci esterni, sia su pazienti ambulatoriali che ricoverati, con le tecniche relative a:

acceleratori lineari e telecobaltoterapia per le irradiazioni con fasci esterni;

simulatore universale per le immagini (radiodiagnostica tradizionale, ecografia, TC, RM);

sezioni TC e RM per la definizione di comparsa di recidive e danni iatrogeni;

reparto di calcolo per la compilazione dei piani di trattamento individuali;

officina meccanica per la produzione automatica di modelli di schermatura sagomata personalizzata;

laboratorio di dosimetria per il controllo e la taratura dei fasci di radiazioni.

d) Lo specializzando dovrà aver eseguito personalmente l'espletamento dei compiti affidatigli su almeno:

n. 25 pazienti trattati con radioterapia da fasci esterni;

n. 25 pazienti già trattati esaminati per controllo con l'impiego di immagini diagnostiche;

n. 10 pazienti studiati con il simulatore universale;

n. 10 pazienti con volumi di irradiazione definiti su documenti TC o RM;

n. 10 studi su calcolatore di piani di trattamento individuali;

n. 10 modelli di schermatura sagomata personalizzata;

n. 10 controlli dosimetrici di un fascio di radiazioni da sorgente esterna.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'ateneo verranno eventualmente specificate le diverse tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso specifico.

Art. 4.

L'art. 151, punto 2, comma 3, relativo alla Scuola di specializzazione in scienze delle autonomie costituzionali, è soppresso e così sostituito:

«In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la Scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quaranta per ciascun anno di corso per un totale di ottanta specializzandi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 31 ottobre 1997

Il rettore: COSSU

98A1983

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

DECRETO RETTORALE 26 febbraio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Viste le leggi sull'istruzione superiore;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204;

Visto lo statuto dell'Università per stranieri di Siena emanato con decreto rettorale n. 23 del 26 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 1995, n. 36 e modificato con i decreti rettorali n. 99 del 24 aprile 1995, n. 266 del 17 ottobre 1995 e n. 18 del 13 gennaio 1996, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1995, n. 254 del 30 ottobre 1995 e n. 87 del 13 aprile 1996;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio accademico del 26 settembre 1997 con i conformi pareri del consiglio di amministrazione del 23 settembre 1997 e del consiglio di facoltà del 17 settembre 1997;

Tenuto conto che decorsi i 60 giorni, previsti dal comma 9, art. 6, della legge 9 maggio 1989, n. 168, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non si è pronunciato in merito alla modifica trasmessa in data 27 ottobre 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università per stranieri di Siena è modificato come segue:

Art. 9.

I consigli dei corsi

1. I consigli dei corsi sono costituiti dalle seguenti categorie di personale afferente a ciascun corso:

a) professori di ruolo;

b) docenti incaricati e comandati stabilizzati ad esaurimento;

c) ricercatori;

d) docenti di lingua stabilizzati ad esaurimento per quanto riguarda i corsi di lingua.

Dei consigli fanno parte anche due rappresentanti degli studenti iscritti al corso.

Dei consigli dei corsi di lingua fanno parte anche due rappresentanti dei collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato.

Siena, 26 febbraio 1998

Il rettore: TRIFONE

98A1982

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 27 febbraio 1998.

Approvazione dello statuto dell'Istituto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 33, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativo all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e in particolare gli arttcoli 6, 16 e 21;

Visto l'art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243, relativo alle università non statali legalmente riconosciute;

Visto l'art. 7 della legge 5 novembre 1996, n. 573, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio della facoltà di lingue e letterature straniere dello IULM nella seduta del 25 novembre 1997, in veste di senato accademico, in quanto istituto universitario costituito da una sola facoltà;

Vista le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione dello IULM nelle sedute del 23 gennaio 1998 e 19 febbraio 1998;

Vista la nota rettorale prot. 753/FA/ds in data 24 febbraio 1998 con la quale il suddetto statuto è stato trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989;

Vista la comunicazione ministeriale in data 26 febbraio 1998, prot. 319, che non contiene rilievi e invita il rettore a provvedere all'emanazione dello statuto di autonomia dell'Università;

Decreta:

È emanato, ai sensi delle disposizioni di legge in premessa, lo statuto di autonomia della Libera Università di lingue e comunicazione IULM, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 27 febbraio 1998

Il rettore: ALBERONI

STATUTO DI AUTONOMIA
DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE - IULM

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Denominazione e finalità

1. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM, con sede centrale in Milano e sede distaccata a Feltre, è finalizzata alla ricerca e all'insegnamento delle discipline riguardanti l'attività e gli strumenti di comunicazione.

2. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM è una comunità universitaria di cui fanno parte i docenti, il personale tecnico-amministrativo, gli studenti e tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso la Libera Università di lingue e comunicazione IULM.

3. Le varie componenti partecipano alla vita universitaria con pari dignità secondo le funzioni previste dalle norme vigenti nel rispetto dell'istituzione e degli altrui diritti e doveri.

4. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM svolge attività didattica per il conferimento dei seguenti titoli di studio ai sensi dell'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341:

a) diploma universitario (DU);

b) diploma di laurea (DL);

c) diploma di specializzazione (DS);

d) dottorato di ricerca (DR),

e può inoltre organizzare:

a) corsi di perfezionamento;

b) master;

c) altre attività di formazione superiore.

5. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, la Libera Università di lingue e comunicazione IULM stipula convenzioni, contratti e conclude accordi, anche in forma consortile, con altre università, con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, persone fisiche e giuridiche, italiani, comunitari, internazionali e stranieri per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse. A tal fine essa può partecipare agli atti di costituzione e adesione ad organismi associativi, fondazioni e società di capitali sia in Italia che all'estero.

Art. 2.

Personalità giuridica e fonti normative

1. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM è dotata di personalità giuridica, con autonomia statutaria, scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana e della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. L'attività della Libera Università di lingue e comunicazione IULM— nel rispetto delle leggi italiane e comunitarie che regolano le università libere — è disciplinata secondo il presente statuto e dai seguenti regolamenti:

a) regolamento didattico di ateneo;

b) regolamento delle strutture didattiche;

c) regolamento per il tutorato;

d) regolamenti per il funzionamento di centri di servizio e laboratori;

e) regolamento degli istituti;

f) ogni altro regolamento previsto da disposizioni di legge, in quanto applicabili.

Art. 3.

Enti promotori e fonti di finanziamento

1. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM, promossa e fondata dalla «Scuola superiore per interpreti e traduttori» di Milano, riconosce questa origine e ritiene privilegiati i rapporti con essa.

2. La realizzazione degli scopi statutari della Libera Università di lingue e comunicazione IULM è altresì promossa e sostenuta dall'Associazione degli amici della Libera Università di lingue e comunicazione IULM, che concorre ad assicurarne il necessario sostegno culturale e finanziario.

3. Le fonti di finanziamento della Libera Università di lingue e comunicazione IULM sono costituite da tasse e contributi degli studenti, da redditi conseguenti a convenzioni, legati e beni patrimoniali di sua proprietà nonché da trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici e di privati.

Art. 4.

Libertà di insegnamento

1. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM garantisce ai singoli docenti e ricercatori autonomia, libertà di insegnamento e di ricerca, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5.

Diritto allo studio

1. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM, in attuazione delle vigenti norme di legge in materia, promuove con ogni mezzo il diritto allo studio degli studenti e organizza i propri servizi in modo da renderlo effettivo e proficuo.

2. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM concorre inoltre all'orientamento e alla formazione culturale degli studenti e ne promuove le attività culturali e ricreative.

3. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM riconosce e valorizza il contributo degli studenti, delle libere forme associative e di volontariato, secondo i regolamenti di ateneo e delle strutture didattiche.

Art. 6.

Attività sportive

1. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM promuove, nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attività sportive degli studenti anche mediante convenzioni con le associazioni operanti in tali ambiti.

TITOLO II

AUTORITÀ ACCADEMICHE

CAPO I - Generalità

Art. 7.

Organi di governo

1. Sono organi di governo della Libera Università di lingue e comunicazione IULM:

a) il consiglio di amministrazione;

b) la giunta dell'Università;

c) il senato accademico;

d) il rettore;

e) il direttore amministrativo.

CAPO II - Il consiglio di amministrazione

Art. 8.

Composizione

1. Il consiglio di amministrazione definisce le linee di sviluppo dell'Ateneo, nel rispetto dei suoi scopi istituzionali, in funzione delle proposte del senato accademico, ha il governo economico-patrimoniale e sovrintende alla gestione amministrativa della Libera Università di lingue e comunicazione IULM.

2. Esso è costituito:

a) dal rettore;

b) dai presidi di facoltà;

c) da due rappresentanti dell'ente fondatore Scuola superiore per interpreti e traduttori;

d) da due rappresentanti dell'Associazione degli amici della Libera Università di lingue e comunicazione IULM;

e) da un rappresentante del MURST;

f) dal presidente della camera di commercio di Milano;

g) da un massimo di due membri, cooptati a maggioranza assoluta dei consiglieri, che abbiano contribuito in maniera significativa allo sviluppo dell'Università. Essi, di norma, non debbono avere rapporto di dipendenza con l'Ateneo e durano in carica per un solo mandato;

h) dal direttore amministrativo che funge da segretario;

i) da un rappresentante del consiglio comunale di Feltre, nel vigore della presente convenzione;

j) da un rappresentante degli studenti, con voto consultivo.

3. Non possono essere nominati quali rappresentanti dell'Associazione degli amici della Libera Università di lingue e comunicazione IULM nel consiglio di amministrazione, docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo della Libera Università di lingue e comunicazione IULM.

4. La mancanza di una delle sue componenti non inficia la regolarità delle sedute.

Art. 9.

Attribuzioni

1. Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) programma la gestione e lo sviluppo economico in funzione delle proposte del senato accademico sulla base delle risorse esistenti e provvede all'amministrazione dell'università, deliberando sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo di ciascun esercizio che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre;

b) nomina, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il direttore amministrativo, scelto tra dirigenti pubblici e privati, ovvero tra managers di chiara fama italiani e stranieri;

c) delibera sulle assunzioni del personale tecnico- amministrativo;

d) delibera sugli stanziamenti ordinari e straordinari di fondi all'università per quanto attiene all'attività didattica e di ricerca, su proposta del senato accademico;

e) stipula contratti di affidamento e supplenza, contratti per collaboratori linguistici e per altre forme di sostegno dell'attività didattica, su proposta del senato accademico;

f) delibera sulle modifiche di statuto su proposta del senato accademico e sentiti i consigli di facoltà per le materie relative all'ordinamento didattico;

g) esercita, fatti salvi gli accordi collettivi, il potere disciplinare sul personale dirigente e tecnico- amministrativo;

h) approva i regolamenti di cui all'art. 2 del presente Statuto, su proposta degli organi competenti;

i) delibera, su proposta del senato accademico, l'istituzione di nuove facoltà, corsi di laurea, diplomi universitari, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca, master, corsi di aggiornamento professionali e ogni altra attività didattica superiore;

j) delibera, su proposta del senato accademico, sul numero programmato e sull'importo di tasse e contributi per ogni facoltà, corso di laurea o altra attività di istruzione superiore;

l) nomina i membri del nucleo di valutazione, su parere conforme del senato accademico, e ne determina la durata.

Art. 10.

Funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

2. Esso:

a) elegge nel proprio seno il presidente, a maggioranza assoluta dei membri che ne fanno parte. Non possono ricoprire la carica di presidente del consiglio di amministrazione il rettore, il direttore amministrativo, i presidi di facoltà e il rappresentante degli studenti;

b) nelle materie diverse dalla nomina del presidente, delibera a maggioranza dei votanti. A parità di voti prevale il voto del presidente. Le sue deliberazioni sono valide allorché siano presenti la metà più uno dei suoi componenti;

c) si riunisce di diritto sei volte l'anno, e tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione alle riunioni, salvo casi di assoluta urgenza, deve pervenire ai componenti almeno sei giorni lavorativi prima delle riunioni stesse;

d) può nominare commissioni consultive, e delegare parte dei suoi poteri a commissioni interne;

e) nelle materie non previste dal presente statuto, può adottare un regolamento interno.

Art. 11.

Indennità

1. Il consiglio di amministrazione determina, all'inizio di ogni anno accademico, in conformità con la normativa vigente, la misura delle indennità dovute:

a) al rettore e al prorettore;

b) ai presidi di facoltà;

c) ai componenti del consiglio di amministrazione;

ed inoltre:

d) ai componenti di commissioni che svolgano compiti tecnico-amministrativi eccedenti i doveri istituzionali, nominati dal consiglio di amministrazione;

e) ai presidenti dei centri di servizio.

Art. 12.

Il presidente del consiglio di amministrazione

1. Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) ha la legale rappresentanza della Libera Università di lingue e comunicazione IULM;

b) convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione e ne formula l'ordine del giorno;

c) sovrintende e garantisce l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione.

2. Nel caso di suo impedimento o di sua assenza, tutti i poteri del presidente, ivi compresi quelli di rappresentanza dell'ateneo, sono attribuiti al rettore.

CAPO III - La giunta dell'Università

Art. 13.

Giunta dell'Università

1. La giunta dell'Università è costituita dal presidente del consiglio di amministrazione, dal rettore e dal direttore amministrativo. In caso di impedimento, oltre i trenta giorni, di uno dei suoi membri, il consiglio di amministrazione nomina, nella provvisoria funzione, un supplente.

2. Essa si riunisce ogniqualvolta il presidente del consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o a richiesta degli altri due membri.

3. La giunta predispone il lavoro del consiglio di amministrazione e ne esegue le deliberazioni. Essa può inoltre deliberare su atti di ordinaria amministrazione. In ogni caso tali delibere, che sono immediatamente esecutive, devono essere portate al consiglio di amministrazione alla prima riunione per la ratifica. In caso di mancata ratifica, esse si intendono decadute e da tale momento cessano la loro efficacia.

CAPO IV - Il senato accademico

Art. 14.

Composizione

1. Il senato accademico è l'organo di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di controllo delle attività di didattica e di ricerca della Libera Università di lingue e comunicazione IULM.

2. Esso è costituito:

a) dal rettore;

b) dai presidi di facoltà;

c) dai presidenti dei corsi di laurea;

d) dal direttore amministrativo che funge da segretario e che ha voto consultivo;

e) da un rappresentante degli studenti con voto consultivo.

Art. 15.

Attribuzioni

1. Il senato accademico:

a) elabora i piani di sviluppo e di ricerca della Libera Università di lingue e comunicazione IULM, proponendoli all'approvazione del consiglio di amministrazione e ne verifica l'attuazione;

b) provvede, sulla base degli stanziamenti definiti dal consiglio di amministrazione, alla distribuzione delle risorse per ogni facoltà o corso di laurea;

c) provvede all'attribuzione per ogni facoltà, sulla base degli stanziamenti definiti dal consiglio di amministrazione, di posti di professore di ruolo di prima e seconda fascia e di posti di ricercatore universitario;

d) ratifica le deliberazioni dei consigli di facoltà, circa affidamenti, supplenze, contratti di insegnamento, collaboratori linguistici e altre forme di sostegno dell'attività didattica;

e) formula proposte, sentito il consiglio di facoltà, sul numero programmato per ogni corso di studio;

f) propone al consiglio di amministrazione le modifiche di statuto, il regolamento didattico di ateneo, sull'approvazione del quale è richiesta la maggioranza degli aventi diritto;

g) delibera circa l'istituzione e le competenze degli istituti e provvede, sulla base delle indicazioni degli istituti, ad un piano annuale di distribuzione delle risorse assegnate alla ricerca dal consiglio di amministrazione della Libera Università di lingue e comunicazione IULM;

h) predispone le relazioni richieste dalla legge;

i) propone la stipula di convenzioni, l'attivazione di centri interuniversitari e l'organizzazione di attività post-laurea;

j) valuta la fattibilità delle proposte di cooperazione con enti nazionali e internazionali;

l) formula pareri sulla composizione del nucleo di valutazione.

CAPO V - Il rettore

Art. 16.

Compiti e attribuzioni del rettore

1. Il rettore rappresenta la comunità universitaria. Egli ha compiti di iniziativa, di attuazione e di vigilanza, assicura il raccordo tra gli organi centrali di governo dell'ateneo e rappresenta l'università quando ciò è previsto dalla legge, escluse le materie di competenza del consiglio di amministrazione.

2. Il rettore dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

3. Il rettore:

a) convoca il senato accademico, provvedendo all'esecuzione delle sue deliberazioni;

b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in merito agli stanziamenti per l'attività didattica e scientifica;

c) vigila sul funzionamento dell'università;

d) esercita l'autorità disciplinare, secondo la normativa vigente;

e) emana lo statuto, i regolamenti di ateneo e quelli interni delle singole strutture, nonché i decreti e gli atti di sua competenza;

f) adotta, in caso di necessità e in situazioni di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti per quanto riguarda l'attività didattica e scientifica. Tali provvedimenti saranno sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva utile;

g) nomina uno o più prorettori e ne precisa i poteri;

h) può conferire deleghe a professori per materie determinate;

i) stabilisce la data delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei diversi organi accademici, sentite le rappresentanze studentesche;

j) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, in quanto applicabile, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 17.

Elezione del rettore

1. Il rettore è eletto, tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia dell'Università, dalle diverse componenti universitarie, secondo i seguenti pesi elettorali:

a) consiglio di amministrazione: 4 voti elettorali;

b) professori di prima fascia: 3 voti elettorali;

c) professori di seconda fascia: 2 voti elettorali;

d) ricercatori universitari: 1 voto elettorale;

e) professori affidatari, professori a contratto per corsi ufficiali: 1 voto elettorale;

f) personale tecnico-amministrativo: 1 voto elettorale;

g) rappresentanti degli studenti nei consigli di corso di laurea, nei consigli di facoltà, nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione: 1 voto elettorale.

Totale 13 voti elettorali.

Nell'ambito di ogni componente sono indette le elezioni, in un'unica giornata. Tutti i voti elettorali della componente vanno al candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. Se non la ottiene, si procede (a maggioranza assoluta) al ballottaggio fra i primi due. Al termine i voti elettorali espressi dalle diverse componenti vengono sommati.

3. Se un candidato ottiene almeno 9 voti elettorali, viene designato come Rettore dal Consiglio di Amministrazione. Se ne ottiene meno, il Consiglio di Amministrazione designa, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il Rettore fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti elettorali. Il Rettore designato, è nominato con Decreto del Ministro.

CAPO VI - Il direttore amministrativo

Art. 18.

Il direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo:

a) è responsabile dell'osservanza dello statuto e delle leggi applicabili all'università;

b) sovrintende ai servizi amministrativi e contabili e alla gestione del personale tecnico-amministrativo della Libera Università di lingue e comunicazione IULM;

c) esercita la funzione disciplinare sul personale tecnico-amministrativo, sentito il rettore;

d) dura in carica cinque anni ed è rinnovabile.

TITOLO III

ORGANO SUSSIDIARIO

CAPO I - Nucleo di valutazione

Art. 19.

Nucleo di valutazione

1. L'Università istituisce un nucleo di ateneo per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle proprie strutture scientifiche, didattiche ed amministrative. Esso ha il compito di raccogliere elementi per la verifica, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, della corretta gestione delle risorse pubbliche, della produttività della ricerca e della didattica, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

TITOLO IV

LE STRUTTURE E LORO ORGANI

CAPO I - La facoltà

Art. 20.

La facoltà

1. La facoltà organizza e coordina le attività didattiche finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto.

Art. 21.

Gli organi della facoltà

1. Sono organi della facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di facoltà.

Art. 22.

Il preside di facoltà

1. Il preside rappresenta la facoltà ad ogni effetto ed è responsabile della conduzione della stessa.

2. Il preside è eletto dal consiglio di facoltà secondo le modalità esposte nel seguente articolo 22, comma 2, lettera *a)* e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

3. Il preside:

a) convoca e presiede il consiglio di facoltà;

b) cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di facoltà;

c) mantiene i rapporti con gli organi di governo dell'Università.

Art. 23.

Il consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è l'organo collegiale che organizza e coordina l'attività didattica della facoltà.

2. Il consiglio di facoltà:

a) elegge il preside di facoltà tra i professori di prima fascia dell'Università nella composizione prevista ai capi *a)* e *b)* del successivo comma 3;

b) destina le risorse per la didattica deliberate dal senato accademico;

c) avanza proposte in merito alla istituzione e attivazione dei corsi di laurea e di diploma, scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, centri interuniversitari, e inoltre in merito a master, corsi di aggiornamento professionale e convenzioni con enti esterni;

d) approva e coordina i programmi degli insegnamenti e gli impegni didattici dei docenti e dei ricercatori;

e) provvede alla copertura dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia e di posti di ricercatore universitario attribuiti dal senato accademico;

f) delibera in merito ad affidamenti, supplenze, contratti di insegnamento, di collaboratori linguistici e altre forme di sostegno dell'attività didattica tenendo conto delle richieste dei consigli di corso di laurea ove attivato;

g) provvede all'elaborazione dei propri piani di sviluppo e coopera con proposte e pareri alla determinazione dei programmi di sviluppo dell'ateneo.

3. Il consiglio di facoltà è composto da:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia;

b) tre rappresentanti dei ricercatori universitari;

c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;

d) tre rappresentanti degli studenti.

4. Ove il consiglio di facoltà svolga anche le funzioni di consiglio di corso di laurea, esso è integrato dai docenti affidatari di insegnamenti ufficiali, con voto consultivo.

5. Il regolamento elettorale determinerà le modalità di elezione delle rappresentanze suddette.

6. Il consiglio di facoltà può avvalersi di commissioni istruttorie per specifici argomenti.

7. La convocazione ordinaria del consiglio di facoltà deve avvenire di norma almeno una volta al mese.

8. Nei casi previsti dalla legge, e con particolare riguardo alle chiamate, il consiglio di facoltà delibera nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore. Il conferimento delle supplenze e degli affidamenti è deliberato in consiglio di facoltà dai professori di ruolo e dai ricercatori. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo e i rappresentanti degli studenti partecipano al Consiglio con solo voto consultivo.

CAPO II - I consigli di corso di laurea e di diploma

Art. 24.

I consigli di corso di laurea e di diploma

1. Nella facoltà sono istituiti, per ciascun corso di laurea e di diploma, i consigli di corso di laurea o di diploma, con il compito di gestire tutte le attività didattiche necessarie al conseguimento dei relativi titoli di studio ad esclusione di quelle devolute al consiglio di facoltà.

2. In particolare, il consiglio di corso di laurea o di diploma:

a) esamina ed approva i piani di studio individuali, nonché altri atti amministrativi riguardanti le carriere scolastiche degli studenti, fatto salvo il controllo del consiglio di facoltà;

b) adotta, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge, dal regolamento didattico di ateneo e dal proprio regolamento, nuove modalità didattiche;

c) predispone le proposte per il fabbisogno di professori a contratto;

d) presenta al consiglio di facoltà le richieste di attivazione di insegnamenti previsti dallo statuto;

e) esercita inoltre le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai relativi regolamenti.

3. Sono membri del consiglio di corso di laurea o di diploma:

a) i professori, compresi quelli a contratto per corsi ufficiali, affidatari e supplenti, che svolgano la loro attività didattica nel corso di laurea o di diploma;

b) una rappresentanza di ricercatori, pari a un terzo del loro numero e comunque non inferiore a due, afferenti al corso di laurea o di diploma;

c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, con voto consultivo;

d) due rappresentanti degli studenti, con voto consultivo.

4. Il regolamento elettorale determinerà le modalità di elezione delle rappresentanze suddette.

5. I professori a contratto per corsi ufficiali, i ricercatori e i rappresentanti di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 3 concorrono alla formazione del numero legale soltanto se presenti alla seduta.

6. Il consiglio di corso di laurea o di diploma è presieduto dal presidente eletto tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università, rinnovabile per un solo mandato consecutivo, ed è nominato dal rettore. L'elettorato attivo è costituito da tutti i componenti del consiglio. Il presidente dura in carica tre anni accademici, convoca e presiede il consiglio, dà esecuzione alle sue deliberazioni ed esercita tutte le attribuzioni previste dalle norme vigenti.

CAPO III - Gli istituti

Art. 25.

L'istituto

1. L'istituto (a cui devono afferire almeno due docenti ufficiali di cui almeno uno di ruolo presso la Libera Università di lingue e comunicazione IULM) è la struttura che coordina l'attività scientifica e di ricerca dei docenti ad essa afferenti e concorre, in armonia con le indicazioni del consiglio di facoltà e dei consigli di corso di laurea, allo svolgimento dell'attività didattica.

2. L'istituto, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, esercita le seguenti attribuzioni:

a) promuove e coordina l'attività di ricerca e culturale;

b) organizza e coordina l'attività del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura;

c) gestisce i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a titolo oneroso o gratuito;

d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

3. Sono organi dell'istituto:

a) il direttore;

b) il consiglio d'istituto.

Art. 26.

Il direttore dell'istituto

1. Il direttore rappresenta l'istituto, convoca e presiede il consiglio d'istituto, cura l'esecuzione delle relative delibere.

2. Il direttore è nominato con decreto del rettore, su proposta del consiglio d'istituto. In mancanza (o in caso di impedimento motivato di professori di ruolo di la fascia, la direzione dell'istituto può essere affidata ad un professore di ruolo di II fascia. In mancanza anche di professori di ruolo di seconda fascia, la direzione dell'istituto può essere affidata a un professore di ruolo di altra Università, titolare di supplenza o affidamento nell'ateneo. Il direttore dell'istituto, se pro-

fessore di ruolo della Libera Università di lingue e comunicazione IULM, dura in carica tre anni accademici; altrimenti dura in carica un anno accademico.

3. Il direttore può designare un vice direttore, scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori confermati. Il vice direttore, nominato con decreto rettorale, supplisce il direttore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.

Art. 27.

Il consiglio d'istituto

1. Il consiglio d'istituto espleta le competenze attribuitegli dallo statuto, dal regolamento degli istituti e dal vigente ordinamento universitario.

2. Il Consiglio d'istituto è costituito

a) dai professori di ruolo e fuori ruolo;

b) dai professori a contratto per corsi ufficiali;

c) dai ricercatori afferenti all'Istituto;

d) da un rappresentante dei professori a contratto per corsi integrativi;

e) da un rappresentante dei titolari di borse di ricerca e addestramento didattico;

f) da un rappresentante dell'eventuale personale tecnico-amministrativo.

3. Il regolamento elettorale d'ateneo determina le modalità di elezione delle rappresentanze di cui alle lettere *d), e)* e *f).*

CAPO IV - I centri di servizio

Art. 28.

I centri di servizio: generalità

1. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM può istituire centri di servizio a sostegno della didattica, della ricerca e delle attività culturali sulla base di progetti proposti dal Senato accademico su parere favorevole dei consigli di facoltà, approvati dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione ne approva il regolamento e garantisce i fondi ordinari di funzionamento.

2. I centri di servizio sono istituiti con decreto del rettore.

3. Sono organi di ciascun centro di servizio:

a) il presidente, scelto tra i professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Università, nominato dal rettore su proposta del senato accademico;

b) il comitato tecnico-scientifico (di cui la maggioranza deve essere costituita da professori o ricercatori dell'Università) definisce il programma del centro e indica le modalità del relativo finanziamento.

4. Il funzionamento di ciascun centro di servizio è stabilito da un apposito regolamento predisposto dal senato accademico e approvato dal consiglio di amministrazione.

5. Il presidente e il comitato tecnico-scientifico durano in carica un triennio e possono essere rieletti, per non più di un mandato.

TITOLO V

I SOGGETTI

CAPO I - Il personale docente

Art. 29.

Docenti

1. Il ruolo dei professori universitari della Libera Università di lingue e comunicazione IULM comprende le seguenti fasce:

a) professori di prima fascia;

b) professori di seconda fascia.

2. Il ruolo organico dei professori della prima fascia è costituito da 20 posti.

3. Il ruolo organico dei professori della seconda fascia è costituito da 40 posti.

4. Secondo i compiti previsti per ciascun ruolo o funzione, i docenti sono tenuti ad assicurare il loro impegno per l'insegnamento, le prove di esame di profitto e di laurea e la ricerca.

5. I docenti sono altresì tenuti a contribuire al funzionamento dell'Università partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative, di coordinamento della ricerca e di governo. Essi debbono inoltre adempiere ai compiti previsti dall'ordinamento universitario.

Art. 30.

Stato giuridico dei docenti

1. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento dei professori di ruolo saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo delle Università dello Stato.

2. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni.

3. I professori di ruolo sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/1991, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 22 agosto 1991.

5. In caso di trasferimento alla Libera Università di lingue e comunicazione IULM di professori di ruolo appartenenti ad altre Università non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle Università statali.

Art. 31.

Ricercatori universitari

1. Il ruolo organico dei ricercatori universitari è costituito da 60 posti.

2. I ricercatori sono tenuti ad assicurare il loro impegno per l'insegnamento, le prove di esame di profitto e di laurea e la ricerca, secondo i compiti e le funzioni previste dall'ordinamento universitario.

3. I ricercatori sono altresì tenuti a contribuire al funzionamento dell'Università partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative.

4. Per le modalità inerenti la ripartizione dei posti di ricercatore e la loro copertura, per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei ricercatori, saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i ricercatori delle università dello Stato.

5. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni.

6. I ricercatori sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/1991, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 22 agosto 1991.

8. In caso di trasferimento alla Libera Università di lingue e comunicazione IULM di ricercatori appartenenti ad altre Università non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i ricercatori delle Università statali.

Art. 32.

Docenti a contratto

1. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM può stipulare contratti di diritto privato con studiosi o esperti italiani e stranieri per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e delle successive modificazioni e integrazioni.

2. Nei casi in cui risulti impossibile provvedere diversamente alla copertura di insegnamenti ufficiali, la Libera Università di lingue e comunicazione IULM può stipulare contratti di diritto privato con studiosi italiani e stranieri di comprovata qualificazione scientifica, culturale o professionale ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e delle successive modificazioni e integrazioni.

Art. 33.

Collaboratori linguistici di lingua madre straniera

1. I collaboratori linguistici di lingua madre straniera, limitatamente al periodo di svolgimento delle funzioni loro assegnate, afferiscono agli Istituti cui appartiene il titolare dell'insegnamento.

2. Le modalità di assunzione e il trattamento economico-normativo sono regolati dal contratto collettivo d'ateneo, secondo quanto disposto dalla legge 21 giugno 1995, n. 236.

Art. 34.

Borse di ricerca e addestramento didattico

1. Al fine di favorire la formazione di giovani studiosi, la Libera Università di lingue e comunicazione IULM può assegnare borse per l'addestramento didattico e scientifico secondo le modalità definite dal regolamento didattico d'ateneo.

CAPO II - Il personale dirigente e tecnico-amministrativo

Art. 35.

Il personale dirigente e tecnico-amministrativo

1. Il consiglio di amministrazione della Libera Università di lingue e comunicazione IULM definisce la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei fini istituzionali.

2. Il personale dirigente assicura il funzionamento degli uffici e dei servizi cui è preposto.

3. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e dei servizi dell'Università ai quali è assegnato ed è tenuto ad assicurare il proprio impegno per il loro migliore funzionamento.

4. Il personale dirigente e tecnico-amministrativo partecipa alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organismi collegiali, ove previsto dal presente statuto.

5. Ad esso viene garantito il periodico aggiornamento professionale necessario all'espletamento dei propri compiti istituzionali.

6. Per quanto concerne la disciplina dello stato giuridico, del trattamento economico e delle modalità di assunzione, si applicano le norme contenute nel contratto-regolamento del personale tecnico-amministrativo della Libera Università di lingue e comunicazione IULM stipulato dal consiglio di amministrazione con le rappresentanze sindacali.

7. Al personale tecnico-amministrativo vengono applicate le vigenti norme di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza sanitaria e di indennità di anzianità.

CAPO III - Gli studenti

Art. 36.

Gli studenti

1. Sono studenti della Libera Università di lingue e comunicazione IULM coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di diploma, di specializzazione e di perfezionamento e ad ogni altra attività di formazione superiore.

2. Agli studenti viene garantito il diritto di accedere alle strutture universitarie per svolgere le attività connesse con la loro formazione.

3. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra docenti e studenti e per il migliore utilizzo delle strutture e delle attrezzature scientifiche, la Libera Università di lingue e comunicazione IULM può programmare, ove necessario, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di diploma e di laurea. Esso viene fissato dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico. I criteri, le modalità di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello status di studente, sono stabiliti dal regolamento didattico di ateneo.

4. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente statuto.

5. Gli studenti godono dei servizi e dell'assistenza previsti dalla Libera Università di lingue e comunicazione IULM e dagli enti preposti a garantire il diritto allo studio, nei limiti delle disponibilità e delle finalità previste.

6. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attività universitarie, alla partecipazione agli organi collegiali e alla piena valorizzazione delle opportunità culturali loro offerte.

CAPO IV - Altri soggetti

Art. 37.

Altri soggetti

1. Gli studenti ospiti, gli studenti stranieri che partecipano a programmi di scambio, i dottorandi di ricerca con sede presso l'Università, i fruitori di borse di studio e i laureati che svolgano attività di tirocinio, i partecipanti ai corsi di aggiornamento, perfezionamento e master, limitatamente al loro periodo di permanenza, sono equiparati agli studenti iscritti, con esclusione dall'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.

2. I soggetti che frequentano la Libera Università di lingue e comunicazione IULM per attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento possono fruire dei servizi previsti dall'Università in quanto necessari ad assicurare la presenza e la partecipazione finalizzata al conseguimento della loro formazione.

TITOLO VI

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 38.

Facoltà attivate

1. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM è articolata nelle seguenti facoltà:

a) facoltà di lingue e letterature straniere;

b) facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo.

2. Le modifiche del Regolamento didattico di ateneo e dei regolamenti delle strutture didattiche, sono attuate, previa delibera del senato accademico, su proposta delle strutture interessate e approvazione del consiglio di amministrazione per quanto attiene il finanziamento, con decreto del rettore.

3. Gli ordinamenti degli studi delle facoltà, dei corsi di laurea, dei diplomi universitari e delle scuole di specializzazione, attivati presso la Libera Università di lingue e comunicazione IULM, sono determinati dal regolamento didattico d'Ateneo.

Art. 39.

Altre attività didattiche

1. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM può organizzare e promuovere:

a) corsi di formazione post-lauream (master) e corsi di formazione di breve durata, regolati da apposite Convenzioni stipulate con Enti pubblici e privati;

b) periodi di studio all'estero, svolti durante le vacanze estive, o durante l'anno accademico, per un approfondimento delle varie discipline impartite presso l'Università. Alla fine di ogni periodo possono essere organizzate sessioni di esami di profitto valide ad ogni effetto, purché sostenuti dinanzi ad una commissione di docenti della facoltà;

c) corsi per studenti provenienti da università straniere mediante la stipula di apposite convenzioni, anche con istituzioni pubbliche e private;

d) corsi e attività di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

e) corsi a distanza (corsi aperti) per gli studenti che non possono frequentare con regolarità le lezioni e le esercitazioni;

f) stage di formazione e di orientamento presso aziende o enti convenzionati, pubblici e privati.

2. Tutte le predette iniziative sono approvate dal consiglio di amministrazione previo parere vincolante del senato accademico.

Art. 40.

Attività di tutorato

1. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM istituisce con proprio regolamento il tutorato, al fine di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi.

2. Il Regolamento per il tutorato è approvato dal senato accademico, sentiti i consigli di facoltà, e stabilisce che siano attivati servizi di tutorato finalizzati ad assistere gli studenti anche attraverso iniziative rapportate alle esigenze dei singoli. Per ogni corso di laurea e di diploma sono costituite apposite commissioni composte da professori e ricercatori per lo svolgimento di specifici compiti di tutorato.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE

Art. 41.

Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto del rettore di emanazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 42.

Mandati elettivi

1. Per garantire continuità e regolarità di svolgimento delle attività della Libera Università di lingue e comunicazione IULM, i componenti del consiglio di amministrazione, il rettore, i pro-rettori, i presidi di facoltà, i direttori di istituto e tutte le rappresentanze già elette nei diversi organismi cessano dalla carica alla scadenza naturale del loro mandato. Restano altresì confermati fino alla scadenza del mandato tutte le cariche attribuite dal consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio di amministrazione sarà comunque integrato con le componenti previste dall'art. 8, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.

ALLEGATO *A*

STRUTTURE DIDATTICHE DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE-IULM

Facoltà:

lingue e letterature straniere;
scienze della comunicazione e dello spettacolo.

Corsi di laurea, di diploma e scuole dirette a fini speciali:

corso di laurea in lingue e letterature straniere;
corso di laurea in relazioni pubbliche;
corso di laurea in scienze della comunicazione;
corso di diploma universitario in tecniche pubblicitarie;
scuola diretta a fini speciali in relazioni pubbliche (ad esaurimento).

98A2013

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 31 dicembre 1997), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 1998, n. 29 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1998), recante: «Disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. *Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto* a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 10% delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, allo scopo di dare inizio, in via sperimentale, al servizio di comunicazione numerico DCS 1800. Dette frequenze saranno messe a disposizione dei concessionari sulla base del provvedimento del Ministro delle comunicazioni da emanare in relazione all'articolo 2, comma 1, e del regolamento previsto al comma 3 del medesimo articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189.

1-bis. *Il termine di cui al comma 45 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, come sostituito dal comma 23 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è differito al 31 marzo 1998.*

2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato *sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a sei mesi successivi al rilascio della licenza individuale all'operatore selezionato mediante la* gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti *pari a 3000 unità.* La sperimentazione è consentita anche *alle imprese che si impegnano a presentare, in fase*

di prequalifica alla gara, domanda di partecipazione alla gara di cui al citato articolo 2. Il servizio commerciale verrà successivamente espletato sulla base delle misure previste dall'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189. *Qualora per qualsiasi motivo una impresa dovesse rinunciare alla partecipazione alla gara, essa dovrà cessare immediatamente la sperimentazione, dandone formale ed immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni. A ciascuna delle imprese che si impegnano a presentare domanda di partecipazione alla gara sarà assegnata, con le stesse modalità indicate al comma 1 e al presente comma, una quota delle bande di frequenza riservate al servizio in tecnica DCS 1800 pari a quella assegnata a ciascun concessionario del servizio pubblico di comunicazione radiomobile GSM, onde consentire la sperimentazione del nuovo servizio. Durante la sperimentazione è vietata ogni forma di pubblicità e di offerta congiunta al pubblico del servizio commerciale GSM a 900 MHz e di quello sperimentale DCS a 1800 MHz. L'operatore selezionato mediante la gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera* b), *del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, avrà diritto al* roaming *nazionale delle reti GSM degli attuali concessionari. L'avvio commerciale del servizio DCS 1800 avverrà per il nuovo operatore, e per gli attuali concessionari del servizio di comunicazione radiomobile GSM con le medesime condizioni di copertura contenute nel bando di gara.*

3. Resta fermo che saranno assicurate tutte le misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza per l'espletamento del servizio aggiudicato all'esito della gara di cui al comma 2.

4. Il termine del 1° gennaio 1998, di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, è soppresso. *La gara sarà conclusa nei tempi più rapidi possibili, e comunque entro il 31 maggio 1998, per realizzare al più presto l'introduzione sul mercato del nuovo servizio in tecnica DCS 1800 e per favorire nuove iniziative imprenditoriali e positive ricadute sugli utenti.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189:

«Art. 2 *(Ulteriori provvedimenti in materia di servizi di comunicazioni mobili e personali).* — 1. Con provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, e seguendo i criteri indicati dall'articolo 1, comma 1, si provvede a:

a) *riallocare, coerentemente con gli indirizzi comunitari e nel rispetto del principio di non discriminazione tra gli operatori delle comunicazioni mobili e personali, le frequenze che si renderanno ulteriormente disponibili in banda 900 MHz per i servizi radiomobili tenendo presenti le esigenze degli utenti e degli operatori;*

b) riservare le bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MHz e 1850-1880 MHz al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che le attribuisce al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 per il suo espletamento da parte sia delle imprese scelte mediante gara, sia delle imprese che esercitano il servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM *a partire dalla conclusione formale della gara, che dovrà comunque avvenire entro il 1° gennaio 1998, garantendo ai soggetti interessati l'accesso, nel rispetto delle condizioni di servizio che saranno determinate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni anche sulla base di quanto disposto dal comma 2, lettera* a), *a tutte le sperimentazioni necessarie per facilitare l'effettivo ingresso sul mercato nei tempi più brevi;*

c) attribuire al Ministero della difesa, entro il 31 dicembre 2004, le bande di frequenze 2025-2040 MHz e 2200-2215 MHz e attribuire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a partire dal 1° gennaio 2005, le bande di frequenze 1740-1755 MHz e 1835-1850 MHz e le ulteriori bande di frequenze che si rendano necessarie per l'espletamento dei servizi di comunicazioni mobili e personali. A seguito dell'abbandono da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo delle frequenze indicate nella presente lettera il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni attribuirà alla suddetta concessionaria bande di frequenze tali da consentire un adeguato livello di qualità del servizio;

d) razionalizzare l'impiego della banda 2468-2690 MHz, riservando al Ministero della difesa le bande 2537-2593 MHz e 2611-2667 MHz ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le restanti gamme;

e) disciplinare i servizi di radiocomunicazioni nell'ambito di un fondo e, in relazione alla evoluzione tecnologica, i sistemi di comunicazioni personali via satellite.

2. La procedura di gara di cui al comma 1, lettera *b)*, è avviata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito un apposito Comitato di Ministri, presieduto dal medesimo presidente del Consiglio, di cui fanno parte i Ministri per la funzione pubblica, delle poste e delle telecomunicazioni, della difesa, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il compito di:

a) prevedere misure tali da garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali, da parte di tutti gli operatori, in tempi coerenti con la realizzazione di tali condizioni;

b) coordinare la procedura di gara, in particolare per quanto attiene al bando e al disciplinare di gara;

c) selezionare i valutatori che devono procedere alla verifica delle offerte di gara ed alla formazione della relativa graduatoria che viene approvata dallo stesso Comitato dei Ministri.

3. Con regolamento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quelli della difesa e del tesoro, si disciplin secondo i criteri indicati all'art. 1, comma 1, la ripartizione tra l imprese autorizzate a gestire i servizi di comunicazione mobili e per sonali dei costi direttamente collegati, per il Ministero della difesa con le modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofre quenze effettuate per le esigenze dei predetti servizi, con particolar riguardo alle spese comunque connesse alla liberazione delle fre quenze, comprese quelle in banda 900 MHz, nonché alle ulterio spese conseguenti alla diminuita disponibilità di spettro. Il Minister della difesa può individuare, in alternativa anche parziale, materia e servizi sostitutivi che i gestori dei servizi possano fornire per il rag giungimento nel settore delle telecomunicazioni delle finalità istitu zionali della Difesa. I gestori dei servizi versano, al netto delle risor sostitutive eventualmente concordate con la Difesa, le somme nece sarie alla integrale copertura finanziaria dei predetti oneri al capito 3458 dello stato di previsione dell'entrata per la riassegnazione ai pe tinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del difesa con destinazione vincolata».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 45, del decreto-leg 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 1996, n. 650, come sostituito dal comma 23 dell'art. 3 de legge 31 luglio 1997, n. 249:

«45. In sede di prima applicazione i soggetti di cui ai commi 2 30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui ai sudde commi entro il 31 ottobre 1997».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno succe sivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzet Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presenta alle Camere per la conversione in legge.

98A2000

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un vice consolato onorario in Sorocaba (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare onoraria in Sorocaba (Brasile) è soppressa.

Art. 2.

È istituito in Sorocaba (Brasile) un vice consolato onorario, posto alle dipendenze del consolato generale d'Italia in San Paolo, con la seguente circoscrizione territoriale: il municipio e la regione di Sorocaba compreso il litorale sud di San Paolo da Peruibe a Cananeia, Tatuì, Itapetininga, Registro e Apial.

Il presente decreto dopo essere stato trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1998

Il Ministro: DINI

98A1985

Soppressione del vice consolato onorario in Valladolid (Spagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Articolo unico

Il vice consolato onorario in Valladolid (Spagna) è soppresso.

Il presente decreto dopo essere stato trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1998

Il Ministro: DINI

98A1986

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 11 marzo 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1807,45
ECU	1950,78
Marco tedesco	984,18
Franco francese	293,53
Lira sterlina	2965,66
Fiorino olandese	873,16
Franco belga	47,709
Peseta spagnola	11,614
Corona danese	258,19
Lira irlandese	2445,48
Dracma greca	6,230
Escudo portoghese	9,624
Dollaro canadese	1282,15
Yen giapponese	13,963
Franco svizzero	1209,81
Scellino austriaco	139,88
Corona norvegese	236,81
Corona svedese	225,19
Marco finlandese	324,18
Dollaro australiano	1205,93

98A2040

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Norvir - Ritonavir»

Iscritta nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/96/016/001

Con decisione della Commissione europea n. C (98) 59 del 15 gennaio 1998, notificata alla Repubblica italiana il 19 gennaio 1998 e pervenuta a questa amministrazione il 10 febbraio 1998, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale NORVIR - Ritonavir è stata così modificata:

a) l'allegato I (riassunto delle caratteristiche del prodotto) è sostituito dall'allegato I della predetta decisione;

b) l'allegato IIIB (foglietto illustrativo) è sostituito dall'allegato II della predetta decisione.

ALLEGATO I

ALLEGATO I
RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Norvir soluzione orale 80 mg/ml

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Norvir soluzione orale contiene 80 mg/ml di ritonavir.

3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione orale.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche

Norvir è indicato in associazione con farmaci antiretrovirali analoghi dei nucleosidi, per il trattamento di pazienti adulti con infezione da HIV-1 e con immunodeficienza avanzata o progressiva.

Dati relativi ad end-points clinici sono disponibili solamente in pazienti con patologia da HIV in stadio avanzato. In pazienti con infezione da HIV in stadio meno avanzato, gli unici dati disponibili sono quelli relativi ai markers biologici, quali la carica virale e la conta dei linfociti CD4. In questi pazienti, studi sugli effetti del ritonavir sugli end-points clinici sono in corso.

Consultare la Sezione 5.1 per i risultati degli studi principali.

4.2 Posologia e modo di somministrazione

Norvir soluzione è una formulazione per via orale da assumere preferibilmente con i pasti. Il dosaggio consigliato di ritonavir soluzione è di 600 mg (7.5 ml) due volte al giorno, per via orale.

Il gusto amaro di Norvir può essere attenuato se il prodotto viene miscelato a latte e cioccolato.

Uso pediatrico: la sicurezza e l'efficacia di ritonavir nei bambini di età inferiore ai 12 anni non è stata ancora dimostrata.

Disturbi renali ed epatici: attualmente non esistono dati specifici per queste tipologie di pazienti e non è quindi possibile consigliare dosaggi specifici. Ritonavir è metabolizzato ed eliminato principalmente dal fegato. Norvir non deve essere somministrato a pazienti con grave insufficienza epatica (consultare Sezione 4.3 - Controindicazioni). Poichè ritonavir e' fortemente legato alle proteine plasmatiche, è improbabile che possa essere eliminato in modo significativo mediante emodialisi o dialisi peritoneale.

4.3 Controindicazioni

Norvir è controindicato in pazienti con accertata ipersensibilità al ritonavir o a qualcuno degli eccipienti. Norvir è controindicato in pazienti con grave insufficienza epatica.

Gli studi *in vitro* ed *in vivo* hanno dimostrato che ritonavir è un potente inibitore delle biotrasformazioni mediate dal citocromo CYP3A e dal CYP2D6. Sulla base soprattutto della letteratura pubblicata, si ritiene che ritonavir possa causare un notevole aumento delle concentrazioni plasmatiche dei seguenti farmaci: amiodarone, astemizolo, bepridil, bupropion, cisapride, clozapina, diidroergotamina, encainide, ergotamina, flecainide, meperidina, pimozide, piroxicam, propafenone, propossifene, chinidina e terfenadina. Sono accertati rischi di aritmia, di anomalie ematologiche, di convulsioni, o di altri effetti collaterali potenzialmente gravi dovuti a questi farmaci. Inoltre, grave caratterizzato da vasospasmo periferico ed ischemia alle estremità. È stato associato alla somministrazione contemporanea di Ritonavir ed ergotamina o diidroergotamina. Questi farmaci non devono essere somministrati ergotismo contemporaneamente al ritonavir. È inoltre possibile che ritonavir produca aumenti significativi delle concentrazioni plasmatiche dei seguenti farmaci sedativi e ipnotici ad elevata metabolizzazione: alprazolam, clorazepato, diazepam, estazolam, flurazepam, midazolam, triazolam e zolpidem. A causa della elevata potenzialità di sedazione e depressione respiratoria provocata da questi farmaci, si deve evitare la somministrazione contemporanea con ritonavir.

L'uso concomitante di ritonavir e rifabutina e' controindicato a causa delle conseguenze cliniche quali la uveite, causata dal notevole aumento delle concentrazioni plasmatiche di rifabutina.

4.4 Speciali avvertenze e opportune precauzioni d'impiego

Non sono disponibili dati sulla farmacocinetica e sulla sicurezza d'uso del ritonavir in pazienti con significativa insufficienza epatica o renale. Ritonavir è metabolizzato ed eliminato principalmente per via epatica. Per questo motivo si raccomanda cautela nella somministrazione del farmaco a pazienti con insufficienza epatica (consultare Sezione 4.3 - Controindicazioni).

Non è stata ancora accertata la sicurezza e l'efficacia di ritonavir nei bambini al di sotto dei 12 anni. Ritonavir deve pertanto essere somministrato ai bambini di età inferiore ai 12 anni solo se i benefici potenziali superano in modo evidente i possibili rischi.

Al momento non sono disponibili dati farmacocinetici relativi all'uso combinato nell'uomo di Norvir con farmaci antiretrovirali diversi da zidovudina e didanosina (ddI). Sebbene l'uso clinico combinato con zalcitabina (ddC) e stavudina (d4T) in un numero relativamente limitato di pazienti non sembri associabile ad effetti sfavorevoli, la combinazione di Norvir con altri analoghi dei nucleosidi deve essere oggetto di un attento monitoraggio terapeutico e di sicurezza d'uso.

Un monitoraggio supplementare e' raccomandato quando si verifichi diarrea. La frequenza relativamente elevata di diarrea in corso di trattamento con ritonavir puo' compromettere l'assorbimento e la efficacia terapeutica (per la minore aderenza alla prescrizione da parte del paziente) del ritonavir o di altre terapie concomitanti. Vomito forte persistente e/o diarrea associati con l'uso di Ritonavir potrebbe anche compromettere la funzione renale. In pazienti con insufficienza renale è consigliato monitorare detta funzione.

Uno studio farmacocinetico ha dimostrato che il ritonavir determina un notevole inibizione del metabolismo del saquinavir aumentandone sensibilmente le concentrazioni plasmatiche (vedi punto 4.5 - Interazioni). A causa della mancanza di sufficienti dati di sicurezza clinica, il ritonavir non deve essere somministrato contemporaneamente al saquinavir o ad altri inibitori delle proteasi.

Norvir soluzione orale contiene il 43% di etanolo; e quindi da evitare la co-somministrazione di Norvir con disulfiram e con altri farmaci che producono reazioni simili a quelle del disulfiram (es. metronidazolo).

Sono stati riportati casi di aumento di episodi emorragici comprendenti ematomi cutanei ed emartro spontanei in pazienti affetti da emofilia di tipo A e B trattati con inibitori della proteasi. In alcuni pazienti si è reso necessario un incremento di dose del fattore VIII. In più della metà dei casi riportati è stato possible continuare il trattamento con proteasi-inibitori o riprenderlo nel caso sia stato interrotto. E' stata ipotizzata una relazione causale, sebbene non sia stato chiarito il meccanismo d' azione. I pazienti emofilici devono pertanto essere informati circa la possibilitá di un aumento di tali episodi emorragici.

Pazienti con concomitanti epatiti di tipo B o C possono essere maggiormente a rischio di incremento dei livelli di transaminasi. Consequentamente, la somministrazione di ritonavir, da solo o in associazione con altri antiretrovirali, va effetuata con cautela in pazienti con precedenti di epatopatie, livelli enzimatici epatici anormali o epatiti.

4.5 Interazioni con altri medicinali ed interazioni di qualsiasi altro genere

Vedere anche controindicazioni (Sezione 4.3).

Ritonavir ha una elevata affinità per molti isoenzimi del citocromo P450 (CYP) nel seguente ordine: CYP3A > CYP2D6 > CYP2C9. Oltre a quelli elencati nella Sezione controindicazioni, anche i seguenti farmaci o classi di farmaci, sono (o si sospetta siano) metabolizzati da questi stessi isoenzimi del citocromo P450: immunosoppressori (es. ciclosporina, tacrolimus), antibiotici macrolidi (es. eritromicina), alcuni steroidi (es. desametazone, prednisolone), altri inibitori delle proteasi dell'HIV, antiistaminici non sedativi (es. loratidina), calcio-antagonisti, diversi antidepressivi triciclici (es. desipramina, imipramina, amitriptilina, nortriptilina), altri antidepressivi (es. fluoxetina, paroxetina, sertralina), neurolettici (es. aloperidolo, risperidone, tioridazina), antifungini (es. ketoconazolo, itraconazolo), morfinomimetici (es. metadone, fentanil), carbamazepina, warfarin, tolbutamide. A causa del possibile notevole aumento dei livelli sierici di questi farmaci, questi non dovrebbero essere usati contemporaneamente al ritonavir senza una seria valutazione dei potenziali rischi e benefici. Si raccomanda inoltre un attento monitoraggio degli effetti terapeutici e collaterali, quando questi farmaci sono somministrati contemporaneamente al ritonavir.

Non sono disponibili dati farmacocinetici relativi all'uso contemporaneo di morfina e ritonavir. Sulla base del metabolismo della morfina (glucuronidazione), si dovrebbero prevedere livelli piu' bassi di morfina.

Norvir determina un aumento della AUC (area sotto la curva) dei seguenti farmaci, quando somministrati contemporaneamente:

Claritromicina: a causa dell'ampia finestra terapeutica della claritromicina, non dovrebbe essere necessaria la riduzione della dose nei pazienti con normale funzione renale. Nei pazienti con insufficienza renale, i seguenti aggiustamenti posologici devono essere considerati: per valori di clearance della creatinina (CL_{CR}) compresi tra 30 e 60 ml/min, la dose di claritromicina deve essere ridotta del 50%; per valori di CL_{CR} < 30 ml/min, la dose di claritromicina deve essere ridotta del 75%. Dosi di Claritromicina > 1 g/die non devono essere somministrate in corso di trattamento con Norvir.

Desipramina: riduzione delle dosi di desipramina devono essere considerate in pazienti che assumono questo farmaco in combinazione con ritonavir.

Rifabutina ed il suo metabolita attivo 25-O-deacetil-rifabutina: l'uso concomitante di questo farmaco con il ritonavir ha determinato un notevole incremento della AUC della rifabutina e del suo metabolita attivo 25-O-deacetil-rifabutina, associato a conseguenze cliniche. Pertanto, l'uso contemporaneo di ritonavir e rifabutina e' controindicato (vedere Sezione 4.3 - Controindicazioni).

Saquinavir: risultati preliminari derivati da alcuni studi farmacocinetici in pazienti e volontari sani indicano che la somministrazione contemporanea di Ritonavir al dosaggio di 400-600 mg, due volte al giorno, produce un notevole aumento dei livelli sierici di Saquinavir allo stato stazionario.

Norvir riduce la AUC dei seguenti farmaci, se somministrati contemporaneamente:

Zidovudina (AZT) e ddI: la zidovudina e la ddI hanno effetti minimi, se non nulli, sulla farmacocinetica del ritonavir. Il Ritonavir ha ridotto la AUC media della zidovudina di circa il 25%, in uno studio la cui durata non e' stata sufficiente a raggiungere lo stato stazionario per il ritonavir. Il ritonavir ha determinato una riduzione della AUC media della ddI del 13%, quando la ddI e' stata somministrata a distanza di 2.5

ore dal ritonavir. Durante la terapia di combinazione con il ritonavir, non dovrebbero rendersi necessarie modifiche delle dosi di AZT o ddI. Communque, la somministrazione di ritonavir e ddI deve essere intervallata almeno do 2 ore e mezzo l'uno dall'altro per evitare incompatibilità tra I due farmaci. Non sono ancora disponibili dati di farmacocinetica nell'uomo, in combinazione con farmaci antiretrovirali diversi da zidovudina e ddI (vedere anche Sezione 4.4 - Avvertenze e speciali precauzioni d'uso).

Etinil-estradiolo: poiche' la somministrazione contemporanea di ritonavir con un contraccettivo orale a combinazione fissa ha determinato una riduzione della AUC media di etinil-estradiolo del 41%, si consiglia di aumentare il dosaggio dei contraccettivi orali contenenti etinilestradiolo oppure di utilizzare metodi alternativi di contraccezione.

Teofillina: una dose piu' elevata di teofillina puo' essere richiesta, considerando che l'uso contemporaneo con il ritonavir ha causato una riduzione di circa il 45% della AUC della teofillina.

Sulfametossazolo-trimetoprim in combinazione fissa: la somministrazione contemporanea di Norvir e di sulfametossazolo/trimetoprim ha causato una diminuzione del 20% della AUC del sulfametossazolo ed un aumento del 20% della AUC del trimetoprim. Durante la terapia concomitante con Norvir, non dovrebbero rendersi necessarie modifiche del dosaggio di sulfametossazolo/trimetoprim.

Poiché il ritonavir è fortemente legato alle proteine plasmatiche, si deve tenere conto della possibilità dell'aumento degli effetti terapeutici e tossici dovuti allo spostamento del legame proteico, causa l'uso concomitante di altri farmaci.

Quando ritonavir è stato somministratko contemporeamente con disopiramide, mexiletina, nefazadone o fluoxetina sons stati segnalati eventi cardiaci e neurologici. Non è da escludere la possibilità di interazione tra i farmaci.

4.6 Uso durante la gravidanza e l'allattamento

Non sono state osservate malformazioni derivanti dal trattamento con ritonavir né nei ratti né nei conigli. Nei ratti è stata osservata tossicità nello sviluppo embrionale (letalita' embrionale, ridotto peso corporeo fetale, ritardo della ossificazione e modificazioni dello sviluppo viscerale, compresa una ritardata discesa testicolare) verificatasi in genere solo a dosaggi tossici per la madre. La tossicità nello sviluppo nei conigli (letalita' embrionale, le riduzione del numero e del peso dei feti) si è verificata a dosaggi tossici per la madre. Non sono disponibili studi nelle donne in stato di gravidanza. Questo farmaco deve essere somministrato durante la gravidanza solo se i benefici potenziali superano in modo evidente i possibili rischi.

Non è noto se il ritonavir sia escreto nel latte umano. Negli studi sugli animali non e' stata valutata la escrezione nel latte; tuttavia uno studio condotto sul ratto ha dimostrato alcuni effetti sullo sviluppo della prole, durante l'allattamento, compatibili con l'escrezione del ritonavir nel latte. Le donne con infezione da HIV non devono in nessun caso allattare al seno i propri neonati, per evitare la trasmissione dell' HIV.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchine

Non e' stata specificamente testata la capacita' di Norvir di interferire con la capacità di guidare un'auto o di usare macchinari. Poiche' sonnolenza e vertigine sono effetti collaterali noti di questo farmaco, cio' andrebbe considerato in caso di necessita' di guidare un'auto o di usare macchinari.

Norvir soluzione orale contiene il 43% di alcool.

4.8 Effetti indesiderati

Negli studi clinici (Fase II/III), in ≥ 2% di 1033 pazienti sono stati riportati i seguenti effetti collaterali, la cui correlazione al ritonavir e' possibile, probabile o non nota:

Apparato gastrointestinale: Nausea (47,5%), diarrea (44,9%), vomito (23,6%), dolore addominale (11,6%), alterazione del gusto (11,4%); frequentemente dispepsia, anoressia, infiammazione della gola; occasionalmente flatulenza, secchezza delle fauci, eruttazione, ulcerazione del cavo orale.

Sistema nervoso: Parestesia periorale (26,6%), parestesia periferica (15,4%); frequentemente vertigine, parestesia, iperestesia, sonnolenza; occasionalmente insonnia, ansia.

Cute: Frequentemente eruzione cutanea; occasionalmente prurito, sudorazione.

Apparato respiratorio: Occasionalmente faringite; aumento della tosse.

Apparato cardiovascolare: Frequentemente vasodilatazione.

Altro: Astenia (22,3%), cefalea (15,5%); occasionalmente febbre, dolore, iperlipemia, mialgia, perdita di peso, diminuzione dei valori di tiroxina (T_4) libera e totale.

Nausea, diarrea, vomito, astenia, alterazione del gusto, parestesia periorale e periferica, vasodilatazione, sono stati gli effetti collaterali osservati piu' di frequente e sono considerati chiaramente correlati al ritonavir.

Sono state riportate reazioni allergiche incluse orticaria, moderate eruzioni cutanee, broncospasmo e angioedema. Sono stati inoltre segnalati rari casi di anafilassi.

Ci sono state segnalazioni di casi di convusione. E stata segnalata iperglicemia, in soggetti con o senza anamnesi diabetica. La relazione causa-effetto non è stata stabilita.

E stata segnalata disidratazione usualmente associata a sintomi gastrointestinali, qualque volta sfociante in ipotensione, sincope o insufficienza renale. Sincope, ipotensione ortostatica ed insufficinza renale sono stati segnalati anche in assenza di manifesta disidratazione.

Pazienti in trattamento con solo Norvir o associato ad altri antiretrovirali hanno mostrato transaminasi fino a 5 volte il valore normale, epatiti clinicamente manifeste e ittero.

Parametri di laboratorio:

Innalzamento valori gamma-glutamil transpeptidasi (GGT) (12%); frequentemente, innalzamento creatinfosfokinasi (CPK), elevazione dei trigliceridi, della alanin-transaminasi (SGPT); occasionalmente, elevazione della aspartico-transaminasi (SGOT), elevazione della amilasi, elevazione dell' acido urico, riduzione del potassio, elevazione della glicemia, riduzione del calcio totale, elevazione del magnesio, elevazione della bilirubina totale e della fosfatasi alcalina.

Ipertrigliceridemia, ipercolesterolemia e iperuricemia sono state chiaramente correlate alla terapia con ritonavir.

Ematologia:

Conta leucocitaria bassa (16%); occasionalmente emoglobina bassa, granulociti neutrofili bassi, granulociti eosinofili alti, conta leucocitaria alta, granulociti neutrofili alti, aumentato tempo di protrombina.

4.9 Sovradosaggio

L'esperienza di sovradosaggio acuto di ritonavir nell'uomo è limitata. Un paziente arruolato in una sperimentazione clinica ha assunto 1500 mg di ritonavir/die per due giorni ed ha riportato parestesia, scomparsa dopo la diminuzione della dose. È stato segnalato un caso di disfunzione renale con eosinofilia.

I segni di tossicita' osservati negli animali (topi e ratti) comprendono ridotta attivita', atassia, dispnea e tremori.

Non esiste un antidoto specifico per sovradosaggio da ritonavir. Il trattamento dovrebbe consistere in misure generali di supporto, tra le quali il monitoraggio delle funzioni vitali e l'osservazione dello stato clinico del paziente. A causa delle caratteristiche di solubilità e della possibilità di eliminazione attraverso l'intestino, si propone di trattare i casi di sovradosaggio con lavanda gastrica e con somministrazione di carbone vegetale attivo. Poiché ritonavir è ampiamente metabolizzato dal fegato ed è fortemente legato alle proteine plasmatiche, e' improbabile che la dialisi apporti benefici al fine di una significativa eliminazione del farmaco.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Gruppo farmaco-terapeutico: antivirale per uso sistemico. Codice ATC: JO5 A EO3

Ritonavir è un inibitore peptidomimetico delle aspartil proteasi dell'HIV-1 e HIV-2, attivo per via orale. L'inibizione della proteasi dell'HIV rende l'enzima incapace di trasformare il precursore poliproteico gag-pol, con conseguente produzione di particelle HIV di morfologia immatura, incapaci di iniziare nuovi cicli di infezione. Ritonavir ha un'affinità selettiva per la proteasi dell'HIV ed ha una bassa attività inibente nei confronti delle aspartil proteasi dell'uomo.

I dati *in vitro* indicano che il ritonavir è attivo contro tutti i ceppi di HIV testati in una varietà di linee cellulari umane trasformate e primarie. La concentrazione di farmaco che inibisce il 50% e il 90% della replicazione virale *in vitro* è rispettivamente di circa 0,02 µM e 0,11 µM. Potenza simile e' stata riscontrata sia con i ceppi di HIV sensibili all'AZT che con quelli resistenti all'AZT. Gli studi che hanno misurato la tossicità cellulare diretta di ritonavir su varie linee cellulari non hanno evidenziato alcuna tossicità diretta a concentrazioni fino a 25 µM, con conseguente indice terapeutico *in vitro* di almeno 1000.

Resistenza

Sono stati selezionati ceppi dell'HIV-1 resistenti al ritonavir *in vitro*. I ceppi resistenti hanno mostrato ridotta sensibilità al ritonavir e l'analisi genotipica ha dimostrato che la resistenza era da attribuire primariamente a sostituzioni specifiche di aminoacidi nella proteasi dell'HIV-1, a livello dei codoni 82 e 84.

Durante gli studi clinici controllati è stata monitorata la suscettibilità al ritonavir dei ceppi isolati dai pazienti. Alcuni pazienti trattati con ritonavir in monoterapia hanno sviluppato ceppi di HIV con una diminuita sensibilità al farmaco. L'analisi seriale genotipica e fenotipica ha indicato che la sensibilità al ritonavir diminuisce in modo ordinato e scalare. Le variazioni iniziali si sono verificate in posizione 82, dalla valina originale in genere ad alanina o a fenilalanina (V82A/F). Ceppi virali isolati in vivo senza un cambiamento in corrispondenza del codone 82 non hanno una diminuita sensibilità al ritonavir.

Resistenza crociata con altri antiretrovirali

Su ceppi di HIV ottenuti serialmente da sei pazienti durante trattamento con ritonavir, e' stata osservata *in vitro* una ridotta sensibilita' al ritonavir, non accompagnata pero' da una analoga riduzione nella sensibilita' al saquinavir, in confronto a ceppi di riferimento basali. Tuttavia, I ceppi provenienti da due di questi pazienti hanno dimostrato una ridotta sensibilita' ad indinavir *in vitro* (di 8 volte). Una resistenza crociata tra ritonavir ed inibitori della trascrittasi inversa e' improbabile, a causa dei diversi bersagli enzimatici coinvolti. Un ceppo di HIV resistente ad AZT, testato *in vitro*, ha mantenuto una completa sensibilita' al ritonavir.

Dati clinici farmacodinamici

Gli effetti del ritonavir (somministrato in monoterapia o in associazione con altri farmaci antiretrovirali) sui markers biologici di patologia, quali la conta dei CD4 e la carica virale, sono stati valutati in vari studi condotti su pazienti con infezione da HIV-1. Gli studi piu' importanti sono elencati di seguito.

In uno studio clinico controllato, ove la terapia con ritonavir e' stata aggiunta alla terapia antiretrovirale di base in pazienti con infezione da HIV-1, ampiamente trattati in precedenza con analoghi nucleosidici e con conta di CD4 basale $\leq$ 100 cellule/µl, e' stata dimostrata una riduzione della mortalita' e della incidenza di eventi clinici che determinano l' AIDS. Dopo 16 settimane di terapia, la variazione media di RNA virale rispetto ai valori medi di base e' stata di -0.79 $\log_{10}$ (diminuzione massima: 1.29 $\log_{10}$) nel gruppo trattato con ritonavir, in confronto a -0.01 $\log_{10}$ nel gruppo di controllo. Gli analoghi nucleosidici piu' frequentemente utilizzati in questo studio sono stati zidovudina, stavudina, didanosina e zalcitabina.

In uno studio clinico che ha reclutato pazienti con infezione da HIV-1 in stadio meno avanzato (valori di CD4 compresi tra 200 e 500 cellule/µl), e che non avevano ricevuto precedente terapia antiretrovirale, il ritonavir utilizzato in monoterapia o in associazione con zidovudina ha ridotto la carica virale plasmatica ed ha determinato un aumento della conta dei CD4. Gli effetti del ritonavir utilizzato in monoterapia sono apparsi inaspettatamente di ampiezza sovrapponibile a quelli della terapia in combinazione, un risultato che non e' stato sufficientemente spiegato. La variazione media di RNA virale rispetto ai valori medi di base, in 16 settimane di trattamento, e' stata di -1.03 $\log_{10}$ nel gruppo trattato con ritonavir, in confronto a -0.80 $\log_{10}$ nel gruppo trattato con ritonavir+zidovudina e -0.42 $\log_{10}$ nel gruppo trattato con sola zidovudina. I dati relativi alla valutazione degli end-points clinici in questo studio non sono ancora disponibili.

A causa del possibile rischio di insorgenza di resistenza virale si sconsiglia l'uso del ritonavir in monoterapia.

In uno studio clinico condotto in aperto su 32 pazienti con infezione da HIV-1, mai precedentemente trattati con antiretrovirali, la combinazione di ritonavir con zidovudina e zalcitabina ha determinato una riduzione della carica virale (diminuzione media a 20 settimane: -1.76 $\log_{10}$).

Sono in corso studi clinici per valutare le combinazioni terapeutiche ottimali, nonche' la efficacia e sicurezza a lungo termine di ritonavir.

5.2 Proprietà farmacocinetiche

Poichè non esiste una formulazione parenterale di ritonavir, non è stato possibile determinare i valori di assorbimento e biodisponibilità assoluta. Le caratteristiche farmacocinetiche di dosi multiple di ritonavir sono state studiate in volontari adulti HIV-positivi non a digiuno. Dopo somministrazioni multiple, l'accumulo di ritonavir è leggermente inferiore rispetto a quanto prevedibile dagli studi in dose singola, a causa di un aumento della clearance apparente tempo- e dose-dipendente (Cl/F).

E stata osservata una diminuzione delle concentrazioni minime del ritonavir nel tempo, probabilmente a causa di una induzione enzimatica, che si sono però stabilizzate alla fine della seconda settimana. Allo stato stazionario, con una dose di 600 mg due volte al giorno, i valori di concentrazione al picco (C_{max}) e di concentrazione minima (C_{trough}) sono stati rispettivamente di 11.2 ± 3.6 e di 3.7 ± 2.6 µg/ml (media ± DS). L'emivita ($t_{1/2}$) del ritonavir è stata di circa 3-5 ore. La clearance apparente allo stato stazionario nei pazienti trattati con 600 mg due volte al giorno è stata in media di 8.8 ± 3.2 L/h. La clearance renale e' stata in media minore di 0.1 L/h ed e' risultata relativamente costante in tutto il range di dosaggi studiato. Il tempo di concentrazione massima (T_{max}) e' rimasto costante a valori di circa 4 ore al crescere della dose. La farmacocinetica di ritonavir è dose dipendente: con l'aumento del dosaggio sono stati riportati aumenti più che proporzionali nell'AUC e nella C_{max}. L'assunzione di ritonavir con il cibo determina una maggiore esposizione al ritonavir rispetto alla ingestione del farmaco a digiuno.

Non sono state evidenziate differenze clinicamente significative di AUC o C_{max} tra uomini e donne. I parametri farmacocinetici di ritonavir non sono risultati associati in maniera statisticamente significativa con il peso corporeo o con la massa corporea magra.

Il volume di distribuzione apparente (V_B/F) di ritonavir è circa di 20-40 L dopo una dose singola di 600 mg. E stato rilevato un legame proteico di ritonavir nel plasma umano di circa il 98-99%. Ritonavir si lega sia alla glicoproteina acida alfa -1 umana (AAG) che all'albumina sierica umana (HSA) con affinità sovrapponibili. Il legame con le proteine plasmatiche è costante nel range di concentrazioni da 0.1 a 100 mg/ml.

Gli studi di distribuzione tissutale con ritonavir marcato C^{14} nei ratti hanno dimostrato che il fegato, la ghiandola surrenale, il pancreas, i reni e la tiroide trattengono le maggiori concentrazioni di farmaco. Il rapporto tessuto/plasma di circa 1, misurato nei linfonodi del ratto, suggerisce che il ritonavir si distribuisce nei tessuti linfatici. Il ritonavir penetra nel cervello in quantità minima.

E stato osservato che il ritonavir è ampiamente metabolizzato dal sistema del citocromo P450 epatico, in particolare dall'isoenzima CYP3A4 ed in misura inferiore dall'isoenzima CYP2D6. Gli studi sugli animali e gli esperimenti *in vitro* con microsomi epatici umani hanno indicato che il ritonavir subisce in primo luogo un metabolismo ossidativo. Nell'uomo sono stati evidenziati quattro metaboliti del ritonavir. Il metabolita dell'ossidazione dell'isopropiltiazolo (M-2) è il principale, e ha un'attività antivirale simile a quella del farmaco progenitore. Tuttavia, l'AUC del metabolita M-2 è risultata di circa il 3% dell'AUC del farmaco progenitore.

Gli studi sull'uomo con ritonavir radiomarcato hanno dimostrato che l'eliminazione di ritonavir avviene primariamente per mezzo del sistema epatobiliare; circa l'86% del radiomarcato è stato rinvenuto nelle feci, e parte di questo prodotto recuperato e' probabilmente ritonavir non assorbito. In questi studi, la via renale non è risultata essere una via importante per l'eliminazione di ritonavir. Tali osservazioni hanno confermato quelle effettuate negli studi sugli animali.

5.3 Dati preclinici di sicurezza

Gli studi di tossicità con dosi ripetute su animali hanno identificato come principali organi bersaglio il fegato, la retina, la ghiandola tiroidea ed il rene. Le alterazioni epatiche riguardano gli elementi epatocellulari, biliari e fagocitici e sono state associate ad aumento degli enzimi epatici. Iperplasia dell'epitelio del pigmento retinico (RPE) e degenerazione retinica sono state evidenziate in tutti gli studi su roditori condotti con ritonavir, ma non sono state riscontrate nei cani. Evidenze ultrastrutturali suggeriscono che queste alterazioni retiniche possano essere secondarie a fosfolipidosi. Tuttavia gli studi clinici non hanno evidenziato modificazioni oculari indotte dal farmaco nell'uomo. Tutte le alterazioni tiroidee sono risultate reversibili dopo interruzione del trattamento. Le sperimentazioni cliniche nell'uomo non hanno rivelato alterazioni clinicamente significative nei test di funzionalità della tiroide. Modificazioni renali, comprendenti degenerazione tubulare, infiammazione cronica e proteinuria, sono state evidenziate nei ratti. Si pensa che esse siano attribuibili a malattie spontanee specie-specifiche.

Inoltre, non sono state rilevate anomalie renali clinicamente significative nel corso di sperimentazioni cliniche.

Studi di carcinogenicita' a lungo termine in modelli animali non sono stati completati. Tuttavia, non e' stata dimostrata mutagenicita' o clastogenicita' dovuta al ritonavir in una serie di tests *in vitro* ed *in vivo*, che includono il test di mutazione batterica inversa di Ames su *S. typhimurium* ed *E. coli* , il test del linfoma murino, il test del micronucleo ed i tests di aberrazione cromosomica in linfociti umani.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Norvir soluzione orale contiene: etanolo, acqua depurata, olio di ricino poliossetilene 35, propilenglicole, acido citrico anidro, saccarina sodica, essenza di menta piperita, aroma caramello, colorante E110.

6.2 Incompatibilità

Norvir non va diluito con acqua.

6.3 Periodo di validità

24 mesi nelle condizioni di conservazione raccomandate.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Norvir soluzione orale deve essere conservato in frigorifero a una temperatura compresa tra 2° - 8°C fino alla consegna al paziente. La conservazione in frigorifero da parte del paziente non è necessaria se il farmaco è usato entro 30 giorni e conservato a temperatura inferiore a 25°C.

Evitare l'esposizione al calore eccessivo.

6.5 Natura e contenuto della confezione

Norvir soluzione orale è fornito in flaconi color ambra da 90 ml in polietilene tereftalato (PET) per dosi multiple. Ogni confezione contiene 5 flaconi da 90 ml (450 ml). È inoltre fornito un misurino con graduazioni di 3.75 ml (dose da 300 mg), 5 ml (dose da 400 mg), 6.25 ml (dose da 500 mg) e 7.5 ml (dose da 600 mg).

6.6 Istruzioni per l'impiego e la manipolazione, e per l'eliminazione del medicinale non utilizzato o dei rifiuti derivati da tale medicinale (se necessario)

Dopo l'uso, il misurino deve essere immediatamente lavato con acqua calda e detersivo per piatti. Se pulito immediatamente, il farmaco residuo viene eliminato. Il misurino deve essere perfettamente asciugato prima dell'uso.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Abbott Laboratories Limited
Queenborough
Kent ME11 5EL
Regno Unito

8. NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNITARIO DEI MEDICINALI

EU/1/96/016/001

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/ RINNOVO DELLÍ AUTORIZZAZIONE
26.08.1996

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

ALLEGATO II

ALLEGATO III B
FOGLIO ILLUSTRATIVO

NORVIR (ritonavir) soluzione orale 80 mg/ml

QUALE FARMACO E STATO PRESCRITTO? (Nome del prodotto e composizione)

NORVIR (ritonavir) soluzione orale contiene 80 mg/ml di ritonavir disciolto in alcool, acqua, olio di ricino poliossetilene 35 e propilenglicole. Gli altri ingredienti comprendono: saccarina sodica, acido citrico anidro, essenza di menta piperita, aroma caramello e colorante E110.

COME VIENE FORNITO NORVIR? (Forma farmaceutica)

NORVIR soluzione orale è fornito in flacone color ambra da 90 ml per dosi multiple. Ogni confezione contiene 5 flaconi da 90 ml. Ogni ml di Norvir contiene 80 mg di ritonavir.
NORVIR e' anche fornito in capsule contenenti 100 mg di ritonavir.

CHE COS'È NORVIR? (Gruppo farmaco-terapeutico)

NORVIR è un inibitore dell'enzima proteasi del virus della immunodeficienza umana (HIV). NORVIR aiuta a controllare l'infezione da HIV inibendo o interferendo con l'enzima proteasi che l'HIV utilizza per contagiare nuove cellule.

A CHI DEVO RIVOLGERMI SE HO DELLE DOMANDE SU NORVIR?

Se ha delle domande da porre su NORVIR, puo' rivolgersi al Suo Medico curante o al Farmacista, o contattare direttamente il rappresentante locale, indicato in fondo a questo foglietto illustrativo. Discuta con il Suo Medico curante tutti i problemi relativi alla Sua salute.

PERCHÈ MI E' STATO PRESCRITTO NORVIR? (Indicazioni terapeutiche)

Il Suo Medico Le ha prescritto NORVIR per aiutarLa a controllare l'infezione da HIV. NORVIR agisce rallentando la diffusione dell'infezione nel Suo organismo.
Una completa conoscenza degli effetti clinici del NORVIR non e' ancora disponibile, ma ulteriori studi sono in corso.
NORVIR può essere somministrato con altri farmaci anti-HIV. Le informazioni disponibili sull'uso di NORVIR con altri farmaci sono limitate. Sarà il Suo Medico curante a stabilire quali sono i farmaci migliori nel Suo caso.

A CHI NON PUÒ ESSERE SOMMINISTRATO NORVIR? (Controindicazioni)

Coloro che sono allergici a NORVIR o a qualsiasi altro componente non devono assumere questo farmaco.
Non assuma NORVIR in caso di gravidanza o di allattamento salvo diversa prescrizione medica. Avvisi il Suo Medico non appena ha o pensa di avere una gravidanza in corso o in caso di allattamento.
Gli esperti in campo sanitario raccomandano che le donne con infezione da HIV non allattino al seno i loro neonati, per evitare la trasmissione dell' HIV.
I bambini di età inferiore ai 12 anni non devono assumere NORVIR, a meno di specifica indicazione del Medico curante.

I pazienti con gravi malattie epatiche non devono assumere NORVIR.
Durante la terapia con NORVIR **non deve** assumere astemizolo o terfenadina. Questi farmaci sono comunemente utilizzati per trattare sintomi allergici ed è possibile che siano disponibili senza presentazione di ricetta medica.

Durante la terapia con NORVIR **non deve** assumere alprazolam, amiodarone, bepridil, bupropion, cisapride, clorazepate, clozapina, diazepam, diidroergotamina, encainide, ergotamina, estazolam, flecainide, flurazepam, meperidina, midazolam, pimozide, piroxicam, propafenone, propossifene, chinidina, rifabutina, triazolam o zolpidem. Se Lei e' in terapia con uno di questi farmaci, domandi al Suo Medico se puo' utilizzare un altro farmaco durante il periodo di assunzione di NORVIR. Spesso esistono in commercio altri prodotti che possono essere utilizzati in alternativa.
Il NORVIR puo' interagire con alcuni altri farmaci, con potenziali conseguenze cliniche. L'uso dei seguenti farmaci in associazione con il NORVIR deve essere effettuato solamente sulla base di una prescrizione medica:
immunosoppressori (es. ciclosporina, tacrolimus), antibiotici macrolidi (es. eritromicina, claritromicina), farmaci steroidi (es. desametazone, prednisolone, etinilestradiolo), altri inibitori delle proteasi dell'HIV, antistaminici non sedativi (es. loratidina), calcio-antagonisti, diversi antidepressivi triciclici (es. desipramina, imipramina, amitriptilina, nortriptilina), altri antidepressivi (es. fluoxetina, paroxetina, sertralina), neurolettici (es. aloperidolo, risperidone, tioridazina), antifungini (es. ketoconazolo, itraconazolo), morfinomimetici (es. metadone, fentanyl), carbamazepina, warfarin, tolbutamide, teofillina.
Sia certo di aver riferito al Suo Medico di **tutti** i farmaci che sta assumendo, compresi quelli che non necessitano di ricetta medica.

CHE COS'ALTRO DOVREI SAPERE SU NORVIR? (Speciali precauzioni per l'uso)

Non interrompa l'assunzione di NORVIR, anche se si sente meglio, senza prima consultare il Suo Medico curante.
NORVIR non ha mostrato di poter diminuire il rischio di trasmissione dell'HIV ad altre persone attraverso i rapporti sessuali o il contatto con il sangue. A questo scopo, Lei deve utilizzare le adeguate precauzioni.
Coloro che soffrono di disturbi epatici e che assumono NORVIR necessitano di particolari controlli. Il Suo Medico deciderà se si tratta del Suo caso.
L'assunzione di NORVIR secondo la prescrizione dovrebbe garantirLe al meglio la possibilità di ritardare lo sviluppo di resistenza al farmaco.
Non deve assumere nessun farmaco OTC (senza bisogno di ricetta medica) senza aver prima consultato il Suo Medico. Informi ogni Medico che Le prescriva dei medicinali della Sua terapia in corso con NORVIR.
NORVIR soluzione orale contiene alcool. Pertanto durante la terapia non deve assumere farmaci che reagiscono con l'alcool, come il disulfiram.
Non e' stata specificamente studiata la capacita' di NORVIR di interferire con la capacità di guidare un'auto o di usare macchinari pesanti. Poiche' sonnolenza e vertigine sono effetti collaterali noti di questo farmaco, NORVIR potrebbe interferire con la capacita' di eseguire attivita' potenzialmente rischiose, come guidare un'auto o di usare macchinari pesanti.
NORVIR soluzione orale contiene il 43% di alcool.

COME DEVO ASSUMERE NORVIR? (Posologia e modalità di somministrazione)

Assuma NORVIR sempre secondo le modalità indicate dal Suo Medico. Il farmaco deve essere ingerito generalmente due volte al giorno, per via orale. La dose completa sarà di 7.5 ml al mattino e 7.5 ml dopo 12 ore.
NORVIR deve essere assunto preferibilmente con i pasti.
Come tutti gli altri farmaci anti-HIV, NORVIR deve essere assunto ogni giorno per aiutar. La a controllare l'HIV, indipendentemente dalla sensazione di benessere che ne possa derivare. Se un effetto collaterale Le impedisce di assumere NORVIR come prescritto, avvisi immediatamente il Suo Medico curante.
Se salta una dose di farmaco, cerchi di prendere questa dose prima possibile. Tuttavia, se una dose e' saltata, non raddoppi la dose successiva.

- Si accerti di avere sempre una quantità sufficiente di farmaco, in modo da non rimanerne sprovvisto. In caso di viaggio o di degenza in ospedale, si assicuri di avere NORVIR a sufficienza fino a quando non avra' la possibilità di acquistarne dell'altro.

NORVIR soluzione orale ha un retrogusto prolungato. Puo' assumere la soluzione da sola, oppure mescolarla a latte e cioccolato per migliorarne il sapore. NORVIR soluzione orale è stato testato con latte e cioccolato per accertare che la dose assorbita rimanga inalterata quando il farmaco è miscelato. Esegua questa miscelazione solo con una dose di prodotto per volta, e cerchi di assumerla subito. Non deve miscelare NORVIR con nessun altro liquido senza prima consultare il Suo Medico o Farmacista e non deve miscelarlo con acqua. Mangiare cibi salati, o bere prima o dopo l'assunzione di NORVIR soluzione orale può attenuare il sapore che rimane in bocca.

COME POSSO MISURARE LA DOSE CORRETTA DELLA SOLUZIONE?

Apra il tappo, munito di chiusura di sicurezza per bambini, spingendo con il palmo della mano e girando in senso antiorario, o nella direzione della freccia. Consulti il farmacista se ha difficoltà nell'apertura del flacone.
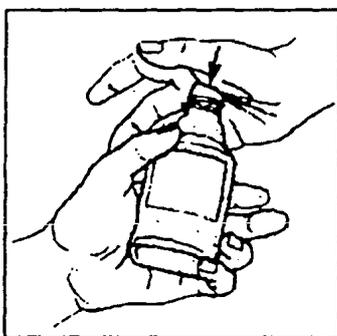
Il misurino fornito è stato appositamente studiato per facilitare il giusto dosaggio di NORVIR soluzione orale. Questo misurino, unito al tappo del flacone, è l'unico che deve utilizzare per misurare la Sua dose di farmaco.

Ponga il misurino su una superficie liscia alla altezza degli occhi. Lo riempia con NORVIR soluzione orale fino alla linea marcata con il dosaggio corrispondente alla Sua prescrizione. Non riempia il misurino seguendo le altre linee di dosaggio e non lo riempia troppo.
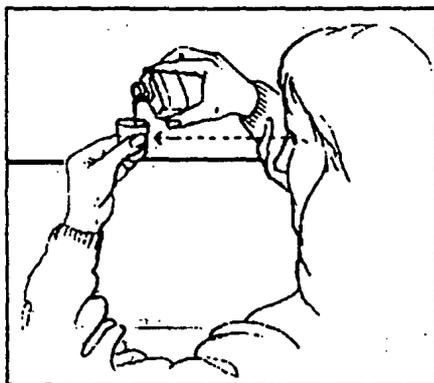
HO ASSUNTO LA DOSE CORRETTA?

Non si preoccupi se nel misurino rimane un po' di NORVIR soluzione orale dopo che ha bevuto, in quanto è normale che accada. Usi sempre l'apposito misurino per NORVIR soluzione orale in modo da essere sicuro di assumere la dose giusta.

Lavi il misurino con detersivo e acqua calda prima possibile. Se non dispone di acqua e detersivo, pulisca l'interno del misurino con un panno o fazzoletto di carta pulito e asciutto e in seguito lo lavi con acqua

calda e detersivo. Se si lascia seccare NORVIR nel misurino, questo diventerà bianco e renderà più difficile distinguere le linee di dosaggio nella successiva somministrazione. Il liquido arancione rimasto nel misurino diventa bianco anche quando viene a contatto con l'acqua.
Non lavi il misurino nella lavastoviglie.

COSA SUCCEDE SE NE ASSUMO TROPPO? (Sovradosaggio)

Se si accorge di avere assunto una dose di NORVIR maggiore di quella corretta, si metta immediatamente in contatto con il Suo Medico curante. Se non riesce a trovare il Medico, si rivolga ad un Pronto Soccorso.

QUALI EFFETTI COLLATERALI POSSO AVERE CON NORVIR? (Effetti indesiderati)

Durante il trattamento con NORVIR sono stati osservati alcuni effetti collaterali. I più comuni sono stati: disturbi allo stomaco, vomito, diarrea, sensazione di formicolio o di torpore alle mani, ai piedi, intorno alle labbra o alla bocca, sensazione di stanchezza e debolezza e/o gusto sgradevole in bocca.

Sono state reazioni allergiche, da leggere a gravi, con sintomi come eruzione cutanea, orticaria o difficoltà respiratoria.

Avvisi immediatamente il Suo Medico curante dell'insorgenza di qualunque disturbo.

Alcuni pazienti affetti da emofilia di tipo A e B hanno presentato un aumento degli episodi emorragici durante il trattamento con questo od altri inibitori della proteasi. Se ciò dovesse accadere, consultare immediamente il medico.

PER QUANTO TEMPO POSSO CONSERVARE UN FLACONE DI NORVIR? (Validità)

Dopo l'apertura si può conservare un flacone di NORVIR soluzione orale per 30 giorni, sia in frigorifero che a temperatura ambiente. Se il flacone è rimasto chiuso ed è stato conservato in frigorifero, il farmaco è valido fino alla data di scadenza indicata sulla confezione. Non si deve assumere NORVIR dopo la data di scadenza e non si deve utilizzare un flacone che è stato aperto per oltre 30 giorni.
Annoti la data di apertura del flacone di NORVIR soluzione orale.

COME DEVO CONSERVARE NORVIR? (Speciali precauzioni per la conservazione)

I flaconi di NORVIR soluzione orale possono essere tenuti in frigorifero (2° - 8°C) o a temperatura ambiente (meno di 25°C) per 30 giorni. Non conservi NORVIR soluzione orale in prossimità di fonti di calore o in luoghi troppo freddi (come in macchina in periodi di caldo o di freddo eccessivo, o nel congelatore).
E importante tenere NORVIR nel suo flacone e non trasferirlo in altri contenitori.
Come per tutti gli altri farmaci, tenere NORVIR lontano dalla portata dei bambini.

Produttore e titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Abbott Laboratories Limited
Queenborough
Kent ME11 5EL
Regno Unito

Data ultima revisione:

Per qualsiasi informazione su Norvir rivolgersi al rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Belgique/België
Parc Scientifique
Rue du Bosquet, 2
B-1348 Ottignies/Louvain-la-Neuve
Tel: (32 10) 475-311

Danmark
Bygstubben 15, Trorod
DK-2950 Vedebaek
Tel: (45-45) 67-01-00

Deutschland
Max-Planck-Ring 2
Delkenheim
D-65205 Wiesbaden
Tel: (49-6122) 58-0

Greece
512 Vouliagmenis Avenue
GR 174 56 Alimos
Athens
Tel: (30-1) 9985-555

España
c/Josefa Valcárcel, 48
28080 Madrid
Tel: (34-1) 337-5200

France
12 Rue de la Couture
Silic 233
94528 Rungis Cedex
Tel: (33-1) 4560-2500

Ireland
1 Broomhill Business Park
Tallaght
Dublin 24
Tel: (353-1) 451-7388

Italia
04010 Campoverde di Aprilia
(Latina)
Tel: (39-6) 928921

Luxembourg
(se reférer à la Belgique/België)

Nederland
Maalderij 21
1185 ZB Amstelveen
Tel: (31-20) 5454-500

Osterreich
Diefenbachgasse 35
A-1150 Vienna
Tel: (43-1) 891-22

Portugal
Rua de Còrdova, 1-A
Alfragide
2720 Amadora
Tel: (351-1) 471-6903

Suomi
Vapaalantie 2 A
SF-01650 Vantaa
Tel: (358-0) 853-4022

Sverige
Torshamnsgatan 24
Kista, Stockholm
Tel: (46-8) 703-6700

United Kingdom
Abbott House
Norden Road
Maidenhead, Berkshire
SL6 4XE
Tel: (44-1628) 773-355

98A1946

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Stativa»

Estratto decreto AIC/UAC n. 211 del 19 febbraio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale STATIVA (cerivastatina) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito indicate:

«Stativa», compresse film rivestite.

Titolare A.I.C: Baycare S.r.l., viale Certosa, 126 - Milano.

Produttore: la produzione e il controllo della specialità medicinale viene effettuata nello stabilimento della Bayer AG Leverkusen (Germania), il confezionamento nello stabilimento della Bayer AG Leverkusen (Germania) o in alternativa in quello della Bayer S.p.a. via delle Groane, 126 - Garbagnate (Milano).

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

Stativa «0,1 compresse» 14 compresse film rivestite da 100 mcg - A.I.C. 033905011 (in base 10), 10BQCM (in base 32) - classe C;

Stativa «0,1 compresse» 28 compresse film rivestite da 100 mcg - A.I.C. 033905023 (in base 10), 10BQCZ (in base 32) - classe C;

Stativa «0,1 compresse» 98 compresse film rivestite da 100 mcg - A.I.C. 033905035 (in base 10), 10BQDC (in base 32) - classe C;

Stativa «0,2 compresse» 14 compresse film rivestite da 200 mcg - A.I.C. 033905047 (in base 10), 10BQDR (in base 32) - classe C;

Stativa «0,2 compresse» 28 compresse film rivestite da 200 mcg - A.I.C. 033905050 (in base 10), 10BQDU (in base 32) - classe C;

Stativa «0,2 compresse» 98 compresse film rivestite da 200 mcg - A.I.C. 033905062 (in base 10), 10BQF6 (in base 32) - classe C;

Stativa «0,3 compresse» 14 compresse film rivestite da 300 mcg - A.I.C. 033905074 (in base 10), 10BQFL (in base 32) - classe C;

Stativa «0,3 compresse» 28 compresse film rivestite da 300 mcg - A.I.C. 033905086 (in base 10), 10BQFY (in base 32) - classe C;

Stativa «0,3 compresse» 98 compresse film rivestite da 300 mcg - A.I.C. 033905098 (in base 10), 10BQGB (in base 32) - classe C.

Composizione:

Stativa «0,1»: 1 compressa film rivestita contiene: principio attivo: cerivastatina 0,0954 mg equivalente a 0,1 mg di cerivastatina sodica. Eccipienti: mannitolo, crospovidone, povidone 25, magnesio stearato, idrossido di sodio, hypromellosio (Ph. Eur.), macrogol 4000 (Ph. Eur.), titanio biossido e ossido di ferro;

Stativa «0,2»: 1 compressa film rivestita contiene: principio attivo: cerivastatina 0,1908 mg equivalente a 0,2 mg di cerivastatina sodica. Eccipienti: mannitolo, crospovidone, povidone 25, magnesio stearato, idrossido di sodio, hypromellosio (Ph. Eur.), macrogol 4000 (Ph. Eur.), titanio biossido e ossido di ferro;

Stativa «0,3»: 1 compressa rivestita contiene: principio attivo: cerivastatina 0,2862 mg equivalente a 0,3 mg di cerivastatina sodica. Eccipienti: mannitolo, crospovidone, povidone 25, magnesio stearato, idrossido di sodio, hypromellosio (Ph. Eur.), macrogol 4000 (Ph. Eur.), titanio biossido e ossido di ferro.

Indicazioni terapeutiche: ipercolesterolemia primaria (tipo IIa e IIb); trattamento dell'ipercolesterolemia in pazienti che non abbiano risposto adeguatamente ad un idoneo trattamento dietetico.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1950

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cimetidina»

Estratto decreto AIC/UAC n. 213 del 19 febbraio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CIMETIDINA (cimetidina), nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Cimetidina», compresse film rivestite.

Titolare A.I.C: Hoechst Marion Roussel S.p.a., viale Gran Sasso, 18 - 20131 Milano.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento del medicinale di cui trattasi sono effettuati nello stabilimento della Cox Pharmaceuticals, Barnstaple (Gran Bretagna).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Cimetidina», 120 compresse film rivestite da 200 mg - A.I.C. n. 029445018 (in base 10), 0W2LWU (in base 32) - classe C;

«Cimetidina», 60 compresse film rivestite da 400 mg - A.I.C. n. 029445020 (in base 10), 0W2LWW (in base 32) - classe A al prezzo di L. 37.000 con nota 48;

«Cimetidina», 30 compresse film rivestite da 800 mg - A.I.C. n. 029445032 (in base 10), 0W2LX8 (in base 32) - classe A al prezzo di L. 37.000 con nota 48.

Composizione:

1 compressa film rivestita da 200 mg contiene:

principio attivo: cimetidina 200 mg;

1 compressa film rivestita da 400 mg contiene:

principio attivo: cimetidina 400 mg.

eccipienti: magnesio stearato, amido di mais, cellulosa microgranulare, polietilenglicole 400, povidone, amido sodio glicolato, idrossipropilmetilcellulosa, E131, E132, E141, E171 ed E172:

1 compressa film rivestita da 800 mg contiene:

principio attivo: cimetidina 800 mg.

eccipienti: magnesio stearato, polietilenglicole 400, povidone, amido sodio glicolato, idrossipropilmetilcellulosa, E131, E132, E141, E171 ed E172.

Indicazioni terapeutiche: «Cimetidina» è indicata:

1) nel trattamento delle ulcere duodenali e gastriche benigne, comprese quelle associate con l'assunzione di FANS, ulcerazioni ricorrenti e stomali, esofagite da reflusso;

2) nelle altre condizioni in cui la riduzione della secrezione dell'acidità gastrica mediante cimetidina si è dimostrata benefica: sintomi dispeptici persistenti con o senza ulcerazioni, (in particolare dolori addominali dei quadranti superiori correlati con i pasti, oppure con l'assunzione di FANS); prevenzione delle emorragie gastrointestinali dovute ad ulcerazioni da stress in pazienti gravemente malati;

prima dell'anestesia generale in pazienti a rischio di sindrome da aspirazione acida (sindrome di Mendelson), in particolare pazienti ostetriche durante il travaglio; per ridurre malassorbimento e perdita di liquidi nella sindrome da accelerato transito (short bowel syndrome); ed in casi di insufficienza pancreatica per ridurre la degradazione dei supplementi enzimatici;

3) nel trattamento della sindrome di Zollinger-Ellison.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1949

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lamisil»

Estratto decreto AIC/UAC n. 214 del 24 febbraio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale LAMISIL (terbinafina cloridrato), nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Lamisil», soluzione dermatologica all'1%;

«Lamisil», spray dermatologico soluzione all'1%.

Titolare A.I.C: Novartis Farma S.p.a., Origgio (Varese) s.s. 233 km. 20,5.

Produttore: la produzione e il confezionamento della specialità vengono effettuate presso lo stabilimento della Novartis Pharma AG, Basilea Lichtstrasse 5 CH - 4002 Basilea, il controllo nello stabilimento della Novartis Pharma Wehr Oflinger Strasse 44 - 79664 Wehr/Baden (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Lamisil», soluzione dermatologica all'1% flacone da 30 ml - A.I.C. n. 028176055/M (in base 10), 0UVVPR (in base 32) - classe C;

«Lamisil», spray dermatologico all'1% flacone da 30 ml - A.I.C. n. 028176067/M (in base 10), 0UVVQ3 (in base 32) - classe C.

Composizione: 1 g di soluzione contiene: principio attivo: terbinafina cloridrato 10 mg; eccipienti: acqua depurata, etanolo (23,5% p/p) glicol propilenico, cetomacrogol 1000.

Indicazioni terapeutiche: infezioni micotiche della cute causate da dermatofiti. Pityriasis (tinea) versicolor.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1947

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zipzoc»

Estratto decreto AIC/UAC n. 215 del 24 febbraio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ZIPZOC (ossido di zinco), nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Zipzoc», garza medicata imbevuta di ossido di zinco.

Titolare A.I.C: Perstorp AB - Perstorp Pharma S-223 70 Lund (Svezia).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità vengono effettuate presso lo stabilimento della Perstorp Pharma Perstorp AB S284-80 Perstorp (Svezia).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Zipzoc», 1 garza medicata imbevuta di ossido di zinco - A.I.C. n. 033817014/M (in base 10), 1080FQ (in base 32) - classe C;

«Zipzoc», 4 garze medicate imbevute di ossido di zinco - A.I.C. n. 033817026/M (in base 10), 1080G2 (in base 32) - classe C;

«Zipzoc», 10 garze medicate imbevute di ossido di zinco - A.I.C. n. 033817038/M (in base 10), 1080GG (in base 32) - classe C.

Composizione: ogni garza contiene: principio attivo: ossido di zinco al 20% (Ph. Eur.); eccipienti: paraffina liquida, paraffina bianca morbida.

Indicazioni terapeutiche: coadiuvante nel trattamento delle ulcere croniche delle gambe. Nel caso in cui sia presente una insufficienza venosa cronica la garza medicata può essere usata come strato di contatto primario sotto un bendaggio di compressione o una calza.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1948

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sandimmun Neoral».

Provvedimento di modifica A.I.C. n. 54 del 9 febbraio 1998

Specialità medicinale SANDIMMUN NEORAL:

50 capsule molli 25 mg - A.I.C. n. 029453014;

50 capsule molli 50 mg - A.I.C. n. 029453026;

30 capsule molli 100 mg - A.I.C. n. 029453038;

1 flacone soluzione orale 50 ml - A.I.C. n. 029453040.

Titolare A.I.C.: Novartis farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 223, km 20,5.

Modifica apportata: estensione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

Trapianti:

trapianto d'organo: prevenzione del rigetto del trapianto allogenico di rene, fegato, cuore, cuore-polmone, polmone e pancreas. Trattamento del rigetto di trapianto in pazienti che hanno ricevuto precedentemente altre terapie immunosoppressive;

trapianto di midollo osseo: prevenzione del rigetto del trapianto di midollo osseo. Profilassi e trattamento della «malattia da trapianto verso ospite» («graft versus host-disease» o GVHD).

Malattie autoimmuni:

uveite endogena: trattamento dell'uveite posteriore o intermedia di origine non infettiva, in fase attiva, a rischio di grave perdita della funzione visiva, quando le terapie convenzionali non sono risultate efficaci o provocano effetti collaterali inaccettabili; trattamento dell'uveite in morbo di Behçet, con ripetuti attacchi infiammatori a carico della retina;

psoriasi: trattamento della psoriasi grave in pazienti in cui le terapie convenzionali sono inefficaci o inappropriate;

artrite reumatoide: trattamento dell'artrite reumatoide severa in fase attiva, in pazienti in cui i classici farmaci antireumatici a lenta azione risultano inappropriati o inefficaci;

sindrome nefrosica: sindrome nefrosica steroido-dipendente e steroido-resistente in adulti e bambini, dovuta a glomerulopatie quali: glomerulonefrite a lesioni minime, glomerulosclerosi focale e segmentaria e glomerulonefrite membranosa. «Sandimmun Neoral» è efficace nell'indurre la remissione della malattia ed è utilizzato anche come terapia di mantenimento. Risulta inoltre efficace nel mantenere la remissione indotta dai corticosteroidi, consentendone il loro risparmio e/o sospensione;

dermatite atopica: «Sandimmun Neoral» è indicato nei pazienti con dermatite atopica grave, quando è richiesta una terapia sistemica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, recanti le indicazioni terapeutiche in precedenza attribuite, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A2039

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biozolene»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 120 del 25 febbraio 1998

Specialità medicinale: BIOZOLENE:

1 flac polvere per sosp. orale 350 mg 50 mg/5 ml, A.I.C. n. 027269087.

Titolare A.I.C.: Bioindustria farmaceutici S.p.a., s.s. 156, km 50 - Borgo San Michele - Latina.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato:

eccipienti: saccarosio 20.169 g, silice colloidale 0,034 g, biossido di titanio 0,034 g, gomma xantana 0,070 g, sodio citrato biidrato 0,111 g, acido citrico anidro 0,147 g, sodio benzoato 0,083 g, aroma naturale di arancia 0,350 g.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A1913

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pastiglie Valda»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 123 del 25 febbraio 1998

Specialità medicinale: PASTIGLIE VALDA:

astuccio cartone 50 pastiglie, A.I.C. n. 024813014;

scat. metallo 50 pastiglie, A.I.C. n. 024813026;

100 past. scat. metallo, A.I.C. n. 024813038.

Titolare A.I.C.: Valda Laboratori farmaceutici S.p.a. - via Zambeletti snc - 20100 Baranzate di Bollate - Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato:

eccipienti: gelatina GAT 15 93,8 mg, saccarosio 232,1 mg, glucosio liquido (sciroppo di glucosio) 469,200 mg, giallo di chinolina E104 0,024 mg, blu patent VE131 0,0102 mg, saccarosio di rivestimento 170,000 mg, acqua q.b. a 1000 mg.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A1914

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eldisine»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 124 del 25 febbraio 1998

Specialità medicinale: ELDISINE:

ev 1 flac 5 mg + 1 fiala 5 ml, A.I.C. n. 025289012.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a. - via Gramsci, 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino - Firenze.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: mannitolo 25 mg.

Un flacone di diluente contiene:

alcool benzilico 0,090 ml, cloruro di sodio 90 mg, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 10 ml.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A1915

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «EN»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 128 del 25 febbraio 1998

Specialità medicinale: EN:

im IV fleboclisi 3 fiale 5 mg, A.I.C. n. 023593104.

Titolare A.I.C.: Società Ravizza Farmaceutici S.p.a. - via Europa, 35 - 20053 Muggiò - Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti. Reiterazione:

principio attivo: invariato:

eccipienti: clordemetildiazepem 5,000 mg. glicole propilenico 0,329 mg, alcool etilico 0,270 mg, potassio fosfato monobasico 2,000 mg, sodio fosfato bibasico 1,000 mg, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1,000 ml.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A1916

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tioscina»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 129 del 25 febbraio 1998

Specialità medicinale: TIOSCINA:

pom. 30 g, A.I.C. n. 022482020.

Titolare A.I.C.: Società Inverni della Beffa S.p.a. - Galleria Passarella, 2 - Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: cambiamento di denominazione del medicinale.

Si autorizza il cambio di denominazione da «Tioscina» a «Muscoril trauma».

I lotti già prodotti, recanti la denominazione precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A1917

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società operaia di mutuo soccorso, in Martina Franca, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1998 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della Società operaia di mutuo soccorso, con sede in Martina Franca (Taranto), fondata il 1° aprile 1872, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Vito Palmisano nato a Crispiano (Taranto) il 14 marzo 1939.

98A1987

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Iscrizione del «Baccalaureat International Sacre-Coeur», in Padova, nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1998 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica:

«Baccalaureat International Sacre-Coeur», con sede in Padova, via Belzoni, 82.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato *A* a detto decreto, che ne costituisce parte integrante.

98A1988

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, commi 9 e 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia (sede di Torino) dell'Università di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina e il settore scientifico disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia (sede di Torino):

storia dell'arte contemporanea - settore: L25C.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate per l'eventuale parere del Consiglio universitario nazionale, di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifico-disciplinare, predisposto dall'università di appartenenza in applicazione dell'art. 15 della legge 9 novembre 1990, n. 341.

La spesa per la copertura del posto risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 7, del bilancio universitario dal 1° novembre 1998.

98A2001

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 23 dicembre 1997 del Ministero dei trasporti e della navigazione concernente: «Recepimento della decisione adottata dalla Commissione delle Comunità europee in data 17 ottobre 1996 recante attuazione dell'art. 2 della direttiva 77/311/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1998).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 15, prima colonna, al terzo capoverso delle premesse, dove è scritto: «... all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 25 agosto *1997*;», leggasi: «... all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 25 agosto *1977*;».

98A1989

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. **484.000**
- semestrale ... L. **275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. **396.000**
- semestrale ... L. **220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. **110.000**
- semestrale ... L. **66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. **102.000**
- semestrale ... L. **66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. **260.000**
- semestrale ... L. **143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. **101.000**
- semestrale ... L. **65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. **254.000**
- semestrale ... L. **138.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. **1.045.000**
- semestrale ... L. **565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. **935.000**
- semestrale ... L. **495.000**

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**451.000**
Abbonamento semestrale	L.	**270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 5 9 0 9 8 *

L. 1.500